

C. 2463 Governo, approvato dal Senato

(DL 18/2020)

71

AC 2463
EMENDAMENTO

ART. 71

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 71

(Premio per la rinuncia alle sospensioni)

1. Per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall'articolo 37 sarà applicato uno sconto pari al 15% dell'importo da pagare quale premio per la rinuncia alle sospensioni.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'art. 126.»

① → *MEDONI*
Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli
LOLLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

71.1

A.C 2463

Articolo 71


Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Articolo 71-bis

(Nuove disposizioni in materia di cedolare secca sugli affitti commerciali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il comma 59 è sostituito dal seguente:
"59. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locatè congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, applicata nell'anno 2020 si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa di 3.000 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.


GELMINI, GIACOMONI, ROSSO, MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE,
CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS, RUSSO, SPENA, GIACOMETTO

71.01

A.C.2463


Articolo 71

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Articolo 71-bis

(Sospensione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive integrazioni e modifiche)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive integrazioni e modifiche.


GIACOMONI, GELMINI, MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE,
CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS, RUSSO, SPENA, GIACOMETTO

71.02

A.C. 2463 Emendamento

Articolo 71

Dopo l'articolo 71 inserire il seguente

« Art. 71-bis



(Misure fiscali a sostegno del mantenimento del valore dei marchi d'impresa)

1. L'articolo 56, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si interpreta nel senso che le imprese che al 31 dicembre 2016 abbiano presentato istanza per la procedura di ruling di cui all'articolo 1, comma 39, legge 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto in possesso di tutti i requisiti sostanziali come accertati dall'Amministrazione finanziaria, possono beneficiare del regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa fino alla data del 31 giugno 2021.
2. La medesima disposizione trova applicazione anche al caso di utilizzo indiretto con determinazione del reddito agevolabile senza previa presentazione dell'istanza di ruling di cui all'art. 31-ter D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600».

conseguentemente all'articolo 126 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lett. b), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, è ridotto di 37,6 milioni di euro per l'anno 2020.”.

Fiorini, Porcittà



PEREGO

71.03

AC 2463


EMENDAMENTO

ART. 71

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

**«Articolo 71-bis.
(Agevolazione acquisto prima casa.)**

1. **Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, nota 4-bis) della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i casi in cui il termine annuale di alienazione dell'immobile ivi indicato risulti ancora pendente alla data del 17 marzo 2020, detto termine si intende prorogato al 17 marzo 2021.»**


LOLOBRIGIDA, FRANCIASSINI, RAMPELLI, LUCASEGLI

71.04

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)


71-bis

Art. 71-bis

Al comma 1, lettera a), la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

“d-bis) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l’edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché dei televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari;”

GADDA



71-bis.1

C 2463 D.L. CURA ITALIA

C 2463 D.L. CURA ITALIA

Art. 71-~~ter~~ ^{bis}

Dopo l'articolo 71 –bis aggiungere il seguente: Art. 71 ter~~X~~. I costi per gli acquisti di beni e servizi ivi inclusi gli appalti finalizzati alla realizzazione di reparti COVID 19 sia all'interno di strutture ospedaliere esistenti sia all'esterno anche se temporanei o amovibili sono equiparati ai costi sostenuti per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria. Tale equiparazione opera anche in relazione ai beni e attrezzature necessari per il loro allestimento e funzionamento.

On. Lupi

On. Colucci

On. Sangregorio

On. Tondo

71-bis.01

Emendamento

Dopo l'art.71-bis, inserire il seguente:

“Art. 71-ter. Applicazione del regime forfetario alle professioni regolamentate

1. Per gli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022 i contribuenti esercenti professioni regolamentate e soggette a controllo ministeriale a partire dal 1° aprile 2020, e sino al 31 dicembre 2022, possono applicare il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, se nell'anno 2019 abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi non superiori a euro 100.000,00.

2. Tale facoltà è estesa alle associazioni professionali con due o più professionisti esercenti professioni regolamentate e soggetti a controllo ministeriale purché nell'anno 2019 l'associazione abbia conseguito ricavi ovvero abbia percepito compensi, non superiori a euro 200.000,00.

3. Il reddito imponibile cui applicare il regime speciale di cui al presente articolo è pari alla quota di partecipazione del singolo associato. Non si applica l'articolo 50, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 91, limitatamente alle spese per lavoratori dipendenti e per collaboratori”.

Pittalis, Siracusano, Cassinelli

71-bis.02

C.2463

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi

EMENDAMENTO

Articolo 71 bis

Dopo l'articolo 71 bis aggiungere il seguente:

«Art.71-ter.

(Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie)

1. Per l'anno 2020 in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del "costo medio per studente" come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Ai fini della erogazione della misura di cui al comma 1 rileva la natura non commerciale dell'attività educativa o didattica svolta.
3. Fatto salvo quanto disposto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica l'attività didattica si ritiene svolta con modalità non commerciale se è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.
4. Per la verifica del rispetto di quanto disposto al comma 3 costituisce parametro di riferimento il rapporto tra il corrispettivo medio percepito dall'ente (CM) e il costo medio per studente (CMS) individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e pubblicato sul sito del ministero dell'istruzione: l'attività didattica si ritiene svolta con modalità non commerciali se il corrispettivo medio (CM) risulta non superiore al costo medio per studente (CM).>>

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

Geimini, Aprea, Casciello, Marini, Palmieri, Sacconi Jotti, Spina

OCCHIUTO, RUSSO, MANDELLI, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS, RUFFINO, GIACOMETTO

71-bis.03

Emendamento

Dopo l'articolo 71-bis è aggiunto il seguente

“Articolo 71-ter. Pagamento dei crediti dei professionisti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni provvedono al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati dai liberi professionisti in relazione a prestazioni rese nei confronti delle stesse. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo periodo, i crediti potranno essere ceduti pro-soluto ad un istituto di credito, con notifica all'amministrazione interessata che nel termine di 30 giorni dovrà far pervenire l'opposizione all'esecuzione per eventuali ipotesi di inesigibilità. Decorso tale ulteriore termine l'istituto di credito provvederà ad accreditare le somme al cedente e l'amministrazione ceduta pagherà gli interessi di mora sulla base del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91”.

Siracusano, Pittalis

71-bis.04

C.2463 Emendamento

Articolo 71-bis

Al capo V dopo l'articolo 7-bis aggiungere il seguente:

Articolo 71-ter

(detrazione per servizi ricettivi e bonus per vacanze in Italia)

1. Al fine di fronteggiare ai danni arrecati al settore del turismo dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono adottate le seguenti misure:

a) Limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 11, del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a euro 250 per persona, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistico ricettive come definite ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ubicate nel territorio dello Stato. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986. Ai fini dell'applicazione della detrazione, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

b) per gli anni 2020 e 2021 è riconosciuto alle persone fisiche non residenti in Italia, un bonus di 250 euro da utilizzare presso le imprese turistico ricettive come definite ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ubicate nel territorio dello Stato. Il bonus è riconosciuto a ciascuna persona in ingresso sul territorio dello Stato con visto turistico ed è rimborsato alle imprese sulla base di criteri e modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il beneficio è riconosciuto nel limite di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. All'onere di cui al presente articolo, valutato in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse collocate, per i medesimi anni nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Milano, Roma, Padova, Bari, Palermo, Napoli, Bari, Roma
Bagnasco, Fiorini, Porchietto, Giacometto, Spina OCCHIUTO, RUSSO, MANDELLI,
PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS, GIACOMETTO

71-bis.05

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

72

EMENDAMENTO

Art. 72

La Marca, Schirò

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole "l'internazionalizzazione delle imprese italiane", aggiungere: «e della Camere di commercio italiane all'estero (CCIE)».

b) alla lettera b), dopo le parole "l'internazionalizzazione delle imprese italiane", aggiungere: «nonché mediante le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE)».

72.1

EMENDAMENTO

Art. 72

Schirò, La Marca

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole "l'internazionalizzazione delle imprese italiane", aggiungere: «e delle rappresentanze istituzionali e associative delle comunità italiane all'estero».

b) alla lettera b), dopo le parole "l'internazionalizzazione delle imprese italiane", aggiungere: «nonché mediante le rappresentanze istituzionali e la rete associativa delle comunità italiane all'estero».

72.2

SILLI, PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SORTE

Articolo 72

1. Al comma 1, sostituire le parole "150 milioni" con "250 milioni".
2. Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: *"e) apertura di showroom permanenti nelle maggiori città del mondo, con assegnazione prioritaria dei fondi alle imprese del settore moda e, successivamente, a tutte le imprese manifatturiere; l'apertura di showroom permanenti verrà valutata con priorità nel riparto dei fondi rispetto al finanziamento di partecipazioni alle manifestazioni fieristiche all'estero"*.

72.3

AC 2463
Emendamento

Art 72

All'articolo 72, comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente lettera:

"e) compensazione finanziaria pari a quanto eventualmente corrisposto da imprese nazionali in conseguenza dell'applicazione di eventuali penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, nei confronti di committenti esteri, determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Russo Prestigiacomo
SIRACUSANO, PRESTIGIACOMO, MANDELLI, OCCHIUTO, D'ETTORE, CANNIZZARO,
PELLA, D'ATTIS, RUSSO *Mi M C*

M M R

72.4

Art. 72

Apportare le seguenti modifiche:

1) *Al comma 1:*

- a) *alla lettera a) dopo le parole: «per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane» inserire le seguenti «e delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE)»;*
- b) *alla lettera b) dopo le parole «per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane» inserire le seguenti «, nonché mediante le camere di commercio italiane all'estero (CCIE)».*

2) *Al comma 4-ter aggiungere, infine, il seguente periodo:*

«Per i cittadini residenti nella circoscrizione consolare i sussidi sono erogati non necessariamente per le spese di rimpatrio ma per sopperire in loco a gravi difficoltà di natura economica, sociale o sanitaria collegata alla crisi del Covid-19».

UNGARO, CARE'

Ungaro Care'

72.5

C 2463 D.L. CURA ITALIA

Art. 72

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente :

e) compensazione finanziaria pari a quanto eventualmente corrisposto da imprese nazionali in conseguenza dell'applicazione di eventuali penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, nei confronti di committenti esteri, determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

On. Lupi

On. Colucci

On. Sangregorio

On. Tondo

72.6

A.C. 2463

EMENDAMENTO

Articolo 72

ZOFFILI, GARAVAGLIA, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GAVA, TOMASI, BILLI, COMENCINI, DI SAN MARTINO LORENZATO D'IVREA, FORMENTINI, GIORGETTI, GRIMOLDI, PICCHI, RIBOLLA

Nel comma 4-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:

- a) la spesa di euro 1 milione, per agevolare il rimpatrio urgente dei cittadini italiani all'estero e dei loro congiunti, impossibilitati a tornare nel territorio dello Stato dall'improvvisa interruzione delle comunicazioni aeree, marittime e terrestri determinata dalle misure adottate per fronteggiare l'epidemia da Covid-19. Lo stanziamento è destinato prioritariamente al potenziamento dei servizi di assistenza espletati dall'Unità di Crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ovvero al rafforzamento della sala operativa istituita presso la Farnesina, per incrementarne il personale e le dotazioni, nonché alla copertura delle spese necessarie al pagamento dei voli da effettuare per rimpatriare i cittadini italiani che si trovassero in condizioni comprovate di particolare necessità.

72.7

A.C. 2463

EMENDAMENTO

Articolo 72



Dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:

"4-ter.1. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma 4-bis, lettera a), è autorizzata la spesa per l'istituzione del Portale unico per gli italiani all'estero, di seguito denominato «Portale». Il Portale è destinato agli italiani residenti all'estero, a quelli rimpatriati e a coloro che intendono trasferire la loro residenza all'estero e contiene tutte le informazioni a loro utili, compresa la disciplina in materia di agevolazioni, e di partecipazione alle lezioni nonché aggiornamenti sulla normativa di riferimento e tutte le informazioni utili connesse dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4-ter.2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina i servizi offerti dal Portale di cui al comma precedente, il suo funzionamento e le modalità di accesso ad esso, in modo da favorire la fruizione delle informazioni in esso pubblicate da parte dei soggetti indicati al comma 4-ter.1"

Conseguentemente

Al Comma 4-quater, sostituire le parole: «commi 4-bis e 4-ter» con le seguenti: «commi 4-bis, 4-ter, 4-ter.1»

Siragusa  

72.8

EMENDAMENTO

Articolo 72

Schirò

Aggiungere in fine i seguenti commi:

4-bis In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nei Paesi di emigrazione italiana, i versamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI) sono soppressi per l'anno 2020 per i pensionati italiani residenti all'estero e proprietari di immobili in Italia non locati o dati in comodato d'uso.

4-ter Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nella Tabella A della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", recante "Indicazioni delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente - Accantonamenti per nuove e maggiori spese o riduzioni di entrate per l'anno 2020", allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

RELAZIONE

Soppressione per il 2020 dei versamenti IMU e TARI da parte dei pensionati italiani residenti all'estero.

72.9

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

72-bis

A.C.2463 Emendamento

Articolo 72

Nel capo V dopo l'articolo 72 inserire il seguente:

Articolo 72-bis

(Estensione dell'applicazione del patent box ai marchi funzionalmente equivalenti che fanno parte del Made in Italy, ai brevetti e alle opere di ingegno)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 39, è sostituito dal seguente: "I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di *software* protetto da *copyright*, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare";

b) il comma 44, è sostituito dal seguente: "44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42".

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogata. Il comma 42-ter dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2017.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. I soggetti che usufruiscono del regime agevolato vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In caso di revisione del regime agevolato, l'estensione dell'agevolazione si applica sino alla scadenza del regime precedente.

4. Al fine di favorire l'applicazione del regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settore delle ricerca, nonché alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021 e 80 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Fiorini, Porchietto

72-bis. 01

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

72-quater

EMENDAMENTO

ARTICOLO 72

Dopo l'articolo 72 quater è inserito il seguente:

ART 72 quinquies

(Disposizioni in materia di sicurezza nazionale volte a rafforzare la tutela degli interessi strategici economici ed estensione del golden power al settore del credito, assicurativo e finanziario)

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole ", ove istituita," ovunque ricorrano;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole " ove lo ritenga opportuno, può delegare" sono sostituite dalla seguente: "delega" e dopo il comma 1-bis è inserito il seguente comma: "1-ter. L'Autorità delegata partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica quando vengano trattate questioni che incidono, anche in maniera indiretta, sulla sicurezza nel campo economico produttivo";

c) all'articolo 5 alla fine del comma 3 aggiungere le seguenti parole: "nonchè dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'università e della ricerca e dal Ministro o Sottosegretario con delega al Cipe quando vengano trattate questioni inerenti la sicurezza nel campo economico produttivo";

d) dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

"Articolo 8 bis

(Tavolo interistituzionale di coordinamento con il sistema economico produttivo)

1. A fine di creare una rete integrata che garantisca il massimo scambio di informazioni con funzioni di consulenza, proposta e confronto stabile nel perseguimento dell'interesse nazionale e volto a promuovere e tutelare le imprese nazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo interistituzionale di coordinamento con il sistema economico produttivo, di seguito denominato "tavolo".
2. Il tavolo, le cui modalità di composizione, organizzazione e funzionamento sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composto da rappresentanti dei membri che partecipano alla composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 integrati dai presidenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità di regolazione per Energia, reti e ambiente elettrica, dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del Comandante Generale della Guardia di Finanza, del Presidente e del vice Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica nonché dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche e produttive e delle Camere di commercio e, ove necessario, dai rappresentanti delle principali aziende definite nel perimetro di sicurezza nazionale di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

72-quater. 51/6

3. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese.

*"Articolo 8 ter
(Tavolo strategico per la promozione della cultura dell'interesse nazionale e della sicurezza nazionale)*

1. A fine della promozione della cultura dell'interesse nazionale e della sicurezza nazionale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo interistituzionale di coordinamento integrato, di seguito denominato "tavolo".

2. Il tavolo, le cui modalità di composizione, organizzazione e funzionamento sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composto da rappresentanti dei membri che partecipano alla composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 integrati dal Presidente e dal vicepresidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dai rappresentanti delle Università e degli enti di ricerca, della Conferenza dei Rettori delle Università italiane, del Consiglio nazionale delle ricerche, della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e, ove necessario, dai rappresentanti di associazioni o enti di ricerca di carattere nazionale competenti per le materie trattate.

3. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese."

2. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, apportare le seguenti modifiche all'articolo 2:

- a) alla rubrica aggiungere le seguenti parole. "nonchè del credito, assicurativo e finanziario ";
- b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "dei trasporti e delle comunicazioni" aggiungere " e del credito, assicurativo e finanziario ".
- c) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:

9 Bis. È soggetta ad autorizzazione preventiva e al parere favorevole delle medesime imprese, l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che operano nel settore del credito, assicurativo e finanziario e che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

Sono altresì soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 15 per cento, il 20 per cento, il 30 per cento o 50 per cento anche tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

9 ter. Nel caso di banche, la proposta della Banca d'Italia alla BCE ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, deve essere preliminarmente autorizzata dal Ministero Dell'economia E Delle Finanze e dal Ministero dello Sviluppo Economico con provvedimento congiunto; nel caso di assicurazioni l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero Dell'economia E Delle Finanze e dal Ministero dello Sviluppo Economico con provvedimento congiunto sentito il parere dell'IVASS; , in tutti gli altri casi è rilasciata con provvedimento congiunto del Ministero Dell'economia E Delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico.

9 Quater. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulle società di cui al comma 10 inerenti le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dai precedenti commi non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il

72-quater.01/1

contributo determinanti delle partecipazioni previste dai precedenti commi sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta dagli altri azionisti, dal Ministero Dell'economia E Delle Finanze e dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o da strumenti derivati per le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate.

9 Quinquies. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dai commi 10 e 11 del presente articolo non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro il termine di 180 giorni dall'acquisizione.

3 . Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si applicano anche nei confronti dei soggetti interni all'Unione europea per un periodo non superiore a 12 mesi.

4 . L'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124 è sostituito dal seguente:

"Articolo 38

(Relazione al Parlamento e Legge annuale per la sicurezza nazionale)

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.

2. Alla relazione di cui al comma 1 è allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.

3. Le Camere tempestivamente si pronunciano con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

4. Entro il mese di aprile di ogni anno il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge annuale per la sicurezza nazionale al fine di rispondere alle esigenze emerse dalla relazione annuale, tenendo anche conto degli atti approvati dalle Camere, volte a garantire la piena funzionalità del sistema di sicurezza nazionale.

5. Il disegno di legge annuale per la sicurezza nazionale reca ai fini di cui al comma 4: a) norme di immediata applicazione; b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge; c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti; d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare."

LOLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

72-quater.01/8

AC 2463

Art. 72 quater

Dopo l'art. 72 quater è inserito il seguente:

"Art. 72 quinquies (Misure in favore degli studenti fuori sede)

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 del codice civile, ricorre l'impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello ove è ubicato l'immobile locato."

On. Zennaro

Antonio Zennaro

72-quater.02

Dopo l'articolo 73-quater inserire il seguente:

«Art. 72-quinquies.

(Disposizioni in materia condominiale)

1. Per prevenire la diffusione del COVID-19 a tutela dei condomini e di chi lavora all'interno del condominio, è fatto obbligo all'amministratore in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, di effettuare ogni due settimane fino a cessata emergenza, la sanificazione delle parti comuni e di lavoro del condominio con prodotti specifici.

2. L'attività di amministratore immobiliare e condominiale, codice ATECO 68.32.00, può svolgersi nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste per la prevenzione della diffusione del COVID-19. La protezione civile e le Autorità competenti sono tenute ad informare l'amministratore di eventuali casi di positività al COVID-19 all'interno del condominio o all'obbligo di quarantena. In tal caso la sanificazione di cui al comma precedente deve essere effettuata settimanalmente.

3. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente: "È fatto divieto all'amministratore di riscuotere le quote condominiali presso il proprio studio o presso il condominio", sempre al comma 7 sostituire: "far transitare" con: "riscuotere e pagare" e "su uno specifico conto corrente" con: "esclusivamente tramite uno specifico conto corrente".


4. Nel caso il mandato dell'amministratore fosse scaduto o in scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10 del codice civile, questi si intende rinnovato con pieni poteri fino a quando non sarà esplicitamente revocato dall'assemblea e avrà diritto ai compensi approvati all'atto della nomina.

5. In deroga al primo comma, numero 10), dell'articolo 1130, del codice civile, la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31/07/2019 è posticipato a 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio contabile.

6. Per eventuali necessità urgenti e indifferibili l'amministratore è tenuto ad esercitare i poteri conferitigli al momento dell'accettazione del mandato e dall'articolo 1130 e successivi del codice civile, emanando anche regolamenti idonei a garantire le necessarie norme di sicurezza dell'edificio e per consentire un adeguato proseguimento dell'attività condominiale, continuando a disciplinare l'uso delle cose comuni. Può emettere quote condominiali corrispondenti alle rate della gestione ordinaria e riscaldamento relative all'ultimo preventivo di spesa approvato, oltre eventuali e ulteriori impegni di spesa ordinari e straordinari, ivi compresi gli oneri per la sanificazione di cui al comma 1, che possono essere riscosse a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile. Il rendiconto delle spese straordinarie sarà reso disponibile nella prima assemblea utile.

7. Nel caso all'interno del condominio non si possano garantire idonee misure sanitarie per prevenire il contagio da COVID-19, anche nel rispetto del T.U. 81/08 e s.m.i., l'attività di portierato, di sorveglianza e di giardinaggio da parte di dipendenti del condominio viene sospesa fino a cessata emergenza.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»


ROSSO, RUSSO, D'ETTORE, PRESTIGIACOMO, MANDELLI, OCCHIUTO, CANNIZZARO,
PELLA, D'ATTIS

72-quater. 03


AC 2463
EMENDAMENTO

ART. 72 quater

Dopo l'articolo 72 quater, inserire il seguente:

«Articolo 72-quinquies.

1. All'articolo 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono inerte in fine le seguenti parole: «né alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, relativamente alle spese per interventi di promozione economica».


LOGLIBRIDA, TRANCIASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

72-quater. 04

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

73

Emendamento

Articolo 73

Angiola

Ai commi 1, 2, 2-bis e 4, le parole: "in videoconferenza", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "con mezzi di telecomunicazione".

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Per tali adempimenti si applica l'articolo 73, comma 4."

73.1

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

73-bis

A.C. 2463

EMENDAMENTO


Articolo 73-bis

Dopo l'articolo 73-bis aggiungere il seguente:

“Articolo 73-quater.

1. Per consentire lo svolgimento da parte degli appartenenti alle Forze Armate, compreso il contingente di cui all'articolo 1, comma 132 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e le unità incrementate all'articolo 74, comma 01, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19, è garantita la tempestiva fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) al fine di assicurare le opportune misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale.”

Perego di Cremona



73-bis.01

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

74

EMENDAMENTO

Articolo 74

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, primo periodo, sostituire le parole: "euro 4.111.000" con le seguenti: "euro 11.540.485,60" e dopo le parole: "Forze armate" inserire le parole: ", compreso il personale impiegato ai sensi del comma 132 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e alle unità di personale incrementate dal presente comma,";

b) al comma 1 sostituire le parole: "euro 59.938.776,00" e "34.380.936", rispettivamente, con le seguenti: "euro 78.843.833,01" e "euro 52.285.993,01".

c) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

"1-bis. Il personale delle Forze Armate impiegato ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, nel periodo di emergenza sanitaria e fino al termine dell'esigenza, con apposito decreto del Ministro della Difesa, è ammesso a percepire il trattamento economico previsto per il medesimo personale delle Forze di polizia impiegato in attività COVID-19.

1-ter. Nei riguardi del personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, durante il periodo dell'emergenza COVID-19, in deroga alle normative di settore, non si applicano i tetti individuali di spesa per il pagamento delle ore di lavoro straordinario".

d) al comma 8 le parole "euro 110.044.367" sono sostituite dalle seguenti "euro 128.949.424,01" e le parole: "4.676.000" sono sostituite dalle seguenti: "23.581.057,01".

Conseguentemente all'articolo 126 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, primo periodo, le parole: "414.966 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "433.871.057,01 euro";

b) al comma 6-bis, lettera c) le parole: "360 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "378.905.057,01 euro".

Tripodi, Vito, Fascina, Fontana, Dall'Osso, Perego di Cremnago, Ripani, OCCHIUTO, RUSSO, MANDELLI, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS, SPENA, GIACOMETTO


74.1

AC 2463
EMENDAMENTO

ART. 74

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Al personale militare impegnato, in concorso alle Forze di polizia, nel controllo del rispetto delle restrizioni sui comportamenti sociali assunti dal Governo è corrisposto, per le attività svolte oltre il normale orario di servizio, il compenso straordinario nella misura intera stabilita per il grado rivestito. A tal fine al Ministero della difesa è assegnato una dotazione finanziaria pari ad euro 8.470.000,00. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 2014, n. 190.»


LOLLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

76.2

AC 2463
EMENDAMENTO

ART. 74

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire lo svolgimento dei maggiori compiti demandati alle Forze Armate in relazione alla citata emergenza epidemiologica, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento del nuovo personale, è autorizzata la conferma e/o il trattenimento in servizio, per almeno un anno e a richiesta, in deroga a tutte le vigenti disposizioni di legge, del personale di complemento o in ferma prefissata, ufficiali e militari di truppa, anche prossimi al congedo.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, c. 255, della legge n. 145/2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.»

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza, apportare le seguenti modificazioni:

2020:

CP: -10.000.000;
CS: -10.000.000.

2021:

CP: -10.000.000;
CS: -10.000.000.

2022:

CP: -10.000.000;
CS: - 10.000.000.

LOLOBRIGIDA, TRINCASSINI, RAMPPELLI, LUCASELLI

743

AC 2463

EMENDAMENTO

ART. 74

Al comma 3, sostituire le parole: "euro 900.000 per i richiami del personale volontario" con le seguenti: "l'assunzione straordinaria dei primi 3000 vigili del fuoco dei 9000 della graduatoria ruolo precari".


LOLLORRIGIDA, FRANCISSINI, RAMPPELLI, LUCASEGLI

74.4

C 2463

EMENDAMENTO

Art. 74

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

“6-bis: In relazione all’attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, al fine di garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa degli Uffici della Polizia di Stato, si autorizza l’immediata immissione nei ruoli dei 1.589 concorsisti che, alla data di pubblicazione del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, hanno superato la prima delle due prove del ‘Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato’, bando del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. c) n. 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, assicurando così l’immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico. Tale immissione, che dovrà comunque essere preceduta dall’incremento dei posti a disposizione al fine di poter includere tutti i candidati attualmente idonei alla prova scritta, avverrà in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 129, ‘Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato’, emanato ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, così come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 53 del 2001”.

Flora Frate

74.5



Camera dei Deputati

Il deputato Questore

A.C. 2463

EMENDAMENTO

All'articolo 74, dopo il comma 7, inserire il seguente periodo:

«Al fine di rimediare alla carenza di organico negli istituti penitenziari, di incrementare l'efficienza, i servizi di prevenzione e sicurezza al loro interno connessi alla emergenza epidemiologica della diffusione del COVID-19, sono autorizzate assunzioni aggiuntive degli allievi agenti Polizia Penitenziaria mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito con decreto del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, previo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e 12 del predetto decreto».

On. Edmondo Cirielli

Edmondo Cirielli
TRAUCASSIMI
RAMPPELLI
LUCASELLI

74.6

PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

Articolo 74

1. Dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma: "9. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, allo scopo di assicurare la tempestiva copertura delle sedi di segreteria comunale:

a) l'esame finale per il conseguimento dell'idoneità a Segretario generale a conclusione del Corso di Specializzazione di cui all'art. 14 comma 1 del DPR n. 465 del 1997, denominato Spe.s. 2019, di cui al decreto del dirigente dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali del 13 giugno 2019 e' svolto in una sola prova attraverso la discussione a distanza in modalità telematica di una tesi elaborata dai candidati su uno degli argomenti oggetto dei 4 moduli del corso;

b) l'esame finale per il conseguimento dell'idoneità a Segretario generale a conclusione del Corso di Specializzazione di cui all'art. 14 comma 2 del DPR n. 465 del 1997, denominato Se.F.A. 2019, di cui al decreto del dirigente dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali del 13 giugno 2019 è svolto in modalità telematica attraverso la discussione a distanza della tesi elaborata dai candidati."

74.7

AC 2463

EMENDAMENTO

ARTICOLO 74

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Potenziamento operazione «Strade sicure»

1. Al fine di rafforzare il dispositivo di controllo, vigilanza e sicurezza e assicurare l'esecuzione delle misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, il contingente di personale militare di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato da un minimo di 5.000 e fino ad un massimo di 20.000 unità, da destinare a servizi di perlustrazione e pattuglia sia a piedi che motorizzati dei territori interessati, dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fino al termine dello stato di emergenza. Il numero complessivo dei militari assegnati alla missione non potrà essere inferiore a 12.000.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro fino a 370.000.000, comprensiva anche dell'onere connesso all'aumento fino al 50 per cento delle ore di straordinario consentite a normativa vigente. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

MELONI, LOLLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPPELLI, LUCASELLI

74.01

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

74-ter

A.C. 2463

EMENDAMENTO

Articolo 74-ter.

FERRARI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

2-bis. Il personale delle Forze Armate impiegato ai sensi dei commi 1 e 2, nel periodo di emergenza sanitaria e fino al termine dell'esigenza, con apposito decreto del Ministro della Difesa, è ammesso a percepire il trattamento economico previsto per il medesimo personale delle Forze di polizia impiegato in attività COVID-19.

2-ter. Nei riguardi del personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, durante periodo dell'esigenza COVID-19, in deroga alle normative di settore, non si applicano i tetti individuali di spesa per il pagamento delle ore di lavoro straordinario.

Al comma 3, le parole euro 10.163.058 sono sostituite dalle seguenti euro 29.068.115,01 e le parole euro 8.032.564 sono sostituite dalle seguenti euro 26.937.621,01.

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a euro 29.068.115,01 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis, lettera c).

Conseguentemente all'articolo 126, comma 6-bis, dopo le parole 74-bis, aggiungere le seguenti: 74-ter, e, alla lettera c), sostituire le parole 360 milioni di euro con le seguenti: 389.068.115,01 euro.

74-ter. 1

A.C. 2463

EMENDAMENTO

Articolo 74-ter

Dopo l'articolo 74-ter aggiungere il seguente:

“Articolo 74-quater.

*(Arruolamento straordinario degli Allievi Agenti della Polizia di Stato
e degli Allievi della Guardia di finanza)*

1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze di Polizia dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione da Covid-19 e di garantirne il potenziamento dell'organico per le operazioni di controllo e presidio del territorio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 40 e dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione dei 380 allievi della Guardia di finanza bandito con decreto del Generale della Guardia di Finanza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale- n. 38 del 15 maggio 2018- 4° serie speciale- n. 38.
2. Al reclutamento degli allievi di cui al comma 1 si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, anche mediante procedure semplificate di formazione.
3. Le procedure di cui al comma 2 si applicano anche per il reclutamento degli allievi agenti della Polizia di Stato risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del decreto-legge n. 135/2018, convertito con legge n. 12/2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.”

Russo P.



74-ter.04

A.C. 2463 Emendamento

Articolo 74-~~quater~~^{ter}

Dopo l'articolo 74-~~quater~~^{ter} aggiungere il seguente:

74-~~quinqies~~^{quater}

(riduzione dell'IVA per i tour operator)

1. All'art. 74-ter del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

"5-ter. Per le prestazioni di cui ai precedenti commi 5 e 5-bis, alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, in base alle modalità stabilite con decreto del Ministero delle Finanze, di determinare l'imposta dovuta in proporzione all'aliquota applicata sugli acquisti di beni e servizi erogati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori".

2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.


D'Attis

74-ter. 02

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 74-ter

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

«Articolo 74-quater

(Arruolamento temporaneo Allievi Agenti Polizia di Stato)

1. Al fine di garantire il potenziamento di organico della Polizia di Stato e consentire l'eventuale supporto alle operazioni future di controllo e presidio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4 serie speciale – n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.
2. Al reclutamento si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del Decreto Legge n. 135/2018, convertito con legge n. 12/2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul fondo di cui all'art. 126.»

LOLLOBRIGIDA

PRISCO

DONZELLI

FERRO

DEIDDA

GALANTINO

CIRIELLI

TRANCASSINI

LUCASELLI

RAMPELLI

74-ter. 03



Camera dei Deputati

Il deputato Onorevole

A.C. 2463

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 74-ter, inserire il seguente:

«Art. 74-quater

(Potenziamento risorse umane nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del COVID-19, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo».

On. Edmondo Cirielli

Sen. Cirielli
TRAUCASSINI
RAMPELLI
LUCASECCI

74-ter. 04

C. 2463 Governo, approvato dal Senato


(DL 18/2020)

75

AC 2463
EMENDAMENTO

ART. 75

Al comma 1, dopo le parole: «in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale», inserire le seguenti: «e da quelle in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.».


LOLLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPELLI, LUCARELLI

75.1

02463

Emendamento

All'art. 75, comma 1, dopo la parola "cittadini" inserire le seguenti: ", liberi professionisti".

Cassinelli, Pittalis, Siracusano

75.2

Emendamento

BENIGNI, PEDRAZZINI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

Articolo 75

1. Dopo il comma 5 si è aggiunto il seguente "6. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ordini e collegi professionali, in quanto non inserite nel conto economico consolidato e nella contabilità generale dello Stato, possono acquistare beni e servizi informatici, selezionando l'affidatario tra almeno due operatori economici, senza ulteriori condizioni e applicando, in via preferenziale, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e, a tal fine, beneficiare dei finanziamenti agevolati per l'acquisto delle attrezzature necessarie per consentire ai dipendenti

75.3

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

76

EMENDAMENTO ALL'ART. 76

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 76-bis

(Servizio di Consulenza e Supporto Psicologico)

1. Presso i presidi ospedalieri è istituito un Servizio di Consulenza e Supporto Psicologico destinato al personale sanitario e socio-sanitario per tutta la durata dell'emergenza e per i 6 mesi successivi alla fine della stessa.
2. Con decreto del Ministero della Salute, da adottare entro sette giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.».».


BELLUCCI


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASELMI

76.01

C. 2463 Governo, approvato dal Senato

(DL 18/2020)

77

Emendamento

SILLI, PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SORTE

Articolo 77

1. L'art. 77 è sostituito dal seguente: *“1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, i servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati, le istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, e le fondazioni ITS di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie e istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.”*

77.1

C.2463

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:

«Art. 77 – bis

(Pulizia straordinaria degli ambienti delle istituzioni formative)

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 809.740 euro nel 2020. Le risorse di cui al periodo precedente, sono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero degli allievi iscritti presso le istituzioni di cui al presente articolo nell'anno formativo 2019/2020.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

»
Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti,

PELLA, PRESTIGIACOMO, RUSSO, D'ETTORE, MANDELLI, OCCHIUTO, CANNIZZARO,
D'ATTIS

77.01

AC 2463

Dopo l'articolo 77, è inserito il seguente:

<<Articolo 77 bis

(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)

1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.>>

maestro *fr* *fr*
DELLA FRERA, RUSSO, D'ETTORE, PRESTIGIACOMO, MANDELLI, OCCHIUTO,
CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS
fr *fr* *fr* *fr* *fr* *fr*

77.02

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

78

A.C.2463

EMENDAMENTO

Articolo 78

Apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, capoverso 4-bis, le parole "15 giugno" sono sostituite dalle seguenti "15 maggio".

2. Al comma 3-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva l'autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, rilasciata entro sette giorni dalla presentazione della richiesta, per la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è altresì consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all'articolo 15 comma 3 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016. Nel caso di utilizzo agronomico di siero puro, la gestione del prodotto viene equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti da allevamento".

3. Dopo il comma 3-novies sono aggiunti i seguenti:

3-decies. Tutti gli adempimenti, comprese le visite mediche, dei pescatori esercenti la pesca professionale in acque marittime, interne e lagunari, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore del presente decreto- legge e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020.

3 - undecies. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10 La resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate»;

Conseguentemente è aggiunto il seguente comma «10 bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. Con lo stesso decreto sono definite la durata temporale e le modalità della deroga».

3- duodecies. All'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:
2. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura i prodotti di cui al comma 1, il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

78.11.

Conseguentemente, all'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante «Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma» la lettera a) è così sostituita:

a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:

- i. «prodotto lavato e pronto per il consumo», o;
- ii. «prodotto lavato e pronto da cuocere»;
- iii. «prodotto pulito e pronto per il consumo», o «prodotto pulito e pronto da cuocere», per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77.

3 – *terdecies*. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali è necessaria valorizzazione e promozione, il Governo è delegato a definire, nel breve periodo, una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.

3 – *quaterdecies*. Al sesto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni, le parole “entro il termine di tre mesi”, sono sostituite dalla seguenti: “entro il termine di sei mesi”. Tali disposizioni si applicano a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3 – *quindiesdecies*. Al fine di favorire l'emersione di prestazioni da lavoro dipendente in agricoltura non denunciate, per ogni operaio agricolo a tempo determinato impiegato per almeno 182 giornate di lavoro annue è riconosciuto, per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 182, lo sgravio totale dei contributi previdenziali a suo carico. Alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.

3 – *sexdecies*. Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di applicazione del comma 3– *quindiesdecies*.

3 - *septdecies*. Allo scopo di consentire il monitoraggio delle produzioni lattiero casearie realizzate sul territorio nazionale, i primi acquirenti di latte crudo vaccino e ovi-caprino, così come definiti all'articolo 151, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, i commercianti dello stesso e i titolari dei caseifici dove si producono formaggi ottenuti con latte della stessa origine, sono tenuti a registrare tutte le operazioni di carico e scarico della materia prima latte in apposito registro telematico istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Sia le entrate che le uscite per vendita o trasformazione della materia prima latte, nonché di semilavorati a base di latte destinati alla fabbricazione di prodotti lattiero caseari, sia di provenienza nazionale che comunitaria a da Paesi Terzi, devono essere registrate nel supporto telematico entro sette giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni stesse.

78.1%.

3 - octdecies. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

3 - noniesdecies. Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto dal comma 3 - septdecies, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di da euro 10.000 a euro 60.000; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite dal decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di latte ovicaprino non registrati superiori a 500 ettolitri si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da 7 a 30 giorni. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3 - deciesdecies. Al fine di preservare l'immagine, la reputazione e il valore dei prodotti di cui al Regolamento UE 1151/2012, con particolare riferimento alla fase di commercializzazione e vendita al consumo, sono vietate le pratiche commerciali svalorizzanti dei prodotti DOP, IGP, STG agricoli e alimentari. È in particolare vietato:

- a) il posizionamento di vendita di prodotti DOP e IGP nella gamma "primo prezzo", ovvero nelle linee commerciali "low cost";
- b) porre in vendita prodotti DOP e IGP a un prezzo normalmente praticato (quindi non ridotto per effetto di promozioni o campagne temporalmente limitate) inferiore a quelli medi di mercato dei prodotti generici (non DOP e IGP) paragonabili per merceologia, formato di vendita e caratteristiche, facendo anche riferimento ai prezzi rilevati dalle principali Camere di Commercio italiane (prezzo di cessione all'ingrosso) per questi prodotti;
- c) prevedere per le DOP e IGP "da ricorrenza" o comunque che hanno campagne di vendita molto limitate nell'arco dell'anno, una regolamentazione delle promozioni basate sul prezzo, limitandone sia la durata in termini relativi e assoluti sia l'entità a livello di percentuale di riduzione del prezzo.

Le modalità attuative del presente articolo sono definite con decreto non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

GAGNARLI, CADEDDU, CASSESE, CILLIS CIMINO, DAGA, DEL SESIO, GALIZIA,
GALLINELLA, LOMBARDO, LOVECCHIO, MAGLIONE, ALBERTO MANCA, MARZANA,
PARENTELA, PIGNATONE

DONNO

78.11

A.C. 2463 Emendamento


Articolo 78

Dopo il comma 1-sexies aggiungere il seguente:

1-septies. Al fine di ridurre gli impatti dell'emergenza da COVID-19 sulle imprese interessate al fermo biologico di pesca, sono adottate le seguenti misure:

- a) per l'anno 2020 le giornate di fermo delle attività per l'emergenza sanitaria sono considerate nel computo delle giornate di fermo biologico della pesca;
- b) in sede di attuazione del regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio le imprese provvedono a determinare un plafond di giornate di pesca annuali consentite, la cui gestione avviene in base alla responsabile autodeterminazione aziendale, preventivamente e puntualmente comunicata;
- c) in sede di attuazione del regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio i divieti di pesca, ivi compresi quelli settimanali, tengano conto dei tempi di trasferimento delle imbarcazioni al di fuori delle aree di divieto o del GSA di riferimento".

Rossello, Ripani, Nevi



78.2


A.C. 2463 Emendamento

Articolo 78

Dopo il comma 1-sexies aggiungere il seguente:

1-septies. Alle imprese del settore florovivaistico che hanno dovuto ridurre o interrompere interrotto produttiva e commerciale a seguito dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 è concesso un contributo straordinario calcolato in proporzione al minor volume di affari realizzato rispetto agli stessi periodi temporali dell'anno precedente. All'indicazione del minor volume di affari si procede mediante autocertificazione resa dai titolari delle imprese ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000. Il contributo di cui al presente comma, sul quale può essere prevista anche un'anticipazione, è concesso nel limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020, sulla base di criteri e modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, come temporaneamente modificate dal Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con le comunicazioni 13 e 19 marzo 2020. Al relativo onere, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Nevi, Spena, Paolo Russo



78.3

A.C. 2463 Emendamento


Articolo 78

Dopo il comma 1-sexies aggiungere il seguente:

1-septies. Alle imprese agricole autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica e risultanti regolarmente inserite e attive sul Repertorio nazionale dell'agriturismo istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 giugno 2014, è concesso un contributo straordinario per ogni mancata presenza determinata dalla differenza tra le presenze effettive del periodo gennaio - giugno 2019 e quelle del medesimo periodo del 2020. Le mancate presenze sono quantificate sulla base delle comunicazioni effettuate alle competenti Questure ai sensi della normativa sulla sicurezza pubblica. È altresì concesso un contributo straordinario per mancata presenza alle altre aziende agrituristiche che non offrono servizio di alloggio. In quest'ultimo caso, per il calcolo della mancata presenza, si adotta la percentuale di riduzione media a livello regionale rilevata per le strutture con alloggio. Il contributo di cui al presente comma può essere finalizzato allo sviluppo di azioni di multifunzionalità nel settore dell'ospitalità agroturistica, con particolare riferimento allo sviluppo di modalità di fruizione alternative dei servizi scolastici, nonché per strutture rurali di Pronto soccorso sanitario. Il contributo di cui al presente comma, sul quale può essere prevista anche un'anticipazione, è concesso nel limite di spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2020, sulla base di criteri e modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, come temporaneamente modificate dal Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con le comunicazioni 13 e 19 marzo 2020. Al relativo onere, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Spesa, Nevii Paolo Russo

78.4



A.C. 2463 Emendamento

Articolo 78

Dopo il comma 1-sexies aggiungere il seguente:

1-septies. A far data dall'8 marzo 2020 e sino al 30 aprile 2020 le Regioni Campania, Lazio e Puglia provvedono al ritiro del latte di bufala eccedente presso gli allevamenti che riforniscono caseifici concessionari del marchio comunitario DOP Mozzarella di bufala campana, per destinarlo ad alimento per le filiere animali o ad altra finalità che ne consenta un utile impiego, secondo modalità previste da un decreto che il Ministro delle politiche alimentari e forestali da adottare entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Gli acquisti di prodotto da parte dei trasformatori a prezzi inferiori di oltre il 10 per cento rispetto al prezzo contrattualmente stabilito costituiscono pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019. Per le finalità del presente comma sono stanziati risorse nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020 da erogare alle citate regioni in proporzione alle quantità di prodotto ritirato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lett. b), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

Paolo Russo, Spina, Neri

78.5

AC 2463

EMENDAMENTO

Art. 78

VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO, PATASSINI, ANDREUZZA, BINELLI, COLLA, DARA, GALLI, GUIDESI, PETTAZZI, PIASTRA, SALTAMARTINI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo il comma 1-sexies, inserire i seguenti:

«1-septies. All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la parola: "5.000", è sostituita dalla seguente: "10.000" ovunque ricorra;
- b) al comma 14, lettera a), dopo le parole "strutture ricettive", sono inserite le seguenti: "e delle imprese turistiche" e le parole: "di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori e delle imprese del settore agricolo;
- c) al comma 14, la lettera b) è soppressa.

1-otcies. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" inserire le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione".».

78.6

A.C. 2463 Emendamento

Articolo 78

Dopo il comma 1-sexies aggiungere il seguente:

1-septies. Ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione della sua elevata capacità mutagenica e per impedire la diffusione di ceppi derivati in ambito zootecnico, sono adottate le seguenti misure:

1) sono sospese sino al 30 giugno 2020 le visite presso gli allevamenti degli ispettori del Corpo Veterinario e della Aziende sanitarie locali, nonché dei veterinari liberi professionisti. Se gli interventi di cui al precedente periodo non possono essere derogati o sia richiesta la presenza costante del veterinario, è fatto obbligo agli incaricati di sottoporsi ad esame preventivo per l'individuazione del COVID-19;

2) il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in concorso con gli enti di ricerca competenti, individua batteri appartenenti alla classe dei firmicutes (*B. Licheniformis*, *B. subtilis*) da somministrare negli allevamenti quali batteri bersaglio idonei ad impedire in tali ambiti la diffusione di forme mutate del COVID-19

Caon

78.7

A.C.2463

EMENDAMENTO

Articolo 78

Dopo il comma 1-novies, aggiungere i seguenti:

1-decies. Al fine di garantire liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura, colpite dall'emergenza COVID-19, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'art. 33, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, riferiti agli anni 2017-2018-2019, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio.

1-undecies. Gli aiuti di cui al comma 1- *decies* sono corrisposti a favore dei soggetti beneficiari, individuati all'interno della graduatoria adottata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito Ministero, attraverso il sistema bancario. A tal fine, il Ministero provvede a definire tempestivamente, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del sistema bancario, i criteri e le modalità per assicurare la fruizione di tali aiuti da parte dei soggetti beneficiari.

1-terdecies. Entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, sono altresì concluse le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di arresto temporaneo dell'attività di pesca, di cui all'art. 78, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n° 18, causate dall'emergenza COVID-19 per l'annualità 2020.

1-quaterdecies. Tutte le somme che, in seguito ai controlli effettuati successivamente all'erogazione, non risultano certificabili secondo le disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, sono coperte mediante il corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'art. 78, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n° 18.

Galizia, Berti, Bruno, De Giorgi, Di Lauro, Giordano, Grillo, Ianaro, Papiro, Penna, Scerra, Spadoni, Torto, Volpi, Gagnari, Cadeddu, Casse, Cillis Cimino, Daga, Del Sesto, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Donno

78.8

Emendamento

Articolo 78

INCERTI, CENNI, CRITELLI, DAL MORO, MARTINA, PEZZOPANE

Al comma *2-quinquiesdecies* dopo le parole “I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti” inserire le seguenti: “e quelli di cui all’articolo 60 del presente decreto”.

RELAZIONE

Considerato che il settore florovivaistico è senza dubbio quello, tra i settori agricoli, più colpito dagli effetti del coronavirus in termini di perdita di fatturato rispetto agli anni precedenti, si ritiene necessario riferire il differimento al 31 luglio 2020 già disposto per tale settore dall’attuale previsione del comma *2-quinquiesdecies* anche ai versamenti dovuti, in base all’articolo 60 del decreto-legge n. 18 del 2020, entro il 20 marzo, termine che il decreto-legge n. 23 del 2020 ha posticipato al 16 aprile.

In tal modo, fermo restando l’obbligo di assolvere pienamente agli obblighi di versamento alla ripresa dei termini, si allevia il peso della mancanza di liquidità che grava sulle imprese del settore florovivaistico.

78.9

EMENDAMENTI

Articolo 78

Dopo il comma 4 novies, è inserito il seguente:

“4 decies. Attesa l'impossibilità di svolgere l'attività di pesca vista la difficoltà a mantenere a bordo l'adeguata distanza di sicurezza e considerate le perdite economiche riscontrate nel settore, al fine di garantire il sostegno all'attività della pesca per l'anno 2020 sono sospese le disposizioni stabilite dal D.M. n. 13128 del 30 dicembre 2019 con cui è stabilita l'interruzione temporanea delle attività di pesca”.

① *[Handwritten signature]* ²³ *[Handwritten signature]*
ACQUAROLI, TRANCIASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

LUCA *[Handwritten signature]*
DE CARO
[Handwritten signature]

78.10

EMENDAMENTO

Articolo 78

dopo il comma 4-novies aggiungere i seguenti:

“4-decies. Al fine di assicurare la continuità aziendale delle imprese della pesca e di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, il contributo riconosciuto per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, per l'anno 2018, di cui all'articolo 1, comma 121 della legge 27 dicembre 2017, n. 215 e per l'anno 2019 di cui all'articolo 1, comma 673 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è erogato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-undecies. Per i lavoratori dipendenti da imprese di cui al comma 4-octies, il contributo riconosciuto per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per l'anno 2018, di cui all'articolo 1, comma 346 della legge 11 dicembre 2016, come modificato dall'articolo 1, comma 135 della legge 27 dicembre 2017, n. 215 e per l'anno 2019 di cui all'articolo 1, comma 674 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è erogato con le modalità di cui al comma 4-octies”.

Mulè



78.11

EMENDAMENTO

All'articolo 78, il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

“3-ter. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroindustriali italiane, le regioni e le province autonome agevolano l'uso di latte italiano anche nella lavorazione di prodotti a base di latte, di prodotti derivati dal latte e nei sottoprodotti del latte derivanti da processi di trattamento e trasformazione negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le regioni e le province autonome definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui devono attenersi i gestori degli impianti a biogas.”

Ferraioli



78.12

AC 2463

EMENDAMENTO

Articolo 78

All'art. 78, dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente comma:

“3-quater. Nel rispetto di quanto previsto da Covid-19 sono consentite, anche in funzione di prevenzione da incendi boschivi e di allerta di eventuali rischi idrogeologici, in fondi agricoli e in orti privati, attività di allevamento di animali da cortile e coltivazione di prodotti agricoli destinati al consumo familiare.”

Ferraioli



78.13

C 2463

Art.78

Al comma 3.ter sopprimere le parole da :“ fatta salva l ‘ autorizzazione “
fino alla fine del comma.

On. Benedetti Silvia

78.14

Art. 78

(Misure in favore del settore agricolo e della pesca)

Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:

«3-decies. Alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo, in forma di voucher, di importo non superiore ad euro 10.000 finalizzato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per l'espletamento degli adempimenti periodici di natura contabile e fiscale, per gli adempimenti inerenti ai lavoratori dipendenti nonché per quelli relativi a servizi tecnici di supporto alla gestione dell'attività agricola, per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte di soggetti a ci abilitati e sulla base di un rapporto contrattuale già in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo. Il contributo è erogato, a fronte della presentazione del documento fiscale relativo allo specifico servizio ricevuto e della documentazione che ne attesti il regolare pagamento, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. Per l'attuazione del presente comma è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020».

On. Zennaro

Antonio Zennaro

78.15

AC 2463

Art. 78

(Misure in favore del settore agricolo e della pesca)

a) dopo il comma 3-novies, inserire il seguente:

«3-decies. Per l'anno 2020 e 2021, è sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi». Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

On. Zennaro

Antonio Zennaro

78.16

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 78

All'articolo 78, dopo il comma 4-novies, inserire il seguente:

«4-decies. Attesa l'impossibilità di svolgere l'attività di pesca per effetto della difficoltà di garantire a bordo delle imbarcazioni il rispetto dell'adeguata distanza di sicurezza, in considerazione delle perdite economiche riscontrate nel settore, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, è riconosciuta in loro favore, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 673, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio delle annualità 2018 e 2019».

LOLEBRIGIDA

ACQUAROLI

Luca DE CARLO

TRANCASSINI

RAMPELLI

LUCASELLI

78.17

Dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:

Art. 78-bis (Proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi)

1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, alla acquacoltura, alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente in essere, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione per trenta anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali di cui al comma 1 l'estensione della durata della concessione demaniale per il periodo di cui al medesimo comma 1.

On. Zennaro

Antonio Zennaro

78.01

Emendamento

Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:

Articolo 78-bis

(Misure per la maggiore Tutela del latte, della Mozzarella di bufala DOP, della Mozzarella di latte di bufala e della Bufala Mediterranea Italiana)

1. Ai fini della maggiore tutela del patrimonio zootecnico nazionale della Bufala Mediterranea Italiana di cui alla Legge 27 dicembre 2002, n. 292, nonché per assicurare maggiore tutela del consumatore sulla salubrità e sulla tracciabilità del latte e della Mozzarella di Bufala campana DOP e della mozzarella di latte di bufala, nell'ambito dei regimi di garanzia della salute e della qualità disposti dal Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e dal regolamento (ce) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari Forestali ed il Ministro della Salute provvedono ad adottare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della citata legge 27 dicembre 2002, n. 292 ed attraverso l'applicazione delle specifiche disposizioni di cui : a) all'articolo 1, comma 1073 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, al Regolamento (CE) n. 852/2004, b) al Regolamento UE 2016/429 , c) al Regolamento UE 2017/625 , nuovi piani straordinari di intervento per il contenimento e l'eradicazione delle patologie infettive ed infestive del bestiame bufalino, con la piena applicazione dei Regolamenti UE e prevedendo l'uso dei vaccini per la lotta alla brucellosi della bufala mediterranea italiana ;

2. Ai fini della lotta alla contraffazione ed alla frode in commercio nel settore del latte di bufala e dei prodotti lattiero caseari bufalini, nell'ambito delle norme di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116 e del regime di cui al Regolamento UE 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Ministro della Salute , da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla definizione di nuovi piani straordinari d'intervento e di controlli incrociati sul latte e sulla Mozzarella di bufala campana DOP e di tutti i prodotti lattiero caseari bufalini anche nondop."

Sarro



78.02

EMENDAMENTO

Articolo 78

Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

“Art. 78-bis
(Misure in favore del settore florovivaistico.)

1. In favore dei produttori florovivaisti, gravemente danneggiati dall'emergenza epidemiologica dal COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato «Fondo per il sostegno al settore florovivaistico», con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte ai danni diretti e indiretti e alla perdita di reddito causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.”

Mulè

78.03

A.C.2463

EMENDAMENTO

Articolo 78

Dopo l'articolo 78, aggiungere i seguenti:

78 bis

(Misure urgenti di sostegno al settore ippico in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, che ha imposto la sospensione delle gare ippiche sull'intero territorio nazionale, e della conseguente necessità di intervento a supporto della filiera ippica nazionale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, fino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e comunque non oltre al 31 dicembre 2020, limitatamente al periodo di mancato e/o ridotto svolgimento delle corse ippiche, ad erogare, nel rispetto della Comunicazione C(2020)1863 della Commissione U.E., un contributo mensile ai proprietari dei cavalli, agli allevatori, agli allenatori, quantificato forfettariamente per cavallo attivo nel biennio 2018-2019. La ripartizione fra gli aventi diritto che saranno individuati terrà conto delle percentuali di ripartizioni previste dai vigenti regolamenti delle discipline di corsa. Un contributo forfettario potrà essere dato anche ai fantini e ai *driver*, se in attività, secondo il livello dei premi percepiti nel medesimo biennio e se non beneficiano di altre forme di sostegno. I contributi assegnati ai sensi del presente comma sono sottoposti al medesimo regime fiscale vigente per l'assegnazione dei premi. L'individuazione dei cavalli in attività ai sensi del primo periodo, la determinazione concreta dei contributi da erogare ai singoli aventi diritto e le ulteriori modalità di attribuzione del contributo, anche tramite l'utilizzo dello strumento di cui al comma 2, sono stabilite con decreto del competente direttore generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento, mediante l'utilizzo di conti correnti bancari da attivarsi presso uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti tesoriери, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della *COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19 (2020/C 108 I/01)*, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.

3. All'onere derivante dal comma 1 del presente articolo, non inferiore ad euro 6 milioni di euro per ciascun mese di inattività, o pro-quota, a partire dal mese di marzo 2020, e per il periodo di sospensione delle gare ippiche nazionali, e comunque non oltre al 31 dicembre 2020, per un massimo quindi di 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, in ragione di mese, delle risorse già appostate alla Missione 9 - Agricoltura, programma 9.6 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, azione 5 - Interventi a favore del settore ippico, Capitoli 2295 e 2298 dello stato di previsione del

78.041.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2020. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 78-ter

(Disposizioni urgenti per la valorizzazione del settore dell'olio di oliva di qualità artigianale)

1. Al fine di consentire la distinzione commerciale delle imprese olearie a carattere artigianale, è definita come impresa artigiana olearia, l'unità produttiva avente i requisiti di cui al comma 2 ed in cui si procede all'estrazione dell'olio dalle olive in conformità alle normative comunitarie e nazionali vigenti ed in particolare a quelle relative all'igiene degli alimenti, alla sicurezza del lavoro, alla tutela dell'ambiente, al fine di fornire le necessarie informazioni sull'identità, la qualità e la tracciabilità del prodotto.
2. Nell'impresa artigiana olearia deve essere collocato il frantoio, la centrifuga o i sistemi equivalenti per il processo estrattivo, gli idonei contenitori per lo stoccaggio del prodotto, nonché le appropriate attrezzature necessarie per la collocazione dell'olio nei contenitori, per l'imbottigliamento e per il confezionamento, ai fini della commercializzazione del prodotto.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le caratteristiche tecniche dei locali adibiti alla lavorazione delle olive e degli oli.
4. Nelle imprese olearie artigiane il responsabile della conduzione tecnica del frantoio è il Mastro oleario. Esso può coincidere con il titolare dell'impresa. In caso di persona diversa dal titolare dell'impresa, questa si adegua alle direttive del titolare, operando nei limiti delle deleghe conferitegli.
5. Il mastro oleario coordina:
 - a) la gestione del magazzino e dei registri;
 - b) la fase di molitura;
 - c) la fase di confezionamento;
 - d) la gestione, l'utilizzo e lo smaltimento dei sottoprodotti della lavorazione, in particolare dell'acqua di vegetazione e della sansa.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad istituire e gestire gli Albi regionali dei Mastri oleari.
7. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l'albo nazionale dei Mastri oleari in cui confluiscono i dati degli Albi regionali.

78.04/1.

8. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze e dei principi generali previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, favoriscono la formazione dei mastri oleari e curano lo svolgimento di specifici corsi di formazione. Detti corsi sono a carattere propedeutico per i possessori di un diploma di istruzione media di secondo grado e carattere tecnico-pratico per coloro che hanno ottenuto l'attestato finale di frequenza del corso propedeutico o che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 23 giugno 1999, ad esclusione del diploma della scuola dell'obbligo. Per la partecipazione ai corsi deve essere posseduto, in ogni caso, il requisito dell'idoneità morale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 23 giugno 1999.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono la durata dei corsi, le modalità di svolgimento ed i relativi programmi. Ai bandi per la realizzazione delle attività formative di cui al comma 8, possono partecipare consorzi di imprese o loro associazioni professionali, temporaneamente associate con enti di formazione accreditati, nel rispetto della vigente normativa in materia, con specifiche e documentate competenze nella trasformazione dei prodotti agricoli e dotati di laboratori ed apparecchiature per le specifiche attività formative. Lo svolgimento della parte tecnico-pratica dei corsi deve, comunque, essere effettuata presso le imprese olearie. L'attestato rilasciato al termine del corso tecnico-pratico costituisce titolo per la iscrizione nell'Albo regionale dei mastri oleari.

10. Fatte salve le disposizioni Europee e nazionali vigenti in materia di denominazione di vendita e di informazioni delle categorie di olio da utilizzare nelle etichette degli oli di oliva, in particolare le norme di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012

relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, gli oli di oliva realizzati secondo le disposizioni recate dal presente articolo possono utilizzare nelle etichette di vendita, la qualifica "Artigianale" unita alla categoria cui l'olio di oliva appartiene.

11. Il termine Artigianale e la denominazione formata dalla categoria dell'olio di oliva e dalla menzione Artigianale, sono riservati ai soli oli di oliva che rispettano le norme recate dal presente articolo.

12. L'utilizzo della denominazione riservata di cui al comma 11 è concessa, su richiesta degli interessati, ai soggetti iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 7.

13. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le autorità regionali competenti sono incaricate di effettuare i controlli sul corretto utilizzo della denominazione riservata di cui al presente articolo.

14. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, possono chiedere l'iscrizione all'Albo regionale dei mastri oleari, i soggetti che negli ultimi cinque anni precedenti hanno svolto i compiti attribuiti al mastro oleario ai sensi del comma 4.

78. OL. 1.

Art. 78 - quater

(Introduzione della denominazione olio extravergine di oliva di qualità eccellente)

1. Al fine di fornire ai consumatori maggiori opportunità di scelta per prodotti agricoli ed alimentari aventi caratteristiche qualitative oggettivamente più elevate rispetto ai requisiti di base previsti dalla loro appartenenza alle categorie merceologiche di riferimento, nonché per contribuire al rafforzamento delle produzioni di qualità e migliorare la competitività dei produttori primari, è istituito, anche per gli scopi di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, un regime di qualità dell'olio extravergine di oliva, denominato "sistema nazionale di gestione per l'eccellenza dell'olio extravergine di oliva".

2. Il sistema di gestione di cui al comma 1 si conforma ai seguenti criteri:

- a) la specificità dell'olio tutelato dal regime deriva da obblighi tassativi che garantiscono:
 - 1) caratteristiche specifiche dell'olio, segnatamente per quanto concerne gli aspetti nutrizionali e salutistici;
 - 2) particolari metodi di produzione;
 - 3) determinate qualità dell'olio sono significativamente superiori alle norme commerciali correnti in termini salute delle piante, risparmio di risorse, tutela ambientale;
- b) il regime è aperto a tutti i produttori;
- c) il regime prevede un disciplinare nazionale di produzione vincolante esteso dalla coltivazione delle olive alla messa in commercio dell'olio extravergine tutelato dal sistema, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche competenti o da un organismo di controllo indipendente;
- d) il regime è trasparente e assicura una tracciabilità completa del prodotto.

2. Nel disciplinare di cui al comma 1, lettera c), devono essere contenuti anche i criteri per consentire che, in caso di vigenza di ulteriori regimi di certificazione applicati al medesimo prodotto, così come disposto dalle norme internazionali di normazione per i sistemi di gestione della qualità, si possa pervenire ad un sistema di gestione integrato e se le verifiche di conformità ai relativi disciplinari sono condotte da una unica autorità pubblica o un unico organismo di controllo, tali verifiche possano essere eseguite secondo i principi della "verifica ispettiva congiunta". In caso le verifiche sono effettuate per i differenti disciplinari, da due o più autorità pubbliche o da due o più organismi di verifica ispettiva, questi possano collaborare solidalmente effettuando i controlli secondo i criteri della "verifica ispettiva collegiale".

3. Gli oli extravergine di oliva che soddisfano i requisiti previsti dal disciplinare nazionale di produzione possono recare sulle etichette di vendita il marchio di qualità "olio extravergine di oliva di qualità eccellente". Il marchio è di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è rilasciato, su richiesta, ai produttori che adottano il sistema di gestione di cui al comma 1.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disposte le misure attuative del presente articolo, in particolare sono disposti l'adozione del disciplinare nazionale di cui al comma 1, lettera c) ed i criteri attuativi dei principi di cui al comma 2.

78.04.1.

78 quinquies

(Misure di semplificazione nei rapporti socio-cooperativa)

Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 30 , comma 4 ter e , 31 comma 3 ter del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276, secondo le regole stabilite nello statuto e nei regolamenti della cooperativa.

Gagnarli, Cadeddu, Casese, Cillis Cimino, Daga, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone

DONNO *Donno*

78.041.

EMENDAMENTO

AC 2463

Articolo 78

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 78-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'AGEA, nonché tutti gli altri Organismi Pagatori regionali, sono autorizzati al pagamento, nella misura massima del 60%, di tutti i premi connessi alle misure a superficie, ivi compresi quelli relativi alle annualità 2017-2018-2019, anche in deroga agli eventuali codici ostativi eventualmente riscontrati nell'elaborazione di ogni singola richiesta.»


DEIDDA

TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCARELLI

78.05

EMENDAMENTO

AC 2463

Articolo 78

Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:

«Art. 78-bis

(Misure straordinarie a sostegno del settore florovivaistico)

1. Sono sospesi, in deroga alla normativa nazionale vigente, i costi dello smaltimento di rifiuti derivanti da lotti invenduti di fiori recisi e di piante prodotte nei complessi di serre e di vivai a fini commerciali tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020.
2. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo nazionale, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020 le cui risorse sono destinate a interventi indirizzati a sostenere i danni diretti e indiretti e la perdita di reddito dei produttori florovivaistici derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.».
4. Alla copertura degli oneri previsti dal primo comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, conseguentemente alla copertura degli oneri di cui al secondo comma si provvede con relativa riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

CARETTA

GIABURRO

TRANCASSINI

RAMPELLI

LUCASELLI

78.06

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 78

Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

«Articolo 78-bis

(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)

1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80% del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.
2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2020:
 - a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20% del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;
 - b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20% del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019 - gennaio 2020.
3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 1 mese dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 3.000 milioni per il 2020, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

LOLLOBRIGIDA

TRANCASSINI

RAMPELLI

LUCASELLI

78.07

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 78

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 78-bis

(Proroga dell'efficacia dei decreti sull'indicazione del paese d'origine di alimenti)

1. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

2. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

3. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

4. I termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

LOLLOBRIGIDA

FRANCASSINI

RAMPELLI

LUCASELLI

78.08

A.C.2463 Emendamento

Articolo 78

Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

Articolo 78-bis

(Proroga della durata delle concessioni balneari)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 nr. 145 dopo il comma 682 aggiungere i seguenti:

682-bis Al fine di garantire la continuità nella tutela e nella custodia delle coste italiane affidate in concessione, i provvedimenti di anticipata occupazione di cui all'art. 38 del regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327 rilasciati per la stagione balneare 2019 sono validi ed efficaci sino al 30 ottobre 2023, a condizione che il titolare del provvedimento di anticipata occupazione abbia depositato entro il 31 dicembre 2018 una istanza di rinnovo o di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e che il relativo procedimento amministrativo non si sia concluso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

682-ter Le subconcessioni di cui all'art. 45-bis del regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327, vigenti alla data del 31 dicembre 2019, sono valide ed efficaci sino al 31 dicembre 2023, salvo diversa volontà del concessionario.

Bergamini *Spena* *OCCHIUTO*, *RUSSO*, *MANDELLI*, *PRESTIGIACOMO*, *D'ETTORE*,
CANNIZZARO, *PELLA*, *D'ATTIS*, *GIACOMETTO*

78.09

C.2463 Emendamento

Articolo 78

Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

Articolo 78-bis

(Ampliamento della flessibilità in materia di lavoro nei settori agricolo e agroalimentare)

1. Limitatamente alle imprese del comparto agricolo e del sistema agroalimentare, al fine di sostenere l'impatto che emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, nonché per assicurare, in particolare nel settore della distribuzione agroalimentare l'opportuno ricambio dei lavoratori, anche ai fini della tutela della loro salute, mediante ampliamento degli strumenti di flessibilità in materia di lavoro, fino al 31 dicembre 2020 i limiti in materia di ricorso al contratto di prestazione occasionale, previsti dall'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificati dall'articolo 2-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono così derogati:

- a) per il prestatore il limite di cui alla lettera c) del comma 1 è innalzato a 5.000 euro;
- b) per l'utilizzatore il limite dei compensi di cui alla lettera b) del comma 1 è sospeso;
- c) i divieti di cui alle lettere a) e b) del comma 14 sono sospesi.

2. Le misure di cui al comma 1 si applicano esclusivamente alla manodopera aggiuntiva rispetto a quella presente nelle aziende individuate ai sensi del comma 1 alla data del 28 febbraio 2020. Restano ferme le limitazioni previste dall'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n.50 non derogate dal comma 1.

3. Per l'anno 2020, i soggetti titolari di Reddito di cittadinanza (RDC) di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono essere avviati al lavoro agricolo anche nei casi in cui tale attività non sia inserita nel proprio patto per il lavoro, secondo le modalità previste dall'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal presente articolo. In caso reiterato diniego, non adeguatamente motivato, si applicano le disposizioni per l'esclusione del RDC previste per legge. L'impiego nel lavoro agricolo, secondo le modalità previste dal presente articolo non comporta la riduzione o l'esclusione dal RDC.

4. Per l'anno 2020, gli stranieri titolari di permesso di soggiorno a seguito di richiesta di asilo, anche in attesa del riesame della relativa domanda, possono essere avviati al lavoro agricolo secondo le modalità previste dall'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal presente articolo. Il diniego all'esecuzione della prestazione, se non adeguatamente motivato, è valutato ai fini della concessione o della proroga della misura dell'asilo.

Luigi Di Maio
Spena, Nevi, Baroni, Zangrilli, Tartaglione OCCHIUTO, RUSSO, MANDELLI,
PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS, RUFFINO, GIACOMETTO

Luigi Di Maio
78.010

EMENDAMENTO

Articolo 78

Martina, Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, PEZZOPANE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

ART. 78-bis.

(Semplificazione in materia di vertical farming).

1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

"2. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura i prodotti di cui al comma 1, il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi. "

2. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante « Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma » la lettera a) è sostituita dalla seguente:

" a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:

i. « prodotto lavato e pronto per il consumo », o;

ii. « prodotto lavato e pronto da cuocere »;

iii. « prodotto pulito e pronto per il consumo », o « prodotto pulito e pronto da cuocere », per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77."

Relazione illustrativa

La disposizione mira a regolamentare e semplificare la vendita di prodotti ortofrutticoli coltivati nelle vertical farm. Le "Vertical Farm" sono definite come edifici energeticamente autosufficienti ideate per ospitare la coltivazione di specie vegetali a scopo alimentare attraverso sistemi di produzione agricola indoor interamente organica. La diffusione crescente di tali pratiche, anche in chiave futura, rende necessario un intervento legislativo in materia di quarta gamma. Il comma 1 quindi disciplina tale materia, facendo salve tutte le norme di igiene relative ai prodotti alimentari e estendendo il campo di applicazione della legge 13 maggio 2011, n. 77 anche ai prodotti ottenuti con sistemi di vertical farming che non necessitano di fasi di lavaggio e asciugatura. Il comma 2 provvede a modificare il decreto ministeriale attuativo della legge 77/2011 introducendo le diciture "prodotto pulito e pronto per il consumo", o "prodotto pulito e pronto da cuocere" per le confezioni dei prodotti di cui al comma precedente.

78.011

BENIGNI, PEDRAZZINI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

Articolo 78

Dopo l'articolo 78, è inserito il seguente:

Articolo 78-bis

1. Al fine di sostenere adeguatamente la ripresa dell'attività del comparto agricolo, ed in particolare del settore florovivaistico, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il fondo da ripartire denominato "Fondo per il rilancio dell'attività agricola in seguito all'emergenza COVID-19", con una dotazione iniziale di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, volto al finanziamento di una campagna promozionale presso i consumatori, i dettaglianti e la filiera professionale.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte ai sensi dell'articolo 126.

78.012

Emendamento

PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

C. 2463 Governo, approvato dal Senato

(DL 18/2020)

79

A.C.2463

ARTICOLO 79

Sopprimere i commi da 3 a 6 e l'ultimo periodo del comma 7

ZANELLA



79.1

Emendamento

Art. 79

MAGI

Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

Conseguentemente, al comma 7 sostituire la parola "500 milioni" con "50 milioni".

79.2

EMENDAMENTO

AC 2463

Articolo 79

Al comma 4 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «La nuova società prevista dal comma 3 dovrà farsi carico dei debiti nei confronti degli operatori turistici e dei clienti per biglietteria già emessa dalle precedenti società e i crediti vantati dagli Agenti Alitalia IATA su somme anticipate per acquisto Travelpass.»


DONZELLI


FRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASELLI

79.3

EMENDAMENTO

ART. 79

Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

«Articolo 79-bis.

(Differimenti di termini a salvaguardia degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili.)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19:
 - a) il termine di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale FER 4 luglio 2019 per l'entrata in esercizio impianti di produzione cui viene riconosciuta la tariffa incentivante di cui al decreto FER 23 giugno 2016 è prorogato di 240 giorni;
 - b) i termini di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale FER 23 giugno 2016 per l'entrata in esercizio impianti di produzione sono prorogati di 240 giorni;
 - c) le date delle procedure di asta e registro dal numero 3 al numero 7 della tabella n.1 dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale FER 4 luglio 2019 sono prorogate di 240 giorni;
 - d) le scadenze dei provvedimenti autorizzativi finali, dei pareri, nulla osta e ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedimenti di ogni tipo già rilasciati o/e assentiti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 per la realizzazione dei progetti in essi previsti, sono prorogate di 12 mesi.»

LOLLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

79.01

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

81

AC 2463

Emendamento

Articolo 81

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", garantendo in ogni caso che la campagna elettorale si svolga in un periodo in cui è consentita la massima partecipazione dei cittadini."

Cunial, Giannone

81.1

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

82

Emendamento

Articolo 82

Cunial

Sopprimerlo

82.1

Emendamento

Articolo 82

MANCINI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di attuare le misure straordinarie previste dal presente articolo e di consentire alle imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche di intraprendere ogni utile iniziativa come previsto al precedente comma 2, gli interventi di installazione, miglioramento, rinforzo o implementazione delle reti di comunicazioni elettroniche sono considerati servizi pubblici a rilevanza strategica perché tesi a rispondere all'aumento della relativa domanda di servizi e di traffico connessa all'emergenza COVID-19.

In ragione del fine perseguito, tutti gli interventi di cui al precedente periodo sono considerati indifferibili e urgenti, e non suscettibili di sospensione o di interruzione. È fatto comunque salvo l'obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente. In relazione a quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 103 del presente decreto, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati relativi ad interventi di installazione, miglioramento, rinforzo o implementazione delle reti di comunicazioni elettroniche, in scadenza dopo il 31 gennaio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020 o diverso termine successivo in cui è dichiarata formalmente la fine dell'emergenza da COVID-19.

2-ter. Nei casi di installazione delle infrastrutture, di cui all'articolo 87 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si applica la procedura semplificata prevista dall'articolo 87-bis del medesimo decreto legislativo. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere conforme al modello A di cui all'allegato n. 13 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ed il termine decorrente dalla presentazione della segnalazione di inizio attività previsto dall'articolo 87-bis del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 è di dieci giorni.

2-quater. Nei casi di installazioni finalizzate al rinforzo di infrastrutture preesistenti ovvero alla implementazione delle stesse tramite l'installazione di nuovi apparati, antenne o parabole, su infrastrutture passive preesistenti, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività anche nei confronti delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli destinati alla tutela ambientale, alla tutela idrogeologica, alla tutela della salute e alla tutela del patrimonio storico-artistico.

2-quinquies. I termini previsti dall'articolo 88 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 sono ridotti della metà.

2-sexies. Nei rapporti con gli uffici del Genio Civile è adottata la procedura semplificata di cui all'articolo 87-bis del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e si applicano i medesimi

82.21.

termini abbreviati previsti per le procedure con gli altri enti amministrativi di cui al comma 2-quinquies.

2-septies. In deroga a quanto previsto nel primo e secondo comma dell'articolo 103 del presente Decreto, considerata la rilevanza collettiva dell'interesse che gli interventi tendono a soddisfare, l'eventuale sospensione delle attività degli uffici pubblici competenti non sospende la decorrenza dei termini previsti per le pratiche di cui ai precedenti commi 2-ter, 2-quater e 2-sexies.

2-octies. I proprietari e gli amministratori di immobili sui quali sono installate infrastrutture di comunicazione elettronica o attraverso i quali si accede alle aree su cui sono installate le infrastrutture medesime, sono tenuti a consentire l'immediato accesso e utilizzo degli spazi necessari ai soggetti legittimati a svolgere l'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in tutti i casi di installazioni finalizzate al rinforzo di infrastrutture preesistenti ovvero alla implementazione delle stesse tramite l'installazione di nuovi apparati, antenne o parabole, su infrastrutture passive preesistenti, trattandosi di attività equiparabili a lavori di manutenzione straordinaria ed urgente rivolta a garantire il servizio di copertura alla collettività dei residenti di cui all'articolo 8, comma 4 bis, del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. L'accesso deve essere consentito anche per il regolare esercizio e manutenzione delle medesime infrastrutture. In caso di illegittimo impedimento, l'accesso è consentito con l'immediato ausilio della forza pubblica.

82.21.

Misure a sostegno del potenziamento delle infrastrutture di comunicazione elettronica e per la digitalizzazione delle infrastrutture

La situazione emergenziale in cui versa il Paese e i conseguenti provvedimenti assunti dal Governo per limitare gli spostamenti ai soli casi di necessità e urgenza hanno determinato un massivo ricorso al c.d. *Smart Working*; ciò si è tradotto in un aumento esponenziale del traffico dati cellulare di circa il +40%.

Sebbene al momento reggano, le reti e le infrastrutture di telecomunicazioni necessitano di urgenti interventi di potenziamento per far fronte ad esigenze di prossima immediatezza.

Ciò, al netto dell'ordinaria attività di (i) manutenzione, (ii) upgrade e (iii) completamento e implementazione dei programmi di sviluppo già in essere che non possono subire differimenti.

In questa direzione tende l'art. 82 del DL "Cura Italia" del 17 marzo 2020 il quale, nel fissare l'obiettivo di interventi finalizzati a "*far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni*", consente alle imprese che svolgono attività di fornitura e servizi di comunicazioni elettroniche di "*potenziare le infrastrutture*" per migliorare la capacità di rete e la qualità del servizio.

Per raggiungere questi obiettivi è indispensabile **consentire che la parte infrastrutturale sottesa alla capacità di copertura ed emissiva degli apparati si sviluppi e sia pronta per il potenziamento della rete.**

Ciò passa attraverso lo **snellimento e la semplificazione dei meccanismi autorizzativi** preposti allo sviluppo delle infrastrutture per telecomunicazioni, tanto più alla luce del fatto della "paralisi progressiva" rappresentata da una serie di comunicazioni delle Pubbliche Amministrazione che, in senso apposto allo spirito del Decreto-legge, interrompono o sospendono gli *iter* finalizzati al rilascio di permessi, a causa di chiusure e/o riduzioni delle attività degli uffici preposti.

I provvedimenti di seguito suggeriti dovrebbero, quindi, essere limitati alle sole infrastrutture di comunicazione elettronica (anche solo infrastrutture passive) e – eventualmente – limitati nel tempo.

82.21.

EMENDAMENTO

Articolo 82

CAPITANIO, MACCANTI, CECCHETTI, DONINA, GIACOMETTI, RIXI, TOMBOLATO, ZORDAN

All'articolo 82, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti commi:

«7. Al fine di velocizzare la messa a disposizione della rete pubblica del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche, il concessionario, anche nelle more del collaudo del singolo progetto da parte del concedente, mette immediatamente a disposizione degli operatori, secondo procedure conformi all'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, tutte le infrastrutture che, seppur non collaudate, risultino comunque completate, garantisce l'accesso pienamente disaggregato alle porzioni di rete realizzate e avvia la commercializzazione, nelle aree comunali ove sia già tecnicamente possibile, dei servizi *wholesale*, anche passivi.

8. Al fine di velocizzare i lavori nelle aree bianche del Piano Banda Ultra Larga, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può nominare il Presidente della Regione o della Provincia Autonoma come commissario straordinario anche per l'acquisizione di permessi concessori da parte di enti e società.

9. Al fine di velocizzare i lavori e l'avvio del servizio, il concessionario per la realizzazione e la gestione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche, può affidare anche ad altri soggetti, oltre a quello individuato in sede di gara, i servizi di progettazione a livello territoriale, individuando in forma diretta o con modalità semplificate almeno un soggetto in ogni Regione o Provincia autonoma.

10. Al fine di velocizzare i lavori e l'avvio del servizio, il concedente per la realizzazione e la gestione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche in deroga a quanto disposto dalla convenzione con il concessionario autorizza lo stesso a concludere accordi con altri operatori per l'utilizzo della tecnologia *fixed wireless access*.

11. Le installazioni di apparati con tecnologia LTE o sue evoluzioni o altre tecnologie utili allo sviluppo delle reti di banda ultra-larga mobile e *Fixed Wireless Access* su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche radioelettriche degli impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, effettuate al fine di adempiere alle disposizioni di cui al presente articolo, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

82.3/.

12. All'articolo 87-ter, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «*nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo,*», sono inserite le seguenti parole: «*che modifichino le caratteristiche radioelettriche e*»;

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «*I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione.*»

13. Terminata l'emergenza e comunque entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, presenta un piano per la costituzione di una rete unica di banda ultralarga a livello nazionale, anche prevedendo la convergenza delle reti esistenti. Sul piano di cui al precedente periodo è acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata.

14. Al fine di dare avvio all'intervento di infrastrutturazione nelle aree grigie servite da almeno un operatore e delle aree dichiarate grigie in fase di consultazione pubblica ma non ancora servite dagli operatori, il Ministero dello Sviluppo Economico richiede il parere positivo per aiuti di stato alla Commissione Europea in forma urgente, vista l'attuale emergenza sanitaria in atto.

15. Al fine di garantire la piena operatività di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono trasferite alle Regioni e alle Province autonome le risorse ad esse dedicate per connettività e fibra ottica, previste dalla delibera 10 luglio 2017, n. 47, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), affinché sia garantita una connessione a banda ultralarga a tutte le scuole entro l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, assicurando una gestione anche da remoto dell'offerta didattica.

16. Nel caso in cui l'emergenza epidemiologica da Covid-19 si ripercuota negativamente sui tempi di attuazione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche del Paese, già pesantemente compromesse dai ritardi in essere, il Governo tutela le Amministrazioni Regionali da ogni pregiudizio economico derivante da tali ritardi dell'esecuzione, in particolare rispetto alle risorse cofinanziate dalla Regioni con fondi europei, e a rendere disponibile identiche somme compensative per la prosecuzione dell'infrastruttura per la banda ultralarga, al fine di garantire il completamento delle sue opere secondo la originaria dotazione di spesa prevista.

17. Terminata l'emergenza e comunque entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello Sviluppo Economico, procede all'assunzione alla rimozione degli ostacoli ingiustificati allo sviluppo delle reti 5G, in particolare adottando iniziative, di semplificazione normativa. Procede alla definizione di un piano di indirizzo a livello nazionale al fine di uniformare l'iter autorizzativo da seguire in caso di realizzazione di impianti di telecomunicazione, definendo

82.31-

chiaramente le procedure e i moduli da utilizzare ed assumendo iniziative per chiarire le disposizioni che possono dar luogo a dubbi interpretativi e applicativi idonei a rallentare gli implementare il coinvolgimento degli enti territoriali, nella fase operativa di realizzazione delle infrastrutture digitali. Predisporre – per il tramite di forme di «pubblicità progresso» insieme alla Rai, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo – una adeguata campagna informativa che abbracci la conoscenza delle nuove tecnologie ma anche che fornisca adeguata e oggettiva informazione sull'impatto ambientale e su eventuali effetti dei campi elettromagnetici sulla salute dei cittadini. Adotta, di conseguenza, le opportune iniziative di monitoraggio dei livelli di esposizione, per verificare eventuali rischi sanitari.

18. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica".

82.31.

EMENDAMENTO

Articolo 82

BRUNO BOSSIO, CANTINI, GARIGLIO, GIACOMELLI, PIZZETTI, ROMANO, PEZZOPANE

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

6-bis. Le installazioni di apparati con tecnologia LTE o sue evoluzioni o altre tecnologie utili allo sviluppo delle reti di banda ultra-larga mobile e Fixed Wireless Access su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche radioelettriche degli impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, effettuate al fine di adempiere alle disposizioni di cui al presente articolo, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

6-ter. All'articolo 87-ter, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo», sono inserite le seguenti parole: «che modifichino le caratteristiche radioelettriche e»;
- b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione.».

6-quater. Al fine di dare esecuzione ai commi 2, 3, 4 e 5 che precedono, anche in deroga a quanto disposto dal Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali, è consentito, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione mediante presentazione di apposita autocertificazione all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti ad effettuare i controlli. A tutti i procedimenti amministrativi necessari per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi non si applica l'art. 103 del presente decreto e si intendono assunti con il silenzio assenso dell'amministrazione competente decorsi cinque giorni dalla data di presentazione dell'autocertificazione o di qualunque altro atto di avvio del procedimento. Tali interventi dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza e del Codice della Strada relativamente alla viabilità, previa comunicazione alla polizia locale».

82.4

AC 2463

Emendamento

Articolo 82

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

"Art. 82-bis

(Trasmissione telematica)

1. Per le attività commerciali, artigianali o agricole, comprese quelle che effettuano attività di distribuzione ambulante o a domicilio, gestite da titolari di partita IVA con sede operativa in zone svantaggiate, come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è differito al 1 gennaio 2022."
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, e pari a 30 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

Cunial, Giannone

82.01

AC 2463

Emendamento

Articolo 82

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

"Art. 82-bis

(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in materia di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole da "quando posti in essere" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è sospesa fino al 31 gennaio 2022";
- b) i commi 2-bis, 3, 3-bis, 4 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

"3. È istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una Commissione composta da esperti del settore, volta a:

- a) promuovere uno studio preliminare sugli effetti biologici delle radiofrequenze 4G e 5G sulla sicurezza della salute pubblica;
- b) promuovere iniziative normative dirette a disciplinare e modificare la normativa vigente relativa alla protezione della salute pubblica dalle radiazioni non ionizzanti ispirata alle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti ed in particolare della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;
- c) promuovere un monitoraggio degli effetti dei campi elettromagnetici sulla sicurezza della salute pubblica per ridurre il rischio sanitario;
- d) promuovere lo studio e la ricerca di tecnologie più sicure meno pericolose ed alternative al wireless come il cablaggio ed il "Li-Fi"

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato dell'attuazione della presente articolo, elencando gli interventi effettuati ed i poteri esercitati per assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale nonché della sicurezza della salute pubblica."

Conseguentemente, la lettera o) è soppressa.

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Cunial, Giannone

82.02

A.C. 2463

Emendamento

Articolo 82

Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:

Articolo 82-bis

(Misure urgenti per garantire l'accesso all'acqua e ai servizi igienico sanitari)

1. Al fine di garantire l'accesso all'acqua e ai servizi igienico sanitari su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al termine di cui al comma 1, fatte salve le ulteriori proroghe dello stato di emergenza, per le utenze domestiche di erogazione del servizio idrico integrato il soggetto gestore sospende le procedure di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura idrica già avviate o in fase di attivazione e provvede ad informare immediatamente le utenze interessate. Il soggetto gestore, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta tutte le misure necessarie al ripristino entro 24 ore della regolare alimentazione delle utenze per cui abbia predisposto il distacco o la limitazione della fornitura.

Dele DAGA, *Dele* DEIANA, *Dele* FONTANA Ilaria, *Dele* D'IPPOLITO, *Dele* FEDERICO, *Dele* LICATINI, *Dele* MANCA Alberto, *Dele* MARAIA, *Dele* MICILLO, *Dele* RICCIARDI, *Dele* TERZONI, *Dele* VARRICA, *Dele* VIANELLO, *Dele* VIGNAROLI, *Dele* ZOLEZZI.

Dele DONNO

82.03

EMENDAMENTO

Articolo 82

Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Manca, Zardini, PEZZOPANE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<Art. 82-bis.

(Misure per la diffusione in ambito rurale dello spettro elettromagnetico)

1. Al dlgs 259/2003, allegato 10, art.2, comma 3, dopo la lettera d), aggiungere infine la seguente lettera: "d-bis) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000 ove il numero degli utenti e' calcolato sul quantitativo dei collegamenti (radio e fissi) attivati a ciascun utente finale, i contributi per l'utilizzo delle frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio previsti dalla tabella dell'art5 del presente allegato sono sostituiti dal pagamento dei contributi di seguito indicati per ciascun collegamento monodirezionale:

- 1) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;
- 2) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;
- 3) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;
- 4) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz)"

82.04

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

83


AC 2463

EMENDAMENTO

ART. 83

All'articolo 83, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "15 aprile 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2020";
- b) al comma 2, le parole "15 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2020";
- c) al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: "alla fine del comma 2, inserire il seguente capoverso "Si intendono anche sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la comunicazione delle osservazioni e richieste di cui al comma 7 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché per la produzione delle deduzioni difensive di cui al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
- d) dopo il comma 2, inserire il seguente comma "2-bis. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intendono sempre cumulabili con il periodo di sospensione dei termini di cui al precedente comma 2";


LOLLOBRIGIDA, FRANCIASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

83.1

EMENDAMENTO

Art. 83

CECCANTI

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole «15 aprile 2020» con le parole: «11 maggio 2020»;*
- b) al comma 2 sostituire le parole «15 aprile 2020» con le parole: «11 maggio 2020»;*
- c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole «16 aprile» con le parole: «12 maggio»;*
- d) al comma 20 sostituire le parole «15 aprile 2020» con le parole: «11 maggio 2020»;*
- e) al comma 3, lettera b), sostituire le parole «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale» con le parole «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale»;*

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente: «1-quater. Sono abrogati, dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi 1 e 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni.»

MOTIVAZIONE

Per dar corso alle indicazioni del Comitato per la legislazione della Camera sulla necessità di coordinamento delle misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare contenute nel decreto-legge in conversione con quelle di ulteriore modifica recate dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, la proposta emendativa è finalizzata a riproporre, nell'articolo 83 la proroga – dal 15 aprile all'11 maggio 2020 – del rinvio d'ufficio delle udienze e della sospensione dei termini processuali disposta al comma 1 dell'articolo 36 del citato decreto-legge n. 23 del 2020. Viene contestualmente riprodotta, coordinandola con il testo in cui si inserisce, l'eccezione alla regola generale della rinvio d'ufficio delle udienze e della sospensione dei termini prevista al comma 2 del medesimo articolo 36 del decreto-legge n. 23 del 2020, in relazione ai procedimenti penali nei quali i termini massimi di custodia cautelare vengano a scadenza nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi. Per meglio chiarire la portata della clausola limitativa e dirimere i dubbi interpretativi affacciatisi nelle prime applicazioni della disposizione, si specifica che i termini in questione sono quelli indicati al comma 6 dell'articolo 304 del codice di procedura penale.

Va rilevato che la modifica al comma 20 dell'articolo oggetto di emendamento è operata sul testo approvato dal Senato.

Viene conseguentemente disposta l'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

83.2

EMENDAMENTO ALL'ART. 83

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «procedimenti civili e penali» aggiungere le seguenti parole: «, ivi comprese quelle prefallimentari e fallimentari di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonché i procedimenti di omologa dei piani di cui alla L. 27 gennaio 2012 n. 3»;
- b) al comma 2, dopo le parole: «procedimenti civili e penali» aggiungere le seguenti parole: «, ivi comprese quelle prefallimentari e fallimentari di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonché i procedimenti di omologa dei piani di cui alla L. 27 gennaio 2012 n. 3»;
- c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma: «3-bis. Sono consentiti gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio, o di modifica degli stessi, evitando di esporre il minore al rischio di contagio, adottando tutte le misure necessarie previste dalla normativa emanata a seguito della dichiarazione di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.»

MASCHIO

VARCHI

FRANCASSINI

RAMPELLI

LUCASELLI

83.3

A.C. 2463

EMENDAMENTO

ART. 83

Al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali ad eccezione di quelli ordinatori del giudice relativi a processi civili. Sono altresì sospesi i termini di decadenza o prescrizione nonché i termini per la validità degli effetti di qualsiasi atto.”*

Conseguentemente

Il comma 8 è soppresso.

COLLETTI

Motivazione: si prevede la generale sospensione di tutte le ipotesi di decadenza e prescrizione prevedendo altresì che non siano sospesi i termini processuali per il deposito del provvedimento dei giudici (che sono comunque ordinatori)

83.4

AC 2463
EMENDAMENTO
Art. 83

FOGLIANI, ANDREUZZA, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti amministrativi e penali, anche esecutivi, per violazioni delle norme edilizie, paesaggistiche e dei vincoli demaniali, relative all’area demaniale del comprensorio denominato «Falconera» nel Comune di Caorle.”.

83.5

Emendamento
Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini

Art. 83

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: « cause relative ad alimenti » con le seguenti: « cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti ».

83.6

Emendamento

Art. 83

MAGI

All'art. 83 al comma 3, lett. a), sopprimere le parole: "procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;"

83.7

A.C. 2463
EMENDAMENTO
ART. 83

Al comma 3 dopo la lettera c) è inserita la seguente:

“d) in deroga alle previsioni del codice di procedura civile, tutte le udienze fissate per la precisazione delle conclusioni a norma degli artt. 189 e 352 del cpc passano in decisione sulla base degli atti con concessione delle compare conclusionali a norma dell’art. 190 cpc, salvo che almeno una delle parti abbia chiesto la discussione in udienza pubblica con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione; anche nei casi in cui non sia stata richiesta la discussione, i difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia stata chiesta la discussione ai sensi del presente comma i capi degli uffici giudiziari, per la cause che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.”

COLLETTI

83.8

Motivazione: si prevede che almeno le udienze di precisazione delle conclusioni possano essere fatte attraverso attività da remoto o addirittura non celebrate prevedendo la concessione dei termini ex art. 190 cpc sulla base degli atti a meno che non vi sia richiesta espressa di un difensore.

A.C. 2463

Emendamento

All'articolo 83, il comma 3-bis, secondo periodo, è soppresso .

Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Siracusano, Sisto,
Zanettin

83.9

C 2463

Emendamento

All'articolo 83, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

“7.1 Per l'attività di udienza di cui alle precedenti lettere f) e h) del comma 7 del presente articolo, nonché per le udienze calendarizzate e per le quali è stato necessario disporre il rinvio d'ufficio di cui alla lettera g) del comma 7 del presente articolo, ai giudici onorari vengono corrisposte le indennità previste dall'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 273”.

Siracusano

83.10

AC 2463

EMENDAMENTO

Articolo 83

Il comma 7 bis é sostituito dal seguente:

"Per i servizi residenziali, non residenziali e semi residenziali per i minorenni, nonché per gli spazi neutri, è obbligatoria l'adozione di protocolli di sicurezza anti contagio da parte del titolare o gestore della struttura, al fine di garantire la continuità degli incontri protetti genitori figli con le modalità autorizzate, prima dell'emergenza sanitaria, dal tribunale. Salvo che il giudice disponga diversamente, gli incontri in spazio neutro disposti in pendenza di procedimento penale per reati di cui all'art. 1 legge 69/2019, sono sostituiti con collegamenti audio video da remoto fino al 31 maggio 2020. "

On. Giannone

83.11

AC 2463

EMENDAMENTO

Articolo 83

Al comma 7 bis, apportare le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 maggio 2020"
- b) dopo le parole: "disposti con provvedimento giudiziale", aggiungere le seguenti: " in pendenza di procedimento penale per reati di cui all'art. 1 legge 69/2019".

On. Giannone

83.12

EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Articolo 83

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“In ogni caso, tutti i termini che comportino prescrizioni o decadenze dall’esercizio di un diritto o di un’azione, nonché i termini previsti, a pena di inefficacia, di atti anche non processuali la cui scadenza ricada nel periodo compreso dal 9 marzo all’11 maggio sono prorogati, di diritto, sino al 30 giugno 2020”;

2) dopo il comma 21, inserire i seguenti:

“21- bis. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle assemblee condominiali, quanto a quelle da tenersi nell'anno 2020, ne è possibile la relativa convocazione esclusivamente per oggettivi motivi di urgenza e con garanzia di partecipazione di tutti i condomini nel rispetto delle vigenti misure di contenimento epidemiologico.

21-ter. Il termine di cui all'articolo 1130, n. 10), del codice civile è sospeso fino al 31 dicembre 2020. L'amministratore condominiale provvede in ogni caso ad inviare ai condomini entro il 30 giugno 2020 il rendiconto di cui all'articolo 1130 bis del codice civile, nonché il preventivo delle spese occorrenti per l'esercizio successivo con la relativa ripartizione tra i condomini, di cui all'articolo 1135, primo comma, n. 2) del codice civile. Il preventivo di cui al periodo precedente non può prevedere una previsione di spesa superiore alle uscite documentate per l'anno 2019 oltre il limite del 5% ed il relativo stato di ripartizione ad esso allegato è efficace nei confronti dei condomini ed allo stesso si applica la disposizione di cui all'articolo 63 del R.D. 30 marzo 1942, n. 318.”

D'ORSO, DORI, PERANTONI, PIERA-AIELLO, ASCARI, BARBUTO, CATALDI, DI-SARNO,
DISTASIO, GIULIANO, PALMISANO, SAIITA, SALAFEA, SARTI, SCUTELLA, DONATO

83.13

Emendamento

Articoli 83, 84,85,103

Angiola

1. Agli articoli 83, 84, 85 e 103 le parole: "15 aprile 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".
2. I termini indicati negli articoli 83, 84, 85 e 103 collegati alla data del 15 aprile 2020 sono conseguentemente differiti al 15 settembre 2020.

83. 14

A.C. 2463

Articolo 83

Sopprimere i commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.

Annibali, Vitiello

Annibali
Vitiello

83.15

A.C. 2463

Emendamento

All'articolo 83, i commi da 12-bis a 12-quater sono soppressi.

Costa, Gelmini, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Rossello, Siracusano, Sisto,
Zanettin

83.16

Emendamento

All'articolo 83, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente comma: "15-bis. Dal 9 marzo al 30 giugno 2020, per i procedimenti già pendenti in ogni stato e grado e per quelli iscritti nel predetto periodo, i difensori possono procedere al deposito di atti per il tramite degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, pubblicati sul sito internet www.indicepa.gov.it, ovvero degli indirizzi di posta elettronica certificata comunicati dagli Uffici giudiziari".

Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Siracusano, Sisto, Zanettin

83.17

EMENDAMENTO ALL'ART. 83

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente comma:

«16-bis. Il Ministro della Giustizia individua all'interno degli istituti penitenziari aree sanitarie temporanee per l'esecuzione della misura di isolamento quarantenario obbligatorio per i soggetti detenuti. Qualora non sia possibile adibire apposite aree dell'istituto penitenziario, i soggetti detenuti, nel caso di esito positivo per Covid, devono essere trasferiti presso idonea struttura per l'esecuzione della misura della quarantena obbligatoria, appositamente individuata dal Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro della Salute, tra le caserme militari dismesse».

Ferro
FERRO

Varchi
VARCHI

Maschio
MASCHIO

Deidda
DEIDDA

Galantino
GALANTINO

Delmastro delle Vedove
DELMASTRO DELLE VEDOVE

Donzelli
DONZELLI

Francassini
FRANCASSINI

Rampelli
RAMPELLI

Lucaselli
LUCASELLI

83.18

A.C. 2463

Articolo 83

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

21-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi connessi alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è possibile sospendere fino al 30 novembre 2020, su domanda del debitore escutato, la rateazione degli importi mensili dovuti al Tribunale mediante libretto bancario vincolato dal giudice, relativi a procedure di conversione del pignoramento che abbiano ad oggetto beni immobili ad uso abitativo, anche di carattere residenziale, di proprietà di persone fisiche.

per *per* *per* *per* *per* *per*
GELMINI, PRESTIGIACOMO, MANDELLI, OCCHIUTO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
D'ATTIS, RUSSO *per* *per* *per*

83.19


AC 2463
EMENDAMENTO

ART. 83

Aggiungere in fine il seguente comma:

«21-bis. L'art. 650 C.P. è sostituito dal seguente;

“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da 1.000€ a 5.000 €”.»


LOLLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPELLI, LUCARELLI

83.20

A.C. 2463
EMENDAMENTO
ART. 83

Dopo l'art. 83 è inserito il seguente:

“Art. 83-bis. 1. In relazione ai compensi in favore di difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte liquidati ai sensi del DPR 115/2002 e divenuti definitivi entro la data del 5 marzo 2020, ogni ente previdenziale privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, su istanza di parte ed a favore dei propri iscritti, è tenuto a garantire la cessione del credito pro-soluto nella misura massima di euro 20.000 per ogni iscritto.

2. I costi che gli enti di cui al comma 1 possono applicare non possono essere superiori al 3 per cento del credito ceduto. Ai cedenti è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, pari ai costi sostenuti per la cessione del credito.”

COLLETTI

83.01

Motivazione: vista la mancanza di liquidità dei liberi professionisti, in particolar modo avvocati, in questo periodo di sospensione, e considerando che molti sono creditori nei confronti dello Stato per somme relative al cd. patrocinio a spese dello Stato, si permette di poter cedere il credito vantato alla propria Cassa di appartenenza, prevedendo un tetto massimo ai costi applicabili ed un credito di imposta per i medesimi costi applicabile con la dichiarazione dei redditi da fare nel 2021.

Emendamento

Dopo l'articolo 83, è aggiunto il seguente:

“Articolo 83-bis. Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020»;

2) al comma 2, le parole «1° maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2020»”.

Costa, Gelmini, Barolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Rossello, Siracusano, Sisto, Zanettin

83.02

Emendamento

Dopo l'articolo 83, è aggiunto il seguente:

“Articolo 83-bis. Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

2) al comma 2, le parole «1° maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»”.

Costa, Gelmini, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraroli, Pittalis, Rossello, Siracusano, Sisto, Zanettin

83.03

AC 2463
EMENDAMENTO

ARTICOLO 83

Dopo l'art. 83 inserire il seguente:

"Art. 83-bis

1. L'esecuzione delle procedure di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti della legge 16.3.1942, n. 267 nonché degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi degli art. 182-bis e 182-ter, su richiesta di parte, può essere sospesa per la durata di 12 mesi al fine di acquisire un nuovo piano di cui all'art. 161, secondo comma lett. e) ovvero una nuova relazione di cui all'art. 182-bis, primo comma, della stessa legge, aggiornati al mutato contesto determinato dall'emergenza Covid-19. Allo stesso fine, restano sospese per la durata di 12 mesi le procedure di cui all'art. 182-bis, settimo e ottavo comma e quella di cui all'art. 186-bis.

2. Fino al termine della sospensione di cui al comma 1, ai creditori di procedure di concordato ai sensi degli artt. 160 e seguenti e degli accordi di cui all'art. 182-bis spetta un credito di imposta corrispondente all'importo dei crediti oggetto di omologazione la cui esecuzione è sospesa. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in rate costanti di pari importo fino al termine della sospensione di cui al comma 1, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il predetto credito di imposta può essere ceduto a terzi con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle Finanze 30 settembre 1997, n. 384.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'art. 126 e degli ulteriori provvedimenti che saranno adottati previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24.12.2012, n. 243. A tal fine, l'attuazione del presente articolo, per la parte eccedente le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'art. 126, è subordinata alla previa adozione della procedura prevista ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e seguenti, della legge 24.12.2012, n. 243."

LOLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPPELLI, LUCASELLI

83.04

C. 2463 Governo, approvato dal Senato

(DL 18/2020)

84

Emendamento

Articolo 84

Schullian

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « Tutti i termini relativi al processo amministrativo » inserire le seguenti: « , nonché quelli riferiti al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, ».

Conseguentemente all'articolo 103, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, dopo le parole « ricorsi giurisdizionali » aggiungere le seguenti: « diversi da quelli di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo »;

b) al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La medesima sospensione trova applicazione in relazione ai termini per la presentazione di ricorsi in sede amministrativa. »;

c) al comma 2, sostituire le parole: « i novanta » con la seguente: « centoventi ».

86.1

Emendamento

All'art. 84, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al primo periodo, è premesso il seguente: "Le parti, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare entro cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, possono richiedere lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso è assicurato congruo avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti. Anche il Collegio, nel medesimo termine sopra indicato, può disporre la discussione orale, previa apposita comunicazione alle parti.";
- b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I luoghi da cui si collegano i magistrati, il personale addetto e i difensori delle parti è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge."

D'Ettore, Bartolozzi

84.2

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

85

Emendamento

Articolo 85

BURATTI

Al comma 6, terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole "30 giugno" con le seguenti: "31 dicembre",
- b) sostituire le parole "dieci" e "nove", rispettivamente, con le parole "quindici" e "dodici";
- c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alla individuazione di cui al periodo precedente si provvede secondo criteri, fissati dal Presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza, che assicurino adeguata proporzione fra magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli uffici centrali e magistrati operanti negli uffici territoriali."

Relazione

La proposta tende a consentire l'operatività delle Sezioni riunite in una composizione più snella, e tuttavia di adeguata proporzione fra magistrati espressione degli uffici centrali e magistrati espressione degli uffici territoriali.

85.1

Emendamento

Articolo 85

BURATTI

Aggiungere in fine il seguente comma:

8-ter. Ai fini del contenimento della diffusione del Covid 19, il Pubblico Ministero può avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con decreto del Presidente della Corte dei conti da emanarsi ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per audire, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità, i soggetti informati di cui all'art. 60 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 ed il presunto responsabile che ne abbia fatta richiesta ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174. Il decreto del Presidente della Corte dei conti disciplinante le regole tecniche entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Relazione tecnica illustrativa

La disposizione è finalizzata al potenziamento della funzione della Procura della Corte dei conti nell'ambito della situazione creatasi a seguito dell'emergenza epidemiologica, agevolando la continuità di svolgimento delle attività istruttorie della fase preprocessuale del giudizio contabile.

In tale ottica si inquadra la possibilità per il Pubblico Ministero di audire da remoto i soggetti informati, di cui all'art. 60 del d. lgs. 26 agosto 2016 n. 174, ed il presunto responsabile che ne abbia fatta richiesta, ai sensi dell'art. 67 del d. lgs. 26 agosto 2016 n. 174, in simmetria, peraltro, con quanto già previsto dall'art. 85 per lo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio nella fase processuale.

Le modalità tecniche di dettaglio saranno disciplinate, come già per la fase processuale del giudizio contabile, con decreto del Presidente della Corte dei conti, al fine di assicurare omogeneità di applicazione sull'intero territorio nazionale.

85.2

Emendamento

Dopo l'articolo 85 è aggiunto il seguente:

“Art. 85-bis. Norme in materia di esame all’abilitazione della professione forense

1. In considerazione delle eccezionali difficoltà organizzative connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per la sessione 2019/2020 tutti i candidati all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense che abbiano sostenuto le prove scritte sono ammessi alla prova orale. La correzione delle prove scritte in corso, per gli effetti, è sospesa.
2. Le materie e le competenze oggetto di valutazione nelle prove scritte sono valutate nell’ambito e secondo i criteri della prova orale. Fermo quanto previsto per la prova orale, ai fini del positivo superamento dell’esame il candidato dovrà riportare almeno la sufficienza in due delle valutazioni relative alle materie e competenze in questione.
3. Con proprio decreto, il Ministro della giustizia provvede alla adeguata riorganizzazione delle Commissioni incaricate della valutazione delle prove orali su tutto il territorio nazionale. Al fine di assicurare la terzietà e imparzialità degli organi, il Presidente e 2 Vice-Presidenti sono designati all’interno del Foro competente per la valutazione delle prove scritte, con facoltà di delega e sub-delega.
4. Per tutto quanto non espressamente derogato dal presente articolo, si applica, in quanto compatibile, la disciplina degli articoli 46 e 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.”

Sisto, Ferratoli, Pittalis, Rossello

A.C. 2463

85.01

A.C. 2463

Emendamento

Dopo l'articolo 85, è aggiunto il seguente:

“Art. 85-bis. Notificazioni alle pubbliche amministrazioni

Le notificazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che non abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012, sono validamente effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati presso i Registri IPA e/o presso i siti istituzionali delle amministrazioni stesse”.

D'Ettore, Bartolozzi

85.02

A.C.2463

EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Articolo 85

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"85- bis. Fino al 30 giugno 2020, le notificazioni in materia di giustizia civile, penale, tributaria, contabile, amministrativa, militare e arbitrati rituali, possono essere effettuate presso gli indirizzi pec delle pubbliche Amministrazioni presenti sul sito delle stesse, ovvero sull' Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici registri (IPA), utilizzando i pubblici elenchi previsti dagli articoli 6-bis, 6-ter 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia."

GIULIANO, DIORI, PIERA, AIELLO, ASCARI, BARBUTO, CATALDI, D'ORSO, DI SARNO, DI STASIO, PALMISANO, PERANTONI, SAITTA, SALAFIA, SARTI, SCOTTELLA, DONATO

85.03

C. 2463 Governo, approvato dal Senato

(DL 18/2020)

86

EMENDAMENTO

Art. 86

Bazoli, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Zan, Soverini, PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 86 - *bis*. (Misure per l'accelerazione dei pagamenti di compensi professionali).

1. I Presidenti dei Tribunali e delle Corti d'Appello nell'ambito delle proprie prerogative, adottano, immediatamente, misure utili ed efficaci al fine di accelerare le procedure per le pratiche relative ai pagamenti in favore di difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte dei compensi liquidati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 e divenuti definitivi entro la data del 5 marzo 2020, fermo restando quanto disposto dall'art. 87 comma 1 lett. a) e b) ed al comma 2 del presente decreto.

2. Le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, le Città Metropolitane e gli altri Enti locali, devono provvedere, entro il 30.09.2020, alla liquidazione di tutti i crediti maturati dai professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da decreti e sentenze resi sino al 5.03.2020 o da contratti o da accordi stragiudiziali stipulati prima del 5.03.2020 e relativi a prestazioni professionali già espletate. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo periodo, i crediti potranno essere ceduti prosoluto ad un istituto di credito, con notifica all'amministrazione interessata che nel termine di 30 giorni dovrà far pervenire l'opposizione all'esecuzione per eventuali ipotesi di inesigibilità. In caso di perfezionamento del contratto di cessione del credito, decorso tale ulteriore termine, l'istituto di credito provvederà ad accreditare le somme al cedente e l'amministrazione ceduta pagherà gli interessi di mora sulla base del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91. Le pubbliche amministrazioni provvedono al pagamento nei limiti degli stanziamenti all'uopo già iscritti nei rispettivi bilanci. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle somme liquidate a carico dell'erario dall'autorità giudiziaria in favore degli ausiliari del magistrato ai sensi del Titolo VII della Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e a favore del difensore,

86.017.

dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte a norma dell'articolo 83 del medesimo decreto.

3. Il difensore distrattario in favore del quale siano stati liquidati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 del codice di procedura civile, con sentenza divenuta definitiva entro il 5.03.2020, onorari e spese, poste a carico della parte soccombente, può cedere pro-soluto il proprio credito ad un istituto di credito o ad un intermediario assicurativo o finanziario, il quale, in caso di perfezionamento del contratto di cessione, provvederà a corrispondere all'avvocato un importo non inferiore all'ottanta per cento dell'intero valore del credito. Cassa Depositi e prestiti è autorizzata al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari all'importo totale delle spese legali affrontate in via giudiziaria per il recupero del credito, quando il recupero sia risultato impossibile o insufficiente, nel limite di spesa complessiva pari a dieci milioni di euro per l'anno 2020. Il presente comma non si applica quando il procuratore distrattario abbia già intrapreso una procedura esecutiva diretta al recupero del credito in via coattiva.»

86.041.

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

87

AC 2463

EMENDAMENTO

Art. 87

Dopo il comma 5, inserire il seguente:


«5-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 147 è sostituito dal seguente:

"147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) le graduatorie approvate negli anni dal 2011 al 2017 sono utilizzabili fino al 31 Dicembre 2021;

b) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione"».

FASSINA



87.1

EMENDAMENTO

Articolo 87

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

“5-bis. Con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione, da emanarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, si provvede alla riduzione delle premialità previste nel Sistema di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni che non osservino le misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio di cui al presente articolo.

5-ter. In deroga al comma 5 del presente articolo, le procedure concorsuali di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le misure previste dall’articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, al fine di ridurre gli spostamenti delle persone fisiche nel rispetto del distanziamento sociale, sono svolte in ambito territoriale secondo il principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5- quater. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, le procedure concorsuali di cui al comma 5-bis e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate in deroga all’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In via sperimentale, e fino al 31 dicembre 2020, il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali, reclutati secondo le modalità di cui al primo periodo, è individuato esclusivamente in base all’ordinamento professionale definito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, anche in deroga agli ordinamenti professionali delle pubbliche amministrazioni.

5- quinquies. Al fine di garantire il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, alle procedure concorsuali non si applicano gli articoli 35, comma 3-bis, e 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5- sexies. Le domande di partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 5- bis sono presentate entro dieci giorni dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie speciale Concorsi ed esami, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5- septies. La domanda di partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 5 bis è presentata esclusivamente tramite Sistema pubblico di identità digitale (SPID). La convocazione per lo svolgimento delle prove deve essere inviata al candidato almeno entro 10 giorni dalla data stabilita per lo svolgimento delle prove, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.”

ALAIMO, BARDINO, BERTI, BIGNOTTI, BRESCIA, MAURIZIO, CARPOI, CORNELI,
D'AMBROGIO, SABBINA DE CARLO, DIEM, FORCINITI, MACINA, PARISSÉ, FRANCESCO
SILVESTRI, SURIANO, ELISA, TRIPODI, DONNO

87.2

A.C. 2463

EMENDAMENTO

Articolo 87

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 87-ter *bis. 1*

(Assunzioni straordinarie nelle carriere iniziali del Corpo della Guardia di Finanza, in deroga all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al fine di ottemperare ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché incrementare i servizi di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza connessi anche all'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e le frodi in ambito economico-finanziario, alle assunzioni straordinarie, previste per l'anno 2020, nelle carriere iniziali del Corpo della Guardia di Finanza autorizzate ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 287, lettera b), nonché della legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1, comma 381, lettera a), si provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso "380 allievi finanziari" bandito nell'anno 2018 e fino ad esaurimento delle stesse.».

Russo, Grimaldi, Buppane DONATO

87.01

EMENDAMENTO

AC 2463

Articolo 87

Dopo l'articolo 87 è inserito il seguente:

«Articolo 87-bis.

1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, e di contenere il numero di vacanze di organico, su domanda dell'interessato da presentare entro il 31 maggio 2020 è aumentata di tre anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato, nonché dei medici e chirurghi universitari od ospedalieri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale.»

PRISCO

87.02

EMENDAMENTO

ART. 87 bis

Dopo l'articolo 87bis, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

(Rimborso rette scolastiche.)

1. In considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia nonché delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado – a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 - alle famiglie è riconosciuto il rimborso delle rette già versate, secondo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.

2. Nel caso di pagamenti a cadenza periodica ovvero di pagamenti anticipati in un'unica soluzione già effettuati, ai nuclei familiari interessati è corrisposto - in proporzione ai giorni di mancato svolgimento ovvero di mancata fruizione dei singoli servizi e delle singole attività nei periodi di sospensione - :

- a) il rimborso integrale di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia statali, comunali e paritari;
- b) il rimborso di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia privati, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000 euro, e per un importo massimo non superiore a 500 euro su base mensile;
- c) il rimborso integrale di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado statali, comunali e paritarie, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000 euro;
- d) il rimborso di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado private, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000 euro, e per un importo massimo non superiore a 300 euro su base mensile.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'Istruzione da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i requisiti e le modalità per l'accesso ai rimborsi di cui al comma 2, ivi compresi i criteri per l'individuazione degli importi da corrispondere ai singoli nuclei familiari beneficiari.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 200 milioni per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.»

LOLLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPPELLI, LUCASELLI

87.03

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

88

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. In deroga all'articolo 106, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'art. 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non possono effettuare le proprie prestazioni a causa delle misure straordinarie di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero di quelle previste da altri provvedimenti normativi o amministrativi di urgenza, anche regionali o locali, aventi ad oggetto il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'art. 106, comma 7, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50. Le presenti disposizioni, per quanto compatibili, si applicano anche ai contratti di concessione, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera vv) del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50, in corso con le imprese culturali e creative. "

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: " Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2", con le seguenti: " Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis" .

GALLO, *Donno*
Gallo
Donno

88.1

EMENDAMENTO

Articolo 88

MANCINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, a seguito di richiesta presentata dai frequentatori delle attività ai sensi e nei termini del comma 3, entro trenta giorni dalla presentazione della citata richiesta provvedono all'emissione di un voucher per il periodo di chiusura obbligatoria, da utilizzare trascorsi dodici mesi dalla riapertura.

88.2

A.C. 2463 Emendamento

Articolo 88

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con le modalità ivi previste, anche ai titoli di accesso relativi ad eventi sportivi organizzati da associazioni, società sportive, agli altri enti riconosciuti e ai gestori degli impianti sportivi

Batelli, Mann


88.3

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

88-bis

Art. 88 Bis

All'art. 88 bis apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 dopo le parole *"all'organizzatore di pacchetti turistici"* aggiungere le seguenti *"e di soggiorni presso le strutture ricettive"*;
- b) al comma 3 dopo le parole *"Il vettore o la struttura ricettiva"* aggiungere le seguenti *"oppure l'organizzatore di pacchetti turistici e di soggiorni presso le strutture ricettive"*.

On. Zennaro

Antonio Zennaro

88-bis.1

A.C. 2463

Art. 88-bis

Emendamento

Al comma 8, quarto periodo, dopo le parole: "l'iniziativa di istruzione" sono aggiunte le seguenti: "con destinazione in Italia"

Squeri



88-bis.2

AC 2463

Articolo 88-bis

1. All'art. 88-bis, dopo il comma 10, inserire il seguente: "10-bis. Ai soggetti che provvedono al rimborso e/o all'emissione di voucher è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% del valore del rimborso o del voucher emesso, da utilizzarsi entro il terzo periodo di imposta successivo al termine dello stato di emergenza".

Pedrazzini, Benigni, Faggiardi, Silli, Sorbe

88-bis.3

Art. 88-bis

Dopo l'articolo 88-bis, inserire il seguente:

Art. 88-ter

(Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL)

1. Possono accedere alla richiesta di ristoro di cui al comma 2 i soggetti, pendolari per motivi di lavoro o di studio, utenti di aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale, per cui ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) possiedono un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19;
 - b) possono dichiarare, sotto propria responsabilità, previa autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio di cui alla lettera a) a causa delle misure governative ivi citate.
2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di procedere alla richiesta di ristoro, comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, lettera a), e l'autocertificazione di cui al comma 1, lettera b).
3. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al ristoro, optando per una delle seguenti modalità:
 - a) rimborso dell'ammontare del titolo di cui al comma 1, lettera a), per la parte non utilizzata;
 - b) emissione di un voucher di importo pari all'ammontare di cui alla lettera a) del presente comma, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

PAITA, NOBILI



88-bis.01

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

89

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 89

All'articolo 89 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole "settori dello spettacolo", e ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti "dell'industria libraria, dell'industria fonografica, delle fondazioni lirico-sinfoniche, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi";
- b) al comma 2, sostituire le parole "Con decreto" con le seguenti "Con uno o più decreti" e le parole "trenta giorni" con "quindici giorni";
- c) al comma 2, in fine, inserire "e prevedendo il coinvolgimento e la consultazione degli attori dell'intera filiera dell'industria culturale e dello spettacolo in una sede istituzionalizzata e a sentire i suddetti attori sia in fase preventiva, durante il processo di scrittura dei regolamenti, sia in generale per la valutazione delle misure economiche da porre in essere per limitare l'impatto delle misure sanitarie di contenimento del COVID-19.";
- d) al comma 2, in fine, inserire "valutando inoltre misure straordinarie come l'istituzione di un reddito di ultima istanza per i lavoratori dello spettacolo e il riconoscimento ai soggetti che gestiscono teatri, sale cinematografiche o per concerti e spettacoli o simile di un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare del canone di locazione per il mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale D/3".

Conseguentemente la rubrica è così modificata: "Fondo emergenza spettacolo, musica, cinema, industria libraria, industria fonografica, fondazioni lirico sinfoniche, spettacoli viaggianti, attività circensi";


LOLLOBRIGIDA


MOLLICONE


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASEGLI

89.1

C.2463

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi

EMENDAMENTO

Articolo 89

Apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1:

- a) Dopo le parole: "Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo" inserire: "e della filiera del libro";
- b) Dopo le parole "per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo" inserire: "e della filiera del libro";
- c) sostituire la parola "130" con la seguente "205", la parola "80" con la seguente "130" e la parola "50" con la seguente "75"

Conseguentemente al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea sostituire la parola "130" con la seguente "205";
- b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
- c) "c - bis il fondo di cui all'articolo 126, comma 4, è ridotto di 75 milioni di euro per l'anno 2020".

2) Al comma 2 sostituire le parole "Con decreto" con le seguenti "Con uno o più decreti"

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole "e audiovisivo" con le seguenti ", audiovisivo e filiera del libro".


Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti


PELLA, PRESTIGIACOMO, RUSSO, D'ETTORE, MANDELLI, OCCHIUTO, CANNIZZARO,
D'ATTIS     


M

89.2

Emendamento

SORTE, PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SILLI

Articolo 89

1. Al secondo comma dell'art. 89, dopo le parole *"delle misure di contenimento del COVID-19."* Sono aggiunte le seguenti: *"La ripartizione dovrà assicurare una equa suddivisione delle risorse tra i settori interessati"*.
2. Alla lettera b) del secondo comma dell'art. 89, dopo le parole *"per i beni e le attività culturali e per il turismo;"* sono aggiunte le seguenti: *"la rimodulazione sarà operata su finanziamenti concessi per interventi allo stato non cantierabili o per il riutilizzo di economie;"*

89.3

AC 2463

Emendamento

SILLI, PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SORTE

Articolo 89

Al comma 2 inserire infine il seguente periodo:

"Nell'erogazione dei fondi di cui al presente comma si considerano prioritari gli interventi in favore delle Istituzioni culturali di carattere permanente aventi sede nelle regioni interessate dagli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017."

89.4

AC 2463

Emendamento

BENIGNI, PEDRAZZINI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

Articolo 89

All'articolo 89, inserire infine il seguente comma:

4. Gli operatori dello spettacolo dal vivo cui siano stati concessi contributi per progetti triennali di attività musicali, teatrali, di danza, circensi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 sono esonerati dal rispetto dei requisiti minimi di attività annuale e alle specifiche condizioni richieste nei Capi da II a VII del Decreto Ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, qualora la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia dovuta all'applicazione delle misure di contenimento di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 2 del dpcm 1 marzo 2020, come successivamente modificato dal dpcm 9 marzo 2020. La misura di cui al presente comma non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

89.5

Emendamento

SORTE, PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SILLI

AC 2463

Articolo 89

I. Dopo l'art. 89 è aggiunto il seguente:

Art. 89-bis
(Fondazioni Lirico Sinfoniche)

1. Per le Fondazioni Lirico Sinfoniche il rimborso delle quote per i piani di risanamento di cui all'art. 11 del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112 è differito di un anno, a partire dall'anno 2020.

SORTE, PEDRAZZINI, BENIGNI, GAQLIARDI,
SILU

89.01

A.C. 2463

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 89 inserire il seguente:

<<89-bis

(Misure a sostegno dell'emittenza televisiva e radiofonica locale)

1 Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è autorizzato in via straordinaria lo stanziamento di 80 milioni di euro per l'anno 2020, aggiuntivo rispetto agli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente nel fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e da erogare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Il riparto delle risorse di cui al presente comma è effettuato con decreti direttoriali del direttore generale del ministero dello sviluppo economico – DGSCRP- divisione V sulla base delle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del presidente della repubblica 23 agosto 2017, n. 146. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 80 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico

ZANELLA, D'ATTIS; TARTAGLIONE, MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS, RUSSO, ROSSELLO

Felle D'Attis Russo Stell'ella
Luca Pella D'Attis *Pella* *Ru* *D'Attis*
Pella

89.02

EMENDAMENTO

AC 2463

Articolo 89

Dopo l'articolo 89 inserire il seguente:

«89-bis

(Misure urgenti per il rilancio del settore turismo)

1 Al fine di limitare i danni economici, diretti e indiretti, prodotti dall'emergenza epidemiologica di COVID 19, e rilanciare l'attività turistica, presso lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito un fondo speciale con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono finalizzate al sostegno delle imprese e degli operatori del settore e al finanziamento di iniziative e strumenti volti a rilanciare la domanda di turismo in Italia. Il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con proprio decreto, adottato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, provvede all'attuazione del presente comma.

2 Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

ZUCCONI

FRANCASSINI

RAMPELLI

LUCASELLI

89.03

Emendamento

Articolo 89

VERINI, DE MARIA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 89-bis.

(Emittenti locali informative)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, una quota aggiuntiva del Fondo per il Pluralismo e l'Innovazione dell'Informazione, individuata dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, sentito il Ministero dell'Economia e finanze e il Ministero dello sviluppo economico, è ripartita alle emittenti locali con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria del direttore generale, divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

89.04

AC 2463

EMENDAMENTO

ART. 89

Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

«Articolo 89-bis

(Fondo nazionale di garanzia - Rimborsi viaggi d'istruzione e altre esperienze di studio e formazione comunque denominate.)

1. Al fine di assicurare un adeguato supporto economico alle famiglie, alle istituzioni scolastiche e alle imprese operanti nel comparto turistico, a seguito della sospensione dei viaggi d'istruzione, scambi culturali, gemellaggi, visite didattiche o culturali ovvero di qualsiasi iniziativa ed esperienza di studio o formazione, anche all'estero, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo nazionale di garanzia - Rimborsi viaggi d'istruzione e altre esperienze di studio e formazione comunque denominate -» - di seguito denominato fondo, con una dotazione finanziaria pari a 500.000 euro per l'anno 2020.

2. Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 1:

- a) le agenzie e gli organizzatori di viaggi di cui all'articolo 18 del Codice del Turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- c) le strutture turistico ricettive;
- d) le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- e) le famiglie e gli studenti interessati.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere d) ed e), possono accedere alle risorse del fondo solo qualora non abbiano già ottenuto il rimborso delle somme versate ovvero l'erogazione di un voucher di pari importo, o altre forme di indennizzo comunque assimilate.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del predetto fondo, ivi compresi i requisiti per l'accesso alle relative risorse e le modalità di individuazione, riparto ed erogazione degli importi ai singoli beneficiari.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

MELO
LOI LOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPPELLI, LUCASELLI

89.05

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

90

C. 2463

EMENDAMENTO

Articolo 90

ANDREUZZA, RAFFAELLI, ANDREUZZA, BINELLI, COLLA, DARA, GALLI, GUIDESI, PETTAZZI, PIASTRA, SALTAMARTINI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2018, n.145 è adottato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2-ter. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, è sospeso, come anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari, il canone demaniale fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di 24 mesi.

2-quater. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa, per un periodo di 24 mesi, l'applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina di cui dell'articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: "della cultura" inserire le parole: "e del turismo".

90.1

EMENDAMENTO

Art. 90

PICCOLI NARDELLI, SENSI, DI GIORGI, PRESTIPINO, CIAMPI, ROSSI, ORFINI, PEZZOPANE

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

“2-bis. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media dei punteggi assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014 che, per l'anno 2022, sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari al 70 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

2-ter. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III della suddetta legge e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, secondo periodo. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.

2-quater. Il titolo di capitale italiana della cultura conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.

2-quinquies. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1 si applica ai soggetti esercenti in via esclusiva o prevalente attività di commercio al dettaglio di libri, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.

2-sexies. La quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, di cui all'articolo 1 comma 154 della legge 23 dicembre

90.21.

2014, n. 190, è erogata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.

2-septies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta del residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. I termini di prescrizione dei crediti di cui al presente comma, come stabiliti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, decorrono dalla pubblicazione ufficiale dei nominativi dei creditori sul sito istituzionale di IMAIE in liquidazione, di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti alla voce di residuo attivo di cui al secondo periodo sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del quarto periodo. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35" ..

90.21.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

“2-bis. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media dei punteggi assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014 che, per l'anno 2022, sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari al 70 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

2-ter. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III della suddetta legge e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, secondo periodo. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.

2-quater. Il titolo di capitale italiana della cultura conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.

2-quinquies. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1 si applica ai soggetti esercenti in via esclusiva o prevalente attività di commercio al dettaglio di libri, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.

2-sexies. La quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche in base alla scelta del contribuente, di cui all'articolo 1 comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è erogata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.

2-septies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta del residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. I termini di prescrizione dei crediti di cui al presente comma, come stabiliti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, decorrono dalla pubblicazione ufficiale dei nominativi dei creditori sul sito istituzionale di IMAIE in liquidazione, di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti alla voce di residuo attivo di cui al secondo periodo sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del quarto periodo. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35".

Vacca, Gallo, Lattanzio, Carbonaro, Tuzi, Villani, Testamento, Casa, Melicchio, Bella, Valente, Acunzo, Mariani, *Dans*

*Vacca Gallo Carbonaro
Lattanzio Tuzi Villani
Testamento Casa Melicchio
Bella Valente Acunzo
Mariani Dans*

90.3/.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media dei punteggi assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014 che, per l'anno 2022, sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari al 70 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

2-ter. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III della suddetta legge e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, secondo periodo. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.

2-quater. Il titolo di capitale italiana della cultura conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.

2-quinquies. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1 si applica ai soggetti esercenti in via esclusiva o prevalente attività di commercio al dettaglio di libri, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.

2-sexies. La quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche in base alla scelta del contribuente, di cui all'articolo 1 comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è erogata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.

2-septies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta del residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. I termini di prescrizione dei crediti di cui al presente comma, come stabiliti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, decorrono dalla pubblicazione ufficiale dei nominativi dei creditori sul sito istituzionale di IMAIE in liquidazione, di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti alla voce di residuo attivo di cui al secondo periodo sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del quarto periodo. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35".

Fusacchia

90.41.

A.C. 2463

Dopo l'articolo 90 è inserito il seguente:

"Articolo 90-bis

(Ulteriori disposizioni urgenti per il sostegno economico delle imprese e disposizioni in materia di crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione)

1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente:

«2-quater. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debentrici possono essere compensati con i debiti relativi alle imposte, ai contributi e alle altre somme di cui al comma 2 del presente articolo».


2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è inserito il seguente:

«1-bis. Il limite massimo di compensazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione compensabili ai sensi dell'articolo 17, comma 2-quater, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura informatica per la registrazione e l'attestazione dell'esigibilità del credito per la compensazione di cui al presente articolo in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.


**GELMINI, BALDELLI, MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO,
PELLA, D'ATTIS, RUSSO, SPENA, RUFFINO, GIACOMETTO**

90.01

AC 2463


Articolo 90


Dopo l'articolo 90 inserire il seguente:

Articolo 90-bis

(Misure per supportare la liquidità alle imprese nei rapporti commerciali pubblici e privati)

1. I pagamenti derivanti da crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle amministrazioni pubbliche debtrici sono corrisposti nei confronti delle imprese creditrici entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le imprese creditrici destinano in via prioritaria le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 1 per il pagamento dei loro fornitori. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente comma decadono automaticamente dai benefici fiscali riconosciuti dalla presente legge in caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente comma nonché di ogni beneficio finalizzato a supportare la liquidità delle imprese stabilito dalla normativa vigente in favore delle imprese colpite dall'emergenza da "Covid 19".
3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli istituti bancari possono concedere con garanzia supportata dallo Stato, alle imprese, di qualunque tipologia e dimensione appartengano, nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento dei fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126 della presente legge.


FIORINI, GELMINI, BALDELLI, GIACOMONI, MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO,
D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS, RUSSO, SPENA, RUFFINO, GIACOMETTO



90.02

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

90-*bis*

C.2463

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi

EMENDAMENTO

Articolo 90 bis

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1.bis Per l'anno 2020, alle famiglie con figli che frequentano scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 62/2000 e il sistema dell'istruzione e formazione professionale è assegnato un bonus finalizzato all'acquisto di ausili tecnologici diretti a favorire la didattica a distanza, nonché a sostenere i costi della connessione alla rete internet veloce. La misura si applica a nuclei familiari il cui ISEE è inferiore uguale a 50mila euro nel limite di spesa di 30 milioni di euro a valere sulle risorse volte a finanziare la carta della famiglia.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizione di cui al comma 1 bis si provvede per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

 
Ruffino, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti,

 
PELLA, PRESTIGIACOMO, RUSSO, D'ETTORE, MANDELLI, OCCHIUTO, CANNIZZARO,
D'ATTIS     

90-bis. 1

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

91

Emendamento

SORTE, PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SILLI

Articolo 91

1. Il comma 2 è sostituito dal seguente: *“Le pubbliche amministrazioni provvedono al pagamento dei corrispettivi dovuti ai professionisti, ivi compresi i compensi dovuti agli avvocati per l’attività prestata in regime di patrocinio a spese dello Stato, in un termine non superiore a 60 giorni, sia per i lavori completati e consegnati sia per gli acconti stabiliti nei contratti”*.
2. Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo, dopo le parole *“contratti pubblici”* si aggiungono le parole *“Disposizioni in materia di pagamenti di prestazioni professionali da parte della PA”*

91.1

Articolo 91

Dopo l'art. 91 è inserito il seguente

Art. 91-bis
(Pagamenti della P.A.)

1. Le stazioni appaltanti pubbliche provvedono in ogni caso, con riferimento ai cantieri di lavori sospesi in relazione all'emergenza COVID-19, ed entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto Legge, al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti alla data della sospensione e non ancora liquidati, previa attestazione da parte del direttore dei lavori dell'importo dovuto.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche in relazione ai professionisti che prestino la loro attività nell'ambito dei suddetti cantieri.

Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi,
Silli

§1.01

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 91

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 91-bis

(Modifica all'articolo 12-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189)

Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, sostituire le parole "conformità edilizia e urbanistica" con le seguenti: "consistenza edilizia".»


LOLLOBRIGIDA


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASELLI

91.02

C. 2463 Governo, approvato dal Senato

(DL 18/2020)

92

A.C. 2463

Emendamento

Articolo 92

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalle misure di restrizione Covid 19, nonché al fine di far ripartire il turismo, le attività ricettive e allo stesso tempo introdurre norme volte a mitigare l'inquinamento ambientale, al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante disposizioni per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21 dopo le parole "motore endotermico" sono inserite le seguenti parole: "o elettrico o combinazione degli stessi".

b) all'articolo 81, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Alla rubrica è soppressa la parola "liquido";

2. Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nelle navi e motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea, esclusivamente all'interno dell'acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione è effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

Spessotto, Scagliusi, Barbuto, Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Romano, Serritella, Terimi, Donno

92.1

A.C. 2463

EMENDAMENTO

ARTICOLO 92

Al comma 4 sostituire le parole "31 ottobre" con le seguenti "30 giugno" e le parole "31 luglio" con le seguenti "30 aprile".

Bergamini *Mandelli* *Occhiuto* *Prestigiaco* *D'Etto* *Cannizzaro* *Pella*
BERGAMINI, MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
D'ATTIS, RUSSO
D'Attis *Russo* *ella* *De* *ella*

92.2

AC 2463
EMENDAMENTO
Articolo 92

92.3 %

MACCANTI, GARAVAGLIA, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GAVA, TOMASI, RIXI, CAPITANIO, CECCHETTI, DONINA, GIACOMETTI, TOMBOLATO, ZORDAN, PATERNOSTER, DI MURO,

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 30 giugno 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 maggio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo. Per i veicoli adibiti al servizio di trasporto di cose, l'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma s'intende valida anche per il territorio europeo.

4.1. Al fine di accelerare le procedure di revisione periodica dei veicoli a motore, all'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8, è sostituito dal seguente:

"8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;

b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.";

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.";

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

"9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.";

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1^a dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

f) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2";

g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

h) al comma 17, le parole: "produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa" sono sostituite dalle seguenti: "alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13".

4.2. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal comma 4.2, lettera b), del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione».

92.3 /

A.C. 2463

Emendamento

Articolo 92

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 30 giugno 2020 dei veicoli da sottoporre, entro il 30 maggio 2020, alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78, ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 1992, n. 285, e rispettivamente è autorizzata la circolazione fino al 30 agosto 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 31 luglio 2020, nonché la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 30 settembre 2020.

Ficara, Grippa, Scagliusi, Barbuto, Cantone, Carinelli, Chiazzese, De' Girolamo, De Lorenzis, Marino, Raffa, Romano, Serritella, Spessotto, Terimi, Donno

92.4

AC 2463

EMENDAMENTO

Articolo 92

MACCANTI, FRASSINI, GUIDESI, CAVANDOLI, GARAVAGLIA, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GAVA, TOMASI, RIXI, CAPITANIO, CECCHETTI, DONINA, GIACOMETTI, TOMBOLATO, ZORDAN,

Sostituire il comma 4-bis con i seguenti:

«4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, sanzioni e penali in ragione delle minori corse effettuate e delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020.

4-bis.1. Per compensare le decurtazioni di corrispettivo, negozialmente previste ed eventualmente applicate dai committenti ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico per minori percorrenze, ai medesimi gestori è attribuita la facoltà di ottenere ristoro dei costi fissi ugualmente sostenuti per il mantenimento del servizio, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2 e con le modalità definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo. Per il fine di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro per l'anno 2020.

4-bis.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 600 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

Conseguentemente, al comma 4-quater sostituire le parole «di cui ai commi 4-bis e 4-ter» con le seguenti: «di cui ai commi da 4-bis a 4-ter».

92.5

A.C. 2463

Articolo 92

All'articolo 92, comma 4 bis, primo periodo, dopo le parole "pubblico locale e regionale" sopprimere le parole "e di trasporto scolastico".

Pella *Prestigiaco* *Russo* *D'Attis* *Cannizzaro*
PELLA, PRESTIGIACOMO, RUSSO, D'ETTORE, MANDELLI, OCCHIUTO, CANNIZZARO,
D'ATTIS
D'Attis *Mo* *Attis*


92.6

A.C. 2463

Art. 92

Al comma 4-bis sopprimere le parole «e di trasporto scolastico».

MARATTIN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marattin', written over a faint dotted line.

92.7

EMENDAMENTO

Art. 92

FRAGOMELI, TOPO

Al comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole "pubblico locale e regionale" sopprimere le parole "e di trasporto scolastico".

Motivazione

La finalità della proposta è di evitare il rischio per i Comuni di dover pagare comunque un servizio senza avere entrate per finanziarlo.

92.8

EMENDAMENTO

A.C. 2463

Art 92

Dopo il comma 4, inserire i seguenti :

"4 bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalle restrizioni alla circolazione dei veicoli introdotte per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, nonché per garantire la prosecuzione del servizio di soccorso stradale meccanico sulla rete viaria ordinaria ed autostradale, è riconosciuto un contributo alle imprese che svolgono attività di soccorso stradale e di depositaria giudiziaria. A tal fine è istituito un apposito fondo con la dotazione di euro 30 milioni di euro per l'anno 2020 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le agevolazioni consistono in un contributo nella misura indicata al comma successivo.

4 ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinati i criteri di individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande di contributo nonché di erogazione dello stesso.

Conseguentemente è ridotto di 30 milioni di euro il fondo di cui all' articolo 126 comma 4.

On Pentangelo

On Sarro

On. Russo

92.9

A.C.2463

ARTICOLO 92

Aggiungere infine il seguente comma:

4-septies. L'art.62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, si applica anche ai contratti di trasporto su strada conclusi ai sensi del decreto legislativo 286 del 21 novembre 2005 e successive modifiche e integrazioni.

VERSACE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Versace', written in a cursive style.

92.10

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 92

92.01 %

Dopo l'articolo 92 aggiungere il seguente:

«Articolo 92-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus in relazione ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al termine della fase di emergenza.

2. Al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario degli operatori del trasporto pubblico locale e regionale, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari nell'anno 2020 rispetto alla media del precedente triennio, nonché che abbiano sostenuto maggiori costi direttamente imputabili alla gestione della crisi per mettere in atto azioni di contrasto anche prescritte dagli Enti competenti..

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla conversione definitiva in legge del presente decreto, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per la compensazione alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale. Tali criteri sono definiti secondo principi di correlazione e gradualità rispetto alla incidenza delle perdite subite dagli operatori del settore sul rispettivo fatturato e nel rispetto del divieto di sovra-compensazione.

4. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale favorendone gli investimenti, nonché per il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del parco degli autobus destinati ai servizi stessi, le risorse del Piano strategico della mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, commi 613 e 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 possono essere impiegate, limitatamente al primo quinquennio 2019-2023, anche per il cofinanziamento di

EMENDAMENTO

92.01 %

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

investimenti in materiale rotabile ad alimentazione tradizionale di Classe Euro 6 o successiva o ibrida. Per l'intera durata del Piano le relative risorse possono essere altresì impiegate per il cofinanziamento dei canoni relativi al materiale rotabile acquisito in leasing o locazione dalle imprese esercenti i servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. All'articolo 24-ter, comma 2 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate a partire dal 1° ottobre 2020 le seguenti modifiche:

- all'alinea le parole: «ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore» sono soppresse;

- alla lettera a) dopo le parole “veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate,”, sono aggiunte le seguenti parole: “ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione di quelli di categoria euro 4 o inferiore”

- alla lettera b) dopo le parole “attività di trasporto di persone svolta” aggiungere le parole: “, con veicoli di diversi da quelli di categoria euro 2 ed inferiori”.

A partire dal 1° gennaio 2022 all'art. 24-ter, comma 2 lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 le parole: “, con veicoli di diversi da quelli di categoria euro 2 ed inferiori” sono sostituite dalle seguenti parole: “, con veicoli di diversi da quelli di categoria euro 4 ed inferiori”

L'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogato.

6. In considerazione dei danni subiti dalle imprese esercenti servizi di trasporto turistico con autobus e servizi di autolinea commerciali in regime di autorizzazione ministeriale o locale a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, alle stesse imprese sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. A tal fine è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 250 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare gli operatori del settore che abbiano subito una riduzione di fatturato dal 23 febbraio 2020 e sino al termine della fase di emergenza rispetto alla media relativa al medesimo periodo del precedente triennio.

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

7. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla conversione definitiva in legge del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la compensazione alle imprese di trasporto di cui al comma 3-quinquies secondo principi di correlazione e gradualità rispetto alla incidenza delle perdite subite dagli operatori del settore sul rispettivo fatturato.

8. All'articolo 28, comma 7, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: "Qualora alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 non sia stato ancora corrisposto al vettore o all'organizzatore del viaggio il corrispettivo per un servizio di trasporto con autobus o per un viaggio affidato a seguito di aggiudicazione, fermi restando gli effetti dell'aggiudicazione stessa, il servizio di trasporto con autobus o il viaggio s'intendono rinviati alla data che sarà concordata dalle parti e comunque entro un anno da quella inizialmente prevista, fermi le parti contraenti, l'oggetto e il corrispettivo. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti trovano applicazione anche nel caso in cui, venute meno le condizioni di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ai successivi decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto i committenti scelgano unilateralmente di recedere dal contratto".

9. Per gli autobus turistici e in servizio di linea, nazionale ed internazionale, da qualsiasi ente autorizzati è sospesa l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono rimborsate pro-quota le somme già versate alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni per l'acquisto di abbonamenti, carnet di permessi e permessi giornalieri di accesso alle zone a traffico limitato non utilizzati per effetto della sospensione o riduzione dei servizi di trasporto connessa all'emergenza determinata dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

10. Nei confronti delle imprese di trasporto di cui al comma 4 del presente articolo è altresì sospesa l'applicazione dei pedaggi autostradali.»

LOLLOBRIGIDA

GEMMATO

TRANCASSINI

RAMPELLI

LUCASELLI

92.01 %

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

93

AC 2463

Art.93

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, al D.lgs 19 novembre 1997 n.422, alla legge 11 agosto 2003 n.218, e al D.lgs 21 novembre 2005, n.285 fortemente colpito dallo stato emergenziale in corso, è riconosciuto un contributo, una tantum e a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso, pari al 25% del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato e o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Analogamente è riconosciuto alle imprese neocostituite, alla data di entrata in vigore del presente DL, un contributo pari al 25% del fatturato presunto ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

1-ter. Al fine di sostenere la crisi economica nonché il rilancio del comparto del trasporto pubblico non di linea, è riconosciuto un contributo una tantum per ogni titolare di licenza taxi, un'indennità mensile di euro 600, per l'annualità 2020».

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dei successivi 1-quinquies e 1-sexies.

1-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola "ricavi" sono aggiunte le seguenti "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "5 per cento".

2. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 1-quinquies, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione de commi 1-bis e 1-ter.


GELMINI, MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
D'ATTIS, RUSSO, SPENA, GIACOMETTO

93.1

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

94-bis

A.C. 2463

ARTICOLO 94-bis

Dopo l'articolo 94-bis inserire il seguente:

<<94-ter

1 Per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale, nel limite della durata massima prevista per le integrazioni salariali ordinarie con causale "emergenza COVID-19", concessi alle imprese che, a seguito delle disposizioni di cui al presente decreto legge hanno fatto ricorso agli strumenti di integrazione salariale di cui al titolo I, capo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 22, commi 2 e 5, del medesimo decreto legislativo, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Nel medesimo periodo al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica il limite di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.

2 Limitatamente ai periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.

3 Anche in deroga agli accordi sindacali già sottoscritti, il predetto trattamento, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte di INPS.

VERSACE, MULE'

Versace Mule'

94-bis.01

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

95

AC 2463

Emendamenti

GAGLIARDI, PEDRAZZINI, BENIGNI, SILLI, SORTE

Articolo 95

1. Al primo comma dell'art. 95 sono aggiunte le seguenti parole: "*ovvero di impianti sportivi di proprietà privata*".

95.1

PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

Articolo 95

3. Al comma 1, aggiungere infine "e privati".
2. Dopo l'articolo 95 aggiungere il seguente:

95-bis

(Sospensione pagamenti utenze imprese turistico-ricettive e sportive)

4. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 giugno 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, le attività di ristorazione, nonché per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a partire dalla prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

95.2


A.C. 2463 Emendamento

Articolo 95

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I termini di scadenza previsti delle concessioni relative all'affidamento di impianti sportivi di cui al comma 1 sono posticipati di 6 mesi anche in deroga delle previsioni contenute nel Codice dei Contratti pubblici.

Barelli, Marin



95.3

A.C. 2463 Emendamento

Articolo 95


Dopo l'articolo 95 aggiungere il seguente:

Articolo 95 bis

(Credito d'imposta per canoni impianti sportivi)

1. Ai locali utilizzati dai soggetti di cui all'art. 95 comma 1 si applica il credito d'imposta nella misura prevista all'art. 65 comma 1 del presente decreto a favore dei proprietari degli immobili con categoria catastale C4 e D6 in relazione alla riduzione del canone accordato al conduttore per il mese di Marzo 2020.
2. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di spesa di 15 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2020 provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Barelli, Marin



95.01

A.C. 2463 Emendamento


Articolo 95

Dopo l'articolo 95 aggiungere il seguente:

Articolo 95 bis

(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali, dei premi dell'associazione obbligatoria e dei termini degli adempimenti fiscali e contributivi per lo sport)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 95 comma 1 ai quali è applicato quanto previsto all'art. 61 e 62, la prevista sospensione dei versamenti, premi e termini è da intendersi al 31 agosto 2020. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 settembre 2020 o mediante 8 rate a partire dal 31 settembre 2020.
2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Barelli Marin


95.02

A.C. 2463 Emendamento


Articolo 95

Dopo l'articolo 95 aggiungere il seguente:

Articolo 95 bis

(Fondo centrale di garanzia PMI per lo Sport)

1. ai soggetti di cui all'articolo 95 comma 1, in applicazione a quanto previsto all'articolo 49 e a valere sulle risorse ivi previste, il Credito Sportivo o altro istituto bancario con garanzia del Fondo Centrale di garanzia PMI, eroga un finanziamento con rimborso a 60 mesi e con pre-ammortamento di un 1 anno.
2. La domanda per l'ottenimento del finanziamento da parte dei soggetti di cui al comma 1, deve essere determinata ed evasa dall'Istituto del Credito Sportivo o da altro istituto bancario entro 30 giorni dal ricevimento formale della domanda.
3. L'entità finanziabile di cui al comma 1 è stabilita:
 - a) per un importo massimo relativo all'80% delle somme non incassate dall'associazione o società sportiva per l'inattività sportiva-gestionale risultante dalle scritture contabili e dall'auto certificazione redatta a norma di legge da parte del soggetto interessato,
 - b) per un ulteriore importo relativo alla riduzione del fatturato preventivato e inerente al periodo successivo alla riapertura e ripresa dell'attività risultante dalle scritture contabili dell'anno precedente e dall'autocertificazione redatta a norma di legge da parte del soggetto interessato.

Barelli, Maria


95.03

C.2463

Articolo 95


Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 95-bis.

1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i *tour operator*, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato "Fondo emergenza turismo", volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un'indennità. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 2,5 miliardi per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori sopra menzionati ed il limite dell'indennità per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, per il 2020, mediante anticipazione da coprire, a valere dal 2021, mediante prelievo in percentuale da operare sull'imposta di soggiorno, di assicurazione di responsabilità civile versato dai soggetti della filiera e sulle transazioni relative a prenotazioni *online* effettuate mediante OTA».


GELMINI, MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
D'ATTIS, RUSSO, FIORINI, BAGNASCO, GIACOMETTO, SPENA, ~~GIACOMETTO~~

95.04

Art. 95

Dopo l'articolo 95 aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.

(Misure a sostegno dello Sport)

1. Le spese effettuate nel 2020, per un importo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto disposto dall'art. 15 del D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili nella misura pari all'80 per cento dagli oneri sostenuti.
2. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle società del settore sportivo, con o senza scopo di lucro, associazioni (ASD) e lavoratori autonomi (con codice ATECO 85.51, 93.11, 93.12, 93.13) è riconosciuto, per i mesi di chiusura obbligatoria dell'anno 2020, la sospensione integrale del canone di locazione. La misura è applicabile in riferimento agli immobili rientranti nelle categorie catastali C/2, D/6 e D/8. Agli stessi soggetti e per la stessa categoria degli immobili di cui al precedente periodo è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare dei residui crediti di locazione.

95.05

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

96

AC 2463 Emendamento


Dopo l'articolo 96 inserire il seguente:

*Articolo 96-bis

(Fondo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche)

1. Al fine di sostenere l'attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto presso il CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle altre istituzioni sportive riconosciute dal CONI impossibilitate ad operare nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
2. I criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

96.01


Marin Barelli

C. 2463 Governo, approvato dal Senato

(DL 18/2020)

97

C.2463

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 97 inserire il seguente:


«Art. 97 bis

(Misure straordinarie sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE))

1. Limitatamente alle sospensioni delle attività didattiche e formative dovute ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, il caso di mancato raggiungimento dei livelli qualitativi o quantitativi, non rileva ai fini dell'applicazione dei meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, prevista dall'articolo 4, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22».

 
Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti,

 
PELLA, PRESTIGIACOMO, RUSSO, D'ETTORE, MANDELLI, OCCHIUTO, CANNIZZARO,
D'ATTIS      



97.01

A.C. 2463 Emendamento


Articolo 97

Dopo l'articolo 97 aggiungere il seguente:

Art. 97 bis

(Misure straordinarie urgenti a sostegno dei Comuni, Province e Città Metropolitane in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Limitatamente all'anno 2020, al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, Comuni, Province e Città Metropolitane, che si trovino in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, seppur non ancora approvata dal Ministero dell'Interno e dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, hanno facoltà di proporre una rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, anche in termini di aumento della durata del piano medesimo.



D'Attis

97.02

EMENDAMENTO

Art. 97

DE LUCA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

“Art. 97-bis.

(Norme di semplificazione e accelerazione per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)per contrastare l'emergenza socio economica determinata dalla pandemia COVID-19).

1. In deroga alle procedure previste dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la legge 28 giugno 2019, n. 58, in considerazione dell'eccezionale stato di crisi economica determinata dalla emergenza epidemiologica Covid-19, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, è concesso alle Regioni l'immediato utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo di Sviluppo e Coesione non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolanti, rientranti nei periodi di programmazione 2014-20 e antecedenti.
2. Tali risorse sono destinate a concorrere al finanziamento di un Piano regionale straordinario per l'attuazione di pronte misure di contrasto alla grave crisi socioeconomica derivante dal covid 19.
3. Le Regioni definiscono il piano di cui al comma 2 del presente articolo anche tenendo conto, a fini di coordinamento, delle misure nazionali volte a fronteggiare la medesima emergenza. Il piano è immediatamente efficace ad avvenuta approvazione da parte della Giunta Regionale ed è comunicato entro i successivi 10 giorni al Dipartimento per le politiche di coesione.

97.03

C. 2463 Governo, approvato dal Senato

(DL 18/2020)

98

AC 2463

Art. 98

(Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis "All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa."

Casciello *Mandelli* *Occhiuto* *Prestigiaco* *D'ettore* *Cannizzaro* *Pella*
CASCIELLO, MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
D'ATTIS, RUSSO

D'Attis *Russo* *Pella* *Cannizzaro*

98.3

AC 2463

Art. 98



(Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

"2-bis "Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito di cui al presente comma non è computato nei limiti di compensazione di cui all'articolo 34 legge 388/2000. Le risorse necessarie ai fini dell'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, sono individuate mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016. Per le predette finalità il fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

2-ter Alla copertura degli oneri di cui al comma 2-bis di provvede ai sensi dell'articolo 126."

  
CASCIELLO, MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
D'ATTIS, RUSSO   

98.4

AC 2463

Art. 98

(Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

"2-bis. Limitatamente all'anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1974, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 100 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

2-ter Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 15,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126."


CASCIELLO, MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
D'ATTIS, RUSSO

98.5

Emendamento

Art. 98

Angiola

Dopo l'art. 98, aggiungere il seguente:

“ Art. 98-bis. (*Misure per il settore televisivo locale*)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, aggiungere il seguente periodo: “Per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal presente articolo 1, lettera b), l'impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7- 24 si intende per il limite del 30 per cento e non del 20 per cento”.

98.01

Emendamento

Art. 98

Angiola

Dopo l'art. 98 inserire il seguente:

Art. 98-bis. (Emergenza per il settore radiotelevisivo locale)

“1. Al fine di consentire alle emittenti radiofoniche e alle emittenti televisive in ambito locale di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato alle emittenti, previ Decreti Direttoriali del Direttore Generale del Ministero dello sviluppo Economico — DGSCERP — Divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.”

98.02

Emendamento

Art. 98

MAGI

Dopo l'articolo 98, inserire il seguente:

Art. 98-bis

(Misure per sostenere la filiera della canapa)

1. Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa e di garantire l'integrità del gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti nel territorio nazionale, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio»;

b) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) prodotti e preparati, destinati a qualsiasi uso, contenenti cannabidiolo, il cui contenuto di tetraidrocannabinolo non è superiore allo 0,5 per cento, derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate e oli».

2. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il numero 6) è abrogato;

b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) la *cannabis*, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo superiore allo 0,5 per cento, i prodotti ad essi analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico».

98.03

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 98

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 98-bis. Misure straordinarie urgenti per il sostegno all'editoria

1. È riconosciuto, per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182 e seguenti della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 318 del 21 dicembre 2004. Il credito di cui al presente comma non è computato nei limiti di compensazione di cui all'articolo 34 della legge 388 del 23 dicembre 2000. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198/2016. Per le predette finalità il fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa."

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181 e seguenti della legge 350 del 24 dicembre 2003, limitatamente alle imprese editrici di libri e alla stampa utilizzata per la stampa di libri, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2020. Il relativo limite di spesa per l'anno 2020 è fissato in 25 milioni di euro.»

LOLLOBRIGIDA

MOLLICONE

TRANCASSINI

RAMPELLI

LUCASELLI

98.04

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 98

Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

«Articolo 98-bis

(Esonero dal pagamento delle tariffe di pedaggio autostradale per le aziende che operano nel settore dell'autotrasporto)

1. Al fine di sostenere settori strategici della filiera produttiva nazionale e facilitare la circolazione delle merci, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende italiane che operano nel settore dell'autotrasporto sono esonerate dal pagamento ai concessionari delle tariffe di pedaggio sull'intera rete autostradale nazionale, i cui oneri restano a carico del concessionario.»


LOLLOBRIGIDA


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASELLI

98.05


EMENDAMENTO

Art. 98

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 98-bis. Misure straordinarie urgenti per il sostegno all'editoria

1. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali. La di-vulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa".»


MOLLICONE, FRASSINETTI, TRANCASSINI, LUCASELLI, RAMPELLI

98.06

Emendamento

GAGLIARDI, PEDRAZZINI, BENIGNI, SILLI, SORTE

Articolo 98

Dopo l'art. 98 è inserito il seguente:

Art. 98-bis

(Misure a sostegno delle emittenti televisive e radiofoniche locali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico è istituito il "Fondo per il sostegno alle emittenti televisive locali colpite dall'emergenza COVID-19" con una dotazione di euro 80 milioni per l'anno 2020, finalizzato a garantire il mantenimento del livello occupazionale in tale settore.
2. Con Decreto Ministeriale di natura non regolamentare sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1, con la finalità di distribuire le risorse a tutte le emittenti televisive locali in relazione al numero di abitanti delle regioni in cui svolgono la loro attività ed al numero dei lavoratori dipendenti impiegati alla data del 31 dicembre 2019.
3. I dipendenti delle imprese radiofoniche locali e delle imprese televisive locali che accedono alla cassa integrazione prevista dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono comunque computati ai fini del calcolo per i requisiti di ammissione e ai fini del calcolo dei punteggi di cui ai criteri di valutazione previsti dal Dpr 23 agosto 2017, n. 146, recante Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

98.07

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

99

AC 2463

Emendamento

SILLI, PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SORTE

Articolo 99

9. All'articolo 99 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 dopo le parole "*aziende, agenzie,*" inserire "*regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,*"
- b) al comma 5 dopo le parole "*per la quale è*" aggiungere le parole "*anche*"

99.1

AC 2463

EMENDAMENTO

Art. 99

GARAVAGLIA, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GAVA, TOMASI

All'articolo 99 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 dopo le parole *"aziende, agenzie,"* inserire *"regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,"*
- b) al comma 5 dopo le parole *"per la quale è"* aggiungere le parole *"anche"*

99.2

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

100

Emendamento

SILLI, PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SORTE

Articolo 100

1. Dopo il comma 1 è inserito il seguente: *“1-bis. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema ITS” con una dotazione pari a 1 milione di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri di riparto. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.”*

100. 1

EMENDAMENTO

Articolo 100

Topo

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis. L'articolo 6, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:
‘Il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e le regioni prioritariamente promuovono il coinvolgimento e la collaborazione della Fondazione per la ricerca scientifica termale e delle aziende termali che la finanziano per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ivi inclusa la prevenzione ed il controllo dei rischi epidemiologici attraverso l'utilizzo delle acque minerali e termali, ed alla formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.’”

RELAZIONE

La finalità della proposta è quella di rendere maggiormente efficace il sistema della **ricerca scientifica nel settore termale** in forma condivisa che il sistema è stato in grado di realizzare in vent'anni di lavoro, che ha fornito un impulso più che deciso in direzione della ricerca scientifica di qualità, favorendo l'individuazione di possibili risposte a basso costo e ad elevato impatto alle nuove esigenze di recupero funzionale imposte dalla pandemia COVID – 19.

La proposta non determina oneri aggiuntivi.

100.2

AC 2463

EMENDAMENTO

Art. 100

TOCCALINI, ANDREA CRIPPA, COMENCINI, FRASSINI, GASTALDI, GOBBATO, GOLINELLI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MARCHETTI, MATURI, PIASTRA, PRETTO, RIBOLLA, STEFANI, VALBUSA, ZIELLO, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3-bis. È attribuita a carico del bilancio del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica una quota parte pari al 60 per cento del canone di locazione per le mensilità di marzo e aprile 2020 dovuto da parte degli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nel loro comune di origine, a causa del grave stato di emergenza Covid-19. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica sono stabiliti i criteri e le modalità per l’applicazione del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.”

100.3

A.C. 2463

Art. 100

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. In deroga alle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, per l'anno accademico 2019/2020, fermo restando il possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, hanno diritto alla borsa di studio gli studenti, che, per motivate ragioni attinenti all'emergenza COVID, non abbiano potuto acquisire, al 10 agosto 2020, i CFU necessari per conseguire i requisiti di merito per l'accesso alle borse di studio. Il numero dei CFU computati nell'anno accademico 2019/2020, ai sensi del periodo precedente, saranno decurtati dal computo dei CFU richiesti per gli anni successivi, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito per l'accesso delle borse di studio. Questa misura vale anche per l'accesso alla *No Tax Area* per lo stesso anno accademico 2019/2020.».

IOVINO


Dorus
Iovino *Dorus*


100.4


EMENDAMENTO

All'art. 100, dopo l'ultimo comma, inserire il seguente:

"4. L'articolo 6, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: 'Il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e le regioni prioritariamente promuovono il coinvolgimento e la collaborazione della Fondazione per la ricerca scientifica termale e delle aziende termali che la finanziano per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ivi inclusa la prevenzione ed il controllo dei rischi epidemiologici attraverso l'utilizzo delle acque minerali e termali, ed alla formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.'"

Fasano 

Russo 

Sarro 

100.5

A.C. 2463

Emendamento

100.01

Dopo l'articolo 100 inserire il seguente:

*Art. 100-bis

(Misure fiscali a sostegno delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese)

1. Al fine di favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese, anche allo scopo di incentivare studi e sperimentazioni utili per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 198, dopo le parole «31 dicembre 2019» inserire le seguenti parole: «e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 199, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Possono altresì accedere al credito d'imposta le imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201 nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.»;

c) al comma 203, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «Per le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201, il credito d'imposta è attribuito in misura del cinquanta per cento della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.»;

d) al comma 204, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, ovvero a mezzo rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205.»

e) al comma 206, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «Il precedente periodo non si applica alle imprese che ricevono risposta favorevole da parte dell'Agenzia delle entrate all'istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dai requisiti d'investimento di cui al comma 1 del menzionato articolo 2, ed avente ad oggetto l'ammissibilità delle attività e l'eleggibilità dei costi ai fini del credito d'imposta. L'Agenzia delle entrate acquisisce il parere del Ministero dello Sviluppo economico in relazione ai quesiti che comportano accertamenti di natura tecnica. Alle istanze di interpello di cui ai precedenti periodi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, con esclusione del disposto di cui al comma 2, secondo periodo.»

M
PALMIERI, PRESTIGIACOMO, RUSSO, D'ETTORE, MANDELLI, OCCHIUTO, CANNIZZARO,
PELLA, D'ATTIS *M* *V* *M* *G* *L*

Alle D

C.2463

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 100, inserire il seguente

*«Art. 100 – bis
(Misure a sostegno degli Istituti tecnici superiori)*

1. Per l'anno 2020 è istituito un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema ITS" con una dotazione pari a 1.122.235 di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione con le seguenti finalità:

- a) provvedere all'acquisto dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali;
- b) provvedere all'acquisto di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'Istruzione previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse di cui al precedente comma tra le Fondazioni di cui al Capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, secondo i seguenti criteri:

- a) 5 euro pro capite per studente per l'acquisto dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo nel limite massimo di 82.235 euro;
- b) 10.000 euro per ciascuna Fondazione per l'acquisto di piattaforme digitali di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo nel limite massimo di 1.040.000 euro. Le risorse di cui alla presente lettera sono trasferite alle Fondazioni previa rendicontazione delle spese sostenute, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero dell'Istruzione.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. »

Aprea Casciello Marin Palmieri Saccani Jotti
Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti,

Pella Prestigiacommo Russo D'Etto Mandelli Occhiuto Cannizzaro D'Attis
PELLA, PRESTIGIACOMO, RUSSO, D'ETTORE, MANDELLI, OCCHIUTO, CANNIZZARO, D'ATTIS

100.02

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

101

C.2463

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi

EMENDAMENTO

Articolo 101

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole <<anche ai fini della valutazione dei criteri per l'assegnazione di borse di studio>>

Nei *Nei* *Nei* *Nei*
Nei, Sacconi Jotti, Aprea, Palmieri,
Nei *Nei* *Nei* *Nei*
PELLA, PRESTIGIACOMO, RUSSO, D'ETTORE, MANDELLI, OCCHIUTO, CANNIZZARO,
D'ATTIS *Nei* *Nei* *Nei*

101.1

C.2463

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi

EMENDAMENTO

Articolo 101

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5.bis Non è dovuto il pagamento dell'ultima rata delle tasse universitarie per l'anno accademico 2019/2020 per i corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali, nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e per tutto il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le università non hanno attivato le prescritte attività formative agli studenti, incluso il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza. Agli oneri derivanti dalla presente misura le singole università rispondono nei limiti di disponibilità dei loro bilanci.

Nevi, Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri,

Pera

Pella

PELLA, PRESTIGIACOMO, RUSSO, D'ETTORE, MANDELLI, OCCHIUTO, CANNIZZARO, D'ATTIS

Russo

D'Attis

101.2

AC 2463
EMENDAMENTO

ART. 101

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«101-bis.

(Abolizione del "numero chiuso" per l'accesso ai corsi universitari concernenti le professioni mediche e dell'area sanitaria.)

1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1. *al comma 1, lettera a), le parole: «in medicina e chirurgia» e «ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della L. 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni» sono soppresse;*

2. *la lettera c) è soppressa;*

b) *all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della L. 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.»*

IOLLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPPELLI, LUCASELLI

101.01

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

102

Emendamento

Articolo 102

MADIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis) Il periodo di tirocinio da svolgersi, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018 ovvero dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445, presso l'ambulatorio di un medico di Medicina Generale avente i requisiti previsti dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 può essere effettuato, qualora non sia reperibile per l'Ateneo un numero adeguato di medici di medicina generale convenzionati, anche presso le strutture di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 26, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta prevede la possibilità di svolgere il periodo di tirocinio pratico-valutativo previsto dall'articolo 3, comma 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58 (concernente Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo), oltre che presso l'ambulatorio di un medico di Medicina Generale avente i requisiti previsti dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (nello specifico: medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale con il servizio sanitario nazionale, titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla meta' del massimale vigente, studio professionale accreditato, iscrizione in un elenco regionale), qualora non sia reperibile per l'Ateneo un numero congruo di medici di medicina generale convenzionati, anche presso le strutture di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 26, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999. La misura proposta si limita, dunque, a rendere eventuale il periodo di tirocinio da svolgersi presso i medici di medicina generale, che in caso di impossibilità (invero molto probabile in questo momento di crisi epidemiologica) dovrà comunque essere tenuto presso le strutture del SSN: tale misura, peraltro, non è particolarmente innovativa, visto che replica analoga disposizione prevista per il corso di formazione specifica in medicina generale (cfr. all'art. 1, co. 5, all'art. 26 d.lgs. 368/99).

RELAZIONE TECNICA

La norma ha mera natura ordinamentale e non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

102.1

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 102

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. In deroga alle previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici specializzandi, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca che operano nei Policlinici o in strutture convenzionate con le Università, sono abilitati al lavoro in corsia ed allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche della propria specialità, previa valutazione positiva del Direttore di Scuola di specializzazione o Dipartimento e/o delle UOC dove svolgono la loro attività assistenziale. Gli stessi possono svolgere la loro attività, anche quella di guardia, senza necessariamente la presenza fisica del loro tutor, che deve restare sempre e in ogni caso reperibile per ogni necessità o altra richiesta dello specializzando, del dottorando o dell'assegnista di ricerca.»


LOLLOBRIGIDA


FRASSINETTI


BUCALO


MOLLICONE


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASELLI

102.2

A.C. 2463

Emendamento

Articolo 102

Dopo l'articolo 102 inserire il seguente:

“Articolo 102-bis

1. All'articolo 39-quater del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 262, convertito con modificazioni con legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto in fine il seguente comma:

“3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la differenza di cui al comma 1 si determini con riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, calcolato sulla base del metodo ordinario.”

Tartaglione, Pella



102.01

C 2463

EMENDAMENTO

Art. 102

Dopo l'articolo 102 aggiungere il seguente:

“102 bis (Abitazione all'esercizio di operatore socio-sanitario): Per affrontare l'emergenza Covid 19, è riconosciuta la qualifica di operatore socio-sanitario a tutti coloro che sono in possesso del diploma conseguito presso un Istituto professionale socio-sanitario della durata di cinque anni. Suddetto diploma risulta essere titolo valido per tutta la durata dell'emergenza. In termini di riconoscimento della qualifica, per quanto di competenza delle Regioni, è possibile il rilascio di un certificato di idoneità alla professione secondo le procedure previste per ogni regolamento regionale, fermo restando le disposizioni adottate dal presente decreto. Ad ogni modo, gli incarichi di lavoro devono essere considerati validi ai fini del perfezionamento della formazione professionale”.

Flora Frate

102.02

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

103

AC 2463
A.C. 2463

EMENDAMENTO

All'articolo 103, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati e in presenza di procedimenti amministrativi che si sovrappongono a fasi o stadi di altro omologo procedimento amministrativo in corso.”

Ferraioli



103.1

A.C. 2463

Emendamento

Art. 103

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara finalizzate all'affidamento di contratti pubblici".

LABRIOLA, MAZZETTI



103.2

DDL 2463/C

“Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Emendamento

ART. 103

(Esclusione degli appalti pubblici dalla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi)

CANARDOLI
BELLACHIOMA, ~~XXXXXXXXXX~~, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

All'articolo 103, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

“1-ter. Le previsioni del comma 1 non si applicano alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché ai procedimenti amministrativi inerenti ai medesimi. I termini di tali procedimenti, già sospesi ai sensi del comma 1, riprendono a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.


103.3

Emendamento

Articolo 103

dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

“1-ter. Le previsioni del comma 1 non si applicano alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché ai procedimenti amministrativi inerenti ai medesimi. I termini di tali procedimenti, già sospesi ai sensi del comma 1, riprendono a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.



RUFFINO, MAZZETTI, CORTELAZZO

103.4

A.C. 2463

Emendamento

All'articolo 103, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Le previsioni del comma 1 non si applicano alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché ai procedimenti amministrativi inerenti ai medesimi. I termini di tali procedimenti, già sospesi ai sensi del comma 1, riprendono a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Mazzetti



103.5

EMENDAMENTO

Art. 103

SERRACCHIANI, CANTONE Carla, GRIBAUDO, LEPRI, MURA Romina, VISCOMI,
PEZZOPANE

Al comma 2. aggiungere infine il seguente periodo:

“Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020”.

Si mantiene l'originaria previsione del DL, prima della modifica introdotta al Senato, per quanto riguarda la validità del DURC

103.6

Emendamento

Art. 103

MAGI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola "445", sono aggiunte le seguenti: "e pertanto costituiscono documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) dello stesso."

MAGI

103.7

Emendamento

Art. 103

MAGI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I permessi di soggiorno di cui agli articoli 9, 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al momento della scadenza sono rinnovati secondo le disposizioni vigenti e a prescindere dal possesso di un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ovvero dei mezzi di sussistenza sufficienti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione.»

MAGI

103.8

EMENDAMENTO

Articolo 103

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-bis. 1. In deroga alla normativa vigente, al fine di sostenere le ditte individuali, le imprese anche operanti in regime di appalto e subappalto di qualsiasi ambito, dimensione e tipo di lavoro, incluse le microimprese le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, sono validi fino al 31 dicembre 2020 i Documenti unici di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono escluse dalle disposizioni di cui al presente comma le ditte individuali e le imprese aventi contratti con la pubblica amministrazione, anche in subappalto.

Donno, Adelizzi, Buompane, Faro, Flati, Gubitoso, Lorenzoni G, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Zennaro

Donno Adelizzi Flati Lovecchio Raduzzi
Buompane Faro Lorenzoni G
Gubitoso Misiti
Manzo Torto Trizzino Zennaro

103.9

Emendamento

Art. 103

MAGI

Al comma 2-quater, sostituire le parole "31 agosto 2020" con "31 dicembre 2020".

103.10

Emendamento

Art. 103

MAGI

Dopo il comma 2-quinquies, inserire il seguente:

"2-quinquies.1. In sede di rinnovo del permesso di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, ai fini di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 non si tiene conto del periodo di disoccupazione dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020."

103.11

A.C. 2463

Emendamento

All'articolo 103, comma 3, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole:

“Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano, altresì, ai termini dei procedimenti di affidamento di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, se svolti da centrali di committenza o da soggetti aggregatori ovvero se individuati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, quali procedimenti aventi il fine prioritario di garantire la continuità e l'efficienza di attività essenziali ed indispensabili per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali. Il precedente periodo si applica anche ai termini pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.”

D'Attis

AVT

103.12

Emendamento

Art. 103

MAGI

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole "nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

103.13

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 103

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I termini di presentazione delle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, previsti per gli edifici in condominio, nonché per gli adempimenti obbligatori previsti dall'articolo 1130, comma 1, numero 10 e dall'articolo 1129, comma 9 del Codice civile sono interrotti, nel caso di emergenza nazionale o locale dichiarata con apposito decreto, fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza medesima.»


LOLLOBRIGIDA


TRANCASSINI


RAMRELLI


LUCASELLI

103.16

Emendamento

Art. 103

MAGI

Dopo l'articolo 103, inserire il seguente:

Art. 103.1

"Disposizioni in materia di regolare soggiorno e impiego degli stranieri non comunitari"

1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, che intendano occupare alle proprie dipendenze lavoratori non comunitari, comunque presenti sul territorio nazionale al 31 dicembre 2019, possono richiedere, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il nulla osta alla stipula di un contratto per lavoro subordinato alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione di apposita dichiarazione di regolarizzazione attraverso gli uffici postali.
2. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi di natura penale all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, previo pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo forfettario pari a 200 euro per ciascun lavoratore assunto. Contestualmente alla stipula del contratto, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al centro per l'impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS.
4. Il Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità operative relative alle procedure di cui ai commi precedenti, incluse le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione di cui al comma 1, i casi di esclusione, le modalità con cui agevolare il cittadino straniero momentaneamente privo di documento di riconoscimento e le modalità di destinazione del contributo di cui al comma 3 alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e alla predisposizione di controlli adeguati ed efficaci sull'impiego di cittadini di Paesi terzi assunti in seguito alla procedura di cui ai commi precedenti.
5. Le risorse derivanti dal maggior gettito irpef conseguenti alla stipula dei contratti di cui al comma 3 sono destinate al Fondo Sanitario Nazionale.

103.01

A.C. 2463
EMENDAMENTO


Articolo 103

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis
(Procedimenti e opere connesse alla rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 103, commi da 1 a 2-ter, non si applicano ai procedimenti connessi alla rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, di qualsiasi tipo, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici.
2. Ogni attività edilizia connessa alla rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico non è sospesa e può procedere nel rispetto del protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro sottoscritto da governo e parti sociali il 14 marzo 2020, ove applicabile».

SANDRA SAVINO



103.02

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

103-*bis*

AC 2463

Dopo l'articolo 103 bis, è inserito il seguente:

<<Articolo 103 ter

1. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2021 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

2. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.>>

DELLA DELLA FRÈRA, RUSSO, D'ETTORE, PRESTIGIACOMO, MANDELLI, OCCHIUTO,
CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS
PELLA *PELLA* *PELLA* *PELLA* *PELLA* *PELLA* *PELLA*

103-bis.01

AC 2463

Emendamento

GAGLIARDI, PEDRAZZINI, BENIGNI, SILLI, SORTE

Articolo 103-bis

1. Dopo l'art. 103-bis inserire il seguente:

103-ter

(Sospensione adempimenti a carico delle attività ricettive in materia di prevenzione incendi)

1. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2021 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
2. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.

103-bis. 02

AC 2463

EMENDAMENTO

Dopo l'art. 103-ter inserire il seguente:

Art. 103-bis:

(Regolarizzazioni cittadini stranieri presenti in Italia alla data del 31 dicembre 2019)

"Per i cittadini stranieri che dimostrino, mediante idonea documentazione, la presenza in Italia alla data del 31 dicembre 2019 è rilasciato, salvo che non abbiano diritto a un permesso di soggiorno per altro titolo, un permesso di soggiorno per ricerca occupazione valido fino al 31.12.2020, rinnovabile e convertibile alle condizioni di legge, ovvero un permesso di soggiorno per lavoro qualora alla predetta data del 31 dicembre 2019 o alla data della domanda il richiedente abbia in corso un rapporto di lavoro; tale permesso ha la durata minima di 1 anno dalla data del rilascio o quella maggiore secondo le disposizioni di cui all'art. 5, co. 3 d.lgs. 286/98. Sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro che abbia riconosciuto la sussistenza del predetto rapporto di lavoro e comunque del lavoratore per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale ed all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. Il datore di lavoro assolve agli obblighi di natura fiscale, previdenziale e assistenziale relativi al pregresso periodo di lavoro tramite il versamento di un contributo forfettario pari ad Euro 500,00 per ogni lavoratore".

PALAZZOTTO MURONI LATTANZIO FUSACCHIA QUARTAPELLE ASCARI LUCA BIZZO NERVO
FRATOIANNI PASTORINO FASSINA

103-bis.03

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

104

EMENDAMENTO

Articolo 104

ORFINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 104-bis

(Contrasto all'emergenza abitativa).

1. L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80, è abrogato".

104 . 01

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

105


AC 2463

EMENDAMENTO

All'art. 105, comma 1-ter, aggiungere in fine il seguente periodo:

“Al proprietario, al conduttore o al detentore di terreni coltivati è altresì consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui si trova attualmente qualora l'attività agricola sia svolta in forma amatoriale con destinazione dei prodotti all'esclusivo autoconsumo familiare.”

FORNARO FASSINA

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Fornaro Fassina', written in black ink.

105.1

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 105

All'articolo 105, dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

«1-sexies. L'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, si applica anche alle imprese agricole che in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.»


LOLOBRIGIDA

FRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASELLI

105.2

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 105

All'articolo 105, dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

«1-sexies. All'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, al comma 14, sopprimere la lettera b).»


LOLLOBRIGIDA


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASEGLI

105.3

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 105

All'articolo 105, dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

«1-sexies. All'articolo 8 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 al comma 2, le parole «dal mese di aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: "dal mese di gennaio 2021".»



LOLLOBRIGIDA

TRANCASSINI



RAMPELLI



LUCASEGLI

105.4

C 2463

Art.105

Dopo il comma 1.quinquies aggiungere il seguente : 1.sexies. E' autorizzato lo spostamento del proprietario . del conduttore o del detentore di terreni all' interno del proprio comune o di un comune diverso per lo svolgimento di attività agricole in forma amatoriale e per la conduzione di allevamenti di animali da cortile con destinazione dei prodotti agricoli all'autoconsumo familiare"

On. Benedetti Silvia

105.5

Emendamento

All'articolo 105

Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

“1 - sexies. Al fine di fronteggiare le conseguenze dello stato di crisi sul mercato di lavoro agricolo, per l'annata agricola 2020 le prestazioni di sostegno del reddito, ivi inclusa la cassa integrazione e altre forme di sussidi comunque denominati, le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate sono cumulabili, e non soggette a decurtazioni, riduzioni o sospensioni, al reddito di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato.”

105.6

Emendamento

Art. 105

MAGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-bis.

(Imposta sulle infiorescenze di canapa)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 62-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 62-*quinquies*.

(Imposta sulle infiorescenze di canapa)

1. A decorrere dal 1^o gennaio 2020, la commercializzazione di infiorescenze di canapa (*Cannabis sativa* L.) è sottoposta ad imposta applicando al prezzo di vendita le aliquote indicate nell'allegato I.

2. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti di cui al comma 1, immessi in consumo nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo di cui alla lettera c);

b) obbligato al pagamento dell'imposta è il soggetto che effettua la prima immissione in consumo dei prodotti provenienti dal territorio nazionale o dai Paesi dell'Unione europea;

c) l'immissione al consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

105.01/.

6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera *d*), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. L'imposta di cui al comma 1, non si applica a semi, fibra, foglie o canapulo di canapa";

b) all'allegato I, dopo le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg." sono inserite le seguenti: "infiorescenze di canapa:

a) fresche: euro 0,05 per grammo;

b) essiccate: euro 0,10 per grammo.".

2. All'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *a*), sono aggiunte le seguenti lettere:

a-bis) infiorescenze fresche ed essiccate e i loro derivati per uso inalatorio;

a-ter) infiorescenze fresche ed essiccate destinate alla distillazione di oli essenziali e alla estrazione di terpeni;";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) di cui ai prodotti delle lettere *a-bis*) e *a-ter*) non deve risultare superiore allo 0,6 per cento. Le etichettature dei prodotti di cui alla lettera *a-bis*) soddisfano i requisiti di cui alla Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014".

3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 62-*quinquies*, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo.

5. Le maggiori entrate derivanti dall'imposta di cui all'articolo 62-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo, sono destinate al finanziamento del Fondo sanitario nazionale.»

105.04/.

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 105

Dopo l'articolo 105 inserire il seguente:

«Articolo 105-bis

(Sostegno al lavoro stagionale mediante l'impiego di percettori di Reddito di cittadinanza non ancora occupati)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 40, comma 1, al fine di sopperire alla contrazione del personale stagionale di provenienza estera, determinata dalla limitazione della mobilità internazionale connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese operanti nel settore agricolo che si avvalgono abitualmente di prestazioni di natura occasionale rese da cittadini stranieri con carattere di stagionalità e che registrano significative contrazioni della manodopera proveniente dall'estero, procedono, in collaborazione con ANPAL, alla somministrazione di offerte di lavoro stagionale ai percettori di reddito di cittadinanza non ancora occupati.
2. I percettori del Reddito di cittadinanza, che accettano le proposte di lavoro somministrate ai sensi del comma 1, sono assunti dall'azienda con regolare contratto di lavoro stagionale, e percepiscono per il periodo di durata del medesimo contratto, un regolare compenso non cumulabile con il reddito di cittadinanza, che viene sospeso.
3. In concomitanza della durata del contratto stagionale somministrato ai sensi del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) è sospesa la decorrenza del periodo di 18 mesi di percezione del reddito di cittadinanza, che riprende a decorrere per il periodo non fruito al termine del contratto di lavoro stagionale;
 - b) l'assegno destinato al percettore del reddito di cittadinanza è percepito dall'impresa agricola che lo assume a titolo di incentivo all'assunzione.

Conseguentemente,

all'articolo 40, comma 1, anteporre all'inizio del periodo le seguenti parole:

«1. Fatta eccezione per le deroghe previste dalla presente legge, ».

4. Con successivi provvedimenti normativi, si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza a valere sulle risorse residue e non spese per lo stesso reddito, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente articolo.

MELONI *G. Meloni*

LOLLOBRIGIDA *L. Lollobrigida*

TRANCASSINI *F. Trancassini*

RAMPELLI *M. RamPELLI*

LUCASELLI *L. Caselli*

105.02

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

106

Emendamento

Articolo 106

Angiola

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro duecentosettanta giorni dalla chiusura dell'esercizio."

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino alla chiusura dell'esercizio sociale in corso non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter del codice civile, qualora l'organo di amministrazione attesti che le perdite dipendono dalla situazione di emergenza sanitaria di cui al presente decreto. Per lo stesso periodo e negli stessi casi non opera la causa di scioglimento di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile."

106.1

All'art 106 apportare le seguenti modificazioni:


a) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis. Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117"

b) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:

"8-ter. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo si applicano anche alle associazioni, riconosciute e non riconosciute, alle fondazioni, ai comitati di cui al primo libro del codice civile, nonché agli enti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

GADDA



106.2

A.C. 2463

ARTICOLO 106

Sostituire il comma 8-bis con i seguenti:

“8-bis. Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “

“8-ter. Le disposizioni del secondo comma del presente articolo si applicano anche alle associazioni, riconosciute e non riconosciute, alle fondazioni, ai comitati di cui al primo libro del codice civile, nonché agli enti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”

VERSACE 

106.3


A.C. 2463

Emendamento

Articolo 106

Aggiungere il seguente comma: "8-ter. Per i verbali di approvazione del bilancio approvati, nonché di ogni altro atto degli organi sociali verbalizzato nel termine indicato al comma 1, gli adempimenti di trascrizione sui registri di cui agli articoli 2421 e 2478 del codice civile si riterranno correttamente adempiuti se effettuati entro il 31 dicembre 2020 "

Fitzgerald Nissoli



106.4

Emendamento

Articolo 106

Angiola

Dopo l'articolo 106 è inserito il seguente:

"Articolo 106-bis (Differimento entrata in vigore del Codice della crisi)

1. Le previsioni di cui all'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 entrano in vigore alla data del 15 febbraio 2021."

106.01

AC 2463

Emendamento

PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

Articolo 106

Dopo l'articolo 106, è inserito il seguente:

Articolo 106-bis

Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola "379" è soppressa ed è aggiunto il seguente periodo: *"L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022"*.

106.02

Emendamento

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

107

AC 2463

SORTE, PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SILLI

Articolo 107

6. All'articolo 107, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del D.lgs. 118/2011 è rinviato al 30 novembre 2020.”;

107.1

AC 2463

EMENDAMENTO

Art. 107

GARAVAGLIA, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GAVA, TOMASI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1 bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è rinviato al 30 novembre 2020.”

107.2

Emendamento

All'articolo 107 apportare le seguenti modifiche:

- al comma 4, sostituire le parole "30 giugno 2020", con le parole "31 dicembre 2021"
- il comma 5, è sostituito dal seguente: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per gli anni 2020 e 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022."

RUFFINO, MAZZETTI, PRESTIGIACOMO, CORTELAZZO

107.3

Emendamento

Articolo 107

Pagano Ubaldo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. Il termine per l’approvazione del regolamento della Tari di cui al comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è differito al 30 giugno 2020.”

***Relazione:** la proposta reca la proroga al 30 giugno 2020 dell’approvazione dei regolamenti TARI.*

107.4

AC 2463
EMENDAMENTO

Art. 107

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali e a tutela degli utenti del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, disciplina le condizioni in base alle quali i comuni possono usufruire delle deroghe nonché i criteri e le modalità di attuazione del presente comma".


LOLLOBRIGIDA


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCARELLI


107.5

AC 2463
EMENDAMENTO

Art.107

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:

“11. I termini per l'affidamento, l'avvio, l'avanzamento o il collaudo dei lavori, nonché per l'affidamento dei servizi di progettazione, previsti dalle norme vigenti in materia di contributi statali e regionali all'effettuazione di investimenti degli enti locali, sono prorogati di centoventi giorni.”


LOLLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

107.6

A.C 2463

Art. 107

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la successiva ripresa economica dei propri territori, le regioni possono sospendere il piano di rientro di cui ai commi da 779 a 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il periodo 2020/2022. In tal caso è altresì sospeso l'impegno a riquilibrare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti con le modalità di cui al comma 780 della stessa norma. 12. Con apposita variazione di bilancio da parte della Giunta Regionale, le somme allocate sul bilancio 2020/2022 per la copertura della quota annuale di disavanzo di cui al comma 11, dovranno essere iscritte in appositi stanziamenti del titolo 1 e titolo 2 della spesa, identificati con la dicitura "COVID 2020-2022", al fine di una eventuale rendicontazione, e dovranno essere destinate a spese correlate all'emergenza sanitaria o al rilancio dell'economia locale attraverso iniziative rivolte alle imprese, alle famiglie ed ai comuni. 13. Le quote di disavanzo non imputate ai tre esercizi 2020, 2021 e 2022 di cui ai commi precedenti dovranno essere rimodulate con apposita variazione del piano di rientro da parte del Consiglio regionale prima della variazione di cui al comma 2, in quote costanti, sugli esercizi residui successivi al 2022, senza prevedere alcun allungamento temporale del piano di rientro».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 107, dopo le parole «amministrativo-contabili» aggiungere le seguenti: «e sospensione del piano di rientro».

OCCHIUTO, RUSSO, MANDELLI, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
D'ATTIS, SPENA, GIACOMETTO

107.7

Emendamento

Articolo 107

Angiola

Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

“Art. 107-bis. *(Differimento di termini in materia di personale degli enti locali)*

1. *All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n 160, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- 1) alla lettera a), le parole: “ fino al 30 marzo 2020” sono sostituite dalle seguenti: “ fino al 30 settembre 2020”;
- 2) alla lettera b), le parole: “ fino al 30 settembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “ fino al 30 marzo 2021”.

107.01

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

108

Emendamento

Articolo 108

MANCINI, MELILLI

Al comma 1, dopo le parole "decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261," , aggiungere le seguenti: "nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,".

Consequentemente sopprimere il comma 1-bis.

RELAZIONE

Con l'approvazione della proposta 108.1 (testo 2), l'articolo 108 del decreto-legge, in materia di misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale, è stato modificato nel senso di prevedere un regime autonomo di modalità di svolgimento del servizio postale per le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

Con tale modifica al regime introdotto dalla norma del decreto-legge - finalizzato a prevenire la diffusione del contagio nell'espletamento delle attività di consegna dei plichi a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii - si è ritenuto di dover prevedere che, per le notifiche a mezzo posta di atti giudiziari e di sanzioni amministrative da violazione del codice della strada, gli operatori postali procedano alla consegna dei plichi o con procedura ordinaria di firma ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna.

L'introduzione di un doppio regime, alternativo e non vincolato, non pare compatibile con l'intento cautelativo e di tutela voluto dalla norma, cosicché il testo dell'articolo 108 va ricondotto alla formulazione anteriore alla modifica apportata, nel passaggio al Senato.

108.1

EMENDAMENTO

Articolo 108

NAVARRA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole "comma 6" sono soppresse.

RELAZIONE

L'eliminazione di ogni riferimento al solo comma 6 dell'art. 16 del d.l. 185/08 permette di far rientrare nel novero dei "registri pubblici" (da cui potere attingere gli indirizzi di posta elettronica certificata delle amministrazioni, utili a potere correttamente eseguire le notifiche telematiche nel settore civile penale ed amministrativo) l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (in breve, IPA), corrispondente all'indirizzo www.indicepa.gov.it. Il suddetto registro, tenuto a cura dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) ed aggiornato con estrema frequenza, contiene gli indirizzi PEC di pressochè tutte le amministrazioni (differentemente dalle note carenze degli altri registri) ed il suo utilizzo permetterebbe di potere procedere agevolmente alle notifiche telematiche che abbiano le suddette come destinatarie, con indubbio risparmio di costi e di tempi e, soprattutto, nell'attuale contesto emergenziale, eviterebbe agli operatori del settore giustizia di accedere agli uffici UNEP, di Poste Italiane e degli altri esercenti i servizi postali, garantendo il rispetto delle stringenti norme di distanziamento sociale con la conseguente tutela dell'integrità fisica dei soggetti interessati. Inoltre, il predetto utilizzo contribuirebbe al percorso evolutivo della digitalizzazione dei giudizi telematici che innegabili economie di scala ha fino ad oggi determinato. Nessun onere a carico dello Stato.

108.2

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)


109

A.C. 2463 Emendamento

Articolo 109

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Per il triennio 2020-2022, per far fronte alla crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria COVID-19 e finanziare interventi di sostegno al reddito e per il rilancio del sistema produttivo, è sospesa l'applicazione dell'equilibrio di bilancio delle regioni e province autonome di cui all'art. 40, comma 1, del d.lgs. 118/2011 e smi. I predetti enti possono approvare il bilancio di previsione in disavanzo, ciascuno per un importo massimo di 500 milioni di euro. Il disavanzo è ripianato in trent'anni dallo Stato con un contributo straordinario erogato alle Regioni in rate costanti.



Pittalis


109.1

A.C. 2463 Emendamento

Articolo 109

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascuna Regione o Provincia autonoma individua, anche riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascuna Regione o Provincia autonoma per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti diretti e indiretti del coronavirus.

Pittalis


109.2

A.C. 2463 Emendamento

Articolo 109

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Le risorse di cui all'art.1 comma 871 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 possono essere utilizzate dalla Regione Sardegna nelle annualità 2020-2024 per il finanziamento di spese correnti destinate a fronteggiare la crisi delle famiglie e del sistema economico regionale connessa all'emergenza epidemiologica COVID-19.



Pittalis


109.3

A.C. 2463 Emendamento

Articolo 109

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Per l’anno 2020, le Autonomie speciali che finanziano il Servizio sanitario regionale con risorse provenienti interamente dal proprio bilancio accedono, al pari delle altre regioni italiane, a ogni incremento del livello annuale del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato deciso per far fronte alla spesa aggiuntiva connessa all’emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19.


Pittalis


109.4

A.C. 2463 Emendamento

Articolo 109

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Per l'anno 2020 è sospesa l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 9, comm1 da 1 quinquies a 1 octies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.”



Pittalis

109.5

EMENDAMENTO

Art. 109

Sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare le predette quote dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono:

- a) utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;
- b) utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili;
- c) disporre, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'utilizzo dell'avanzo vincolato di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, limitatamente alle quote derivanti da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza;
- d) fare ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La relativa richiesta può essere formulata entro il 31 maggio 2020 e gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui alla presente lettera sono a carico dello Stato. Resta fermo che le spese sostenute attraverso l'acquisizione di tali anticipazioni costituiscono onere da considerare ai fini della valutazione del fabbisogno eccezionale degli enti locali connesso all'emergenza in corso.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel corso dell'esercizio provvisorio, previo parere dell'organo di revisione, mediante deliberazione dell'organo esecutivo.

LOLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPPELLI, LUCASELLI

109.6

AC 2463

EMENDAMENTO

Art.109

PAROLO, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA,
TOMASI

Al comma 2 dell'articolo 109, dopo le parole "spese correnti" sono aggiunte le seguenti "e minori
entrate".

109.7

Emendamento

SILLI, PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SORTE

Articolo 109

1. All'articolo 109 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Aggiungere infine i seguenti commi:

"2-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'Economia e finanze e tre rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province autonome. Il Tavolo effettua una ricognizione sulle entrate e sulle spese dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome ai fini di valutare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi."

2-quater. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi."

2. Dopo l'articolo 109 è inserito il seguente:

"Articolo 109-bis.

(Regioni a statuto ordinario in disavanzo di amministrazione a causa dell'accantonamento del Fondo Anticipazione di Liquidità)

1. Per le regioni a statuto ordinario che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e che siano in disavanzo di amministrazione per effetto della applicazione dell'articolo 1, commi 700 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il disavanzo risultante dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10/a dello schema di Rendiconto della gestione – totale parte disponibile lettera E) – da ripianare ai sensi dell'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è costituito dalla differenza, se positiva, tra l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dal predetto prospetto, totale parte disponibile lettera E), e l'ammontare del fondo anticipazione di liquidità accantonato nel prospetto medesimo.

2. Non costituisce in ogni caso disavanzo di amministrazione da ripianare ai sensi dell'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 l'eventuale maggior disavanzo dell'esercizio rispetto a quello dell'esercizio finanziario precedente qualora l'ammontare del disavanzo di amministrazione dell'esercizio risultante dal prospetto dimostrativo di cui al comma 1, totale parte disponibile lettera E), sia di importo pari o inferiore all'ammontare del fondo anticipazione di liquidità accantonato nel prospetto medesimo.";

109.8 *W*

Emendamento

SORTE, PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SILLI

Articolo 109

Dopo l'art. 109 è inserito il seguente:

Art. 109-bis

(Incremento dei contributi agli investimenti degli Enti Locali)

1. Per favorire la ripresa degli investimenti degli Enti Locali, i contributi agli investimenti di cui all'art. 1 comma 29 Legge 27/12/2019 n. 160, i sono incrementati di 1.500 milioni di euro.

2. Conseguentemente, l'art. 1 comma 30 Legge 27/12/2019 n. 160 è sostituito dal seguente: *"i contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:*

- a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 150.000;*
- b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;*
- c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 270.000;*
- d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 300.000;*
- e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000;*
- f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 500.000;*
- g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 600.000."*

109.01

AC 2463
EMENDAMENTO
Art. 109

Dopo l'art. 109 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 109 bis

(Riduzione quota minima di accantonamento al FCDE)

1. Per l'anno 2020, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 60% dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018" sono aggiunte le seguenti: "e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme pro tempore vigenti".


LOLLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPELLI, LUCASELE

109.02

AC 2463

Emendamento


Dopo L'ARTICOLO 109 Aggiungere il seguente:

"Articolo 109-bis.

(Iniziative in favore dei piccoli comuni)

1. Al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da Covid-19 e di supportare le amministrazioni comunali, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, volto a garantire ai Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti le opportune misure di sostegno per le spese connesse alle assenze lavorative del Sindaco e dei componenti della giunta comunale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico."

Savino S.



109.03

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

110

AC 2463
EMENDAMENTO


Art. 110

Dopo l'art.110 è aggiunto il seguente articolo:

110 bis

(Anticipazione straordinaria di liquidità)

1. Nelle more della determinazione dei ristori da corrispondere agli enti locali in relazione a perdite di gettito non recuperabili dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, per l'anno 2020 le anticipazioni di cui al comma 556, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere concesse agli enti locali, per un ammontare non superiore ai due dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti i primi tre titoli di entrata del bilancio, al fine di far fronte alle carenze di liquidità derivanti dalla posposizione dei termini di pagamento dei tributi di competenza degli enti stessi. A tal fine, la richiesta può essere formulata entro il 31 maggio 2020 con le stesse modalità, ove compatibili, di cui all'articolo 4, commi 7-bis e seguenti, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come introdotti dal citato comma 556. Gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui al presente comma sono a carico dello Stato.


LOLLOBRIGIDA, FRANCASSINI, RAMPPELLI, LUCASELLI

110.01

C. 2463 Governo, approvato dal Senato

(DL 18/2020)

111

EMENDAMENTO

Art. 111

Dopo l'art. 111 è aggiunto il seguente articolo:

"Art.111 bis

(Commissari straordinari per opere di interesse locale)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di investimento da parte degli enti locali, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono individuate le opere di prioritario interesse locale di pertinenza delle città metropolitane, delle province e dei comuni capoluogo di provincia, tra quelle di valore unitario previsto non inferiore a un milione di euro. I decreti di cui periodo precedente individuano nel sindaco competente per territorio o amministrazione il Commissario straordinario preposto alla realizzazione delle opere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.

2. Per le finalità di cui al comma 1 ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Nel caso in cui l'autorità competente ravvisi l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di trenta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di quindici giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.

3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza

111.047.

all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, le eventuali attività connesse alla realizzazione dell'opera, nonché l'eventuale supporto tecnico ritenuto necessario. Gli oneri aggiuntivi eventualmente necessari a supporto di ciascun commissario straordinario sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali. "


LOLLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPELLI, LUCASEFFI

111.021.

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

112

Emendamento

SORTE, PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SILLI

Articolo 112

All'articolo 112 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole *“delle quote capitale”* sono sostituite con le parole *“delle rate comprensive di quota capitale e quota interessi”*, mentre le parole *“trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”* sono eliminate.

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: *“2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato prioritariamente per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19”*.

112.1

EMENDAMENTO

AC 2463

{Digitare qui}


[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 112

All'articolo 112, comma 1, sostituire le parole «è differito all'anno» con le seguenti: «nonché i piani di ammortamento di tutti i mutui concessi agli enti locali, sono differiti all'anno».


LOLLOBRIGIDA


CARETTA


FRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASELLI

112.2

EMENDAMENTO

Art. 112

DE LUCA

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sopprimere la parola "non";

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Al comma 7-octies dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, introdotto dal comma 556 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2020, n. 160 7-octies, le parole: " Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: : " Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate in tre rate annuali, di pari importo, entro il 30 giugno degli anni a partire dal 2021."

MOTIVAZIONE

L'emergenza sanitaria in atto sta incidendo in misura rilevante sulla tenuta dei bilanci degli enti locali ed anche sulla liquidità, in particolare dei Comuni, per effetto delle misure approvate con il decreto legge n.18, quali a titolo indicativo il differimento del termine per il versamento dell'addizionale comunale Irpef, la sospensione dell'attività di accertamento, oltre al venir meno del gettito di alcune entrate tributarie ed extratributarie per la sospensione di diversi servizi. La restituzione, entro il 31/12/2020, dell'anticipazione di liquidità prevista dall'ultima legge finanziaria è un termine troppo breve e mal si concilia con l'esigenza di far fronte ai pagamenti scaduti al 31/12/2019. Di conseguenza, va previsto un congruo termine entro cui va effettuato il rimborso. Analogamente, lo slittamento di un anno del pagamento della quota capitale delle anticipazioni di liquidità concesse, in applicazione dell'art. 1, c. 1, lett. a) del decreto legislativo n. 118 del 2017, e convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2017, e successivi rifinanziamenti, nonché dei mutui, per i comuni colpiti dagli eventi sismici, non risolverebbe tutti i problemi ma sicuramente darebbe un contributo importante, incidendo in misura limitata sul bilancio statale. Lo slittamento delle rate dei mutui è una misura largamente applicata per il settore privato e con un piccolo sforzo può essere estesa, limitatamente alla quota capitale, agli enti locali.

112.3

EMENDAMENTO

Art. 112

DE LUCA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

“4-bis Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate provvedono, entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, all'immediato pagamento alla Regione Campania di una prima rata, pari alla misura del cinquanta per cento dell'intero, del debito accertato dalla sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania n. 1045 depositata in data 26 novembre 2018.

4-ter. Il pagamento delle altre due rate, del venticinque per cento ciascuna, è effettuato, rispettivamente, entro quattro mesi e entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge.

4-quater. Tali entrate sono destinate dalla Regione Campania a garantire la liquidità necessaria ad attuare immediatamente le misure dirette a fronteggiare la crisi economica e sociale derivante alla collettività dalla emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, che consistono in uno o più programmi e progetti sociali e economico-sociali, in cui siano eventualmente indicate le categorie di beneficiari, adottati con atti di indirizzo regionale e comunicati al Ministro dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla loro adozione.

4-quinquies. Alla Regione Campania, a fronte dell'immediato versamento, non spettano le somme dovute per spese legali e per gli accessori da ulteriori interessi e rivalutazione maturati dopo la sentenza della Corte dei Conti sopra menzionata. “

112.4

C.2463

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi

EMENDAMENTO







Dopo l'articolo 112 inserire il seguente

<<Articolo 112 bis

1. In considerazione dello stato di emergenza sanitaria Covid-19 tutti i termini di scadenza delle procedure di edilizia scolastica, previsti per le diverse linee di finanziamento, compresi i termini per la proposta di aggiudicazione con riferimento agli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, sono prorogati di 12 mesi.
2. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». Restano fermi i termini di conservazione di residui previsti a legislazione vigente


Ruffino, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti,


PELLA, PRESTIGIACOMO, RUSSO, D'ETTORE, MANDELLI, OCCHIUTO, CANNIZZARO,
D'ATTIS

112.01

EMENDAMENTO

Articolo 112

Dopo l'articolo 112 inserire il seguente:

"Articolo 112-bis

1. Al comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:
 - al primo periodo le parole "Dal 2018 al 2022" sono sostituite con le parole "Per l'anno 2018" e le parole "per ciascun anno" sono soppresse.
 - dopo le parole "rispetto all'anno precedente" sono aggiunte le parole "Dal 2021 al 2025 l'incremento per ciascun anno rispetto all'anno precedente è del 2 per cento"
2. Il comma 884 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 è abrogato
3. Al comma 886 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 sono soppresse le parole "i commi da 779 a 781" sono sostituite dalle parole "il comma 779"
4. All'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
 - Al comma 1 le parole "*non potranno essere ripianate oltre il limite massimo di dieci esercizi*" sono sostituite con le parole "*potranno essere ripianate in dieci esercizi, fermo restando quando disposto dal periodo successivo*" e dopo le parole "*dieciesercizi*" sono inserite le parole "*Per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia di Covid19 le quote di coperture di disavanzo applicate nell'esercizio 2020 sono rinviate all'anno successivo a quello di conclusione di ciascun riparto*".
 - Al secondo comma le parole "*entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo*" sono sostituite con le parole "*entro il 31 ottobre 2020*" e la parola "*2020*" è sostituita con la parola "*2021*".

Bartolozzi



RELAZIONE

L'emendamento si propone di riordinare le differenti norme approvate nel tempo da cui discendono l'applicazione di numerosi vincoli alla Regione Siciliana in luogo di un solo vincolo di incremento degli

i
m
p
e
g
n
i

112.02

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 112

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 112-bis

(Riduzione quota minima di accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità)

1. Per l'anno 2020, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 40% dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018" sono aggiunte le seguenti: "e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme pro tempore vigenti".»


LOLLOBRIGIDA


PRISCO


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASELLI

112.03

A. C. 2463

BILANCIATO

ART. 112

Dep. Protocollo 112 oggetto: il riparto

Art. (Salvaguardia dei bilanci regionali)

112-515

1. Ai fini della salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome, le minori entrate per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del bilancio di previsione vigente sono integralmente compensate attraverso il minore concorso della finanza pubblica. Il Ministero dell'economia e finanze con apposito decreto quantifica sulla base della ricognizione formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto-coordinamento, tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, le minori entrate e definisce il riparto della compensazione da approvare entro il 30 giugno 2020 mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. All'onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT) presentato all'UE.

Relazione

L'emergenza epidemiologica da COVID-19 determina minori gettiti per le regioni e province autonome.

Si ricorda che il comparto regionale è tenuto al rispetto degli equilibri di bilancio e le regioni a statuto ordinario sono chiamate a produrre un avanzo oltre al pareggio per il 2020 di 837,8 milioni di euro a legislazione vigente mentre le regioni a statuto speciale e le province autonome concorrono complessivamente agli obiettivi di finanza pubblica nel 2020 con 3.148 milioni di accantonamenti sulle compartecipazioni ai tributi erariali. Senza la compensazione di queste minori entrate non sarebbero in grado di rispettare gli equilibri previsti dal D.lgs 118/2011 e dalle manovre di finanza pubblica.

Si sottolinea che tutte le regioni utilizzano sono assoggettate al prelievo per il concorso alla finanza pubblica.

B. F. 112



112.04

A.C. 2463

GIUDIZIARIO

ART. 112

Dep. Martelli, in riferimento all'articolo ART. 112-413
STRUMENTI FINANZIARI REGIONALI.

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009), l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.

BARTOLONI

Relazione

L'articolo realizza una deroga ai principi contabili dell'armonizzazione dei bilanci pubblici limitatamente alla concessione di anticipazioni agli strumenti finanziari regionali costituiti attraverso gestioni fuori bilancio, visto che questi ultimi rappresentano una modalità molto efficace con cui le Regioni possono intervenire a supporto del sistema economico nell'attuale situazione di difficoltà conseguente all'emergenza COVID-19.

L'eccezionalità dell'emergenza richiede, infatti, soluzioni conformi e coerenti per tipologia e dimensioni e giustifica l'adeguamento dei principi contabili per consentire alle Regioni di utilizzare in maniera proficua la propria liquidità. L'articolo consente la messa a disposizione degli strumenti finanziari di anticipazioni per le quali è prevista la restituzione al bilancio regionale, prevedendo che l'accertamento della restituzione delle anticipazioni avvenga nell'esercizio stesso in cui le stesse sono state concesse e derogando, quindi, alla necessità di individuare una copertura "per competenza" all'operazione.

In tal modo sarebbe possibile incrementare le dotazioni finanziarie degli strumenti finanziari in misura più adeguata alle tipologie di richieste di intervento che arrivano dal sistema produttivo e che riguardano principalmente le esigenze di liquidità del sistema stesso. Per poter incidere su queste problematiche, l'ordine di grandezza delle risorse pubbliche necessarie si prospetta infatti sin d'ora molto rilevante.

112.05

AC 2463
EMENDAMENTO

Art. 112

Dopo l'art.112 è aggiunto in seguente articolo:

"Art. 112 bis:

(Modifiche articolo 36 dlgs n. 50/2016)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a), sostituire le parole "40.000 euro" con le parole "100.000 euro"
- b) alla lettera b), sostituire le parole "40.000 euro" con le parole "100.000 euro" e le parole "150.000 euro" con le parole "350.000 euro";
- c) la lettera c) è abrogata. "

LOLLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPPELLI, LUCASELLI

112.06

Emendamento

GAGLIARDI, PEDRAZZINI, BENIGNI, SILLI, SORTE

Articolo 112

Dopo l'art. 112 è aggiunto il seguente:

Art. 112-bis
(Sostegno ai comuni delle isole minori)

1. Nei comuni delle isole minori aderenti all'ANCIM, per sopperire alla mancata riscossione del contributo di sbarco o dell'imposta di soggiorno a causa delle misure di contenimento del Covid-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ripartito ed erogato, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri: il 30% a ciascun comune insulare con un identico importo ed il restante 70% a ciascun comune, pesando la popolazione residente e l'estensione del territorio insulare.

2° comma. Con il medesimo criterio sono ripartiti ed erogati i finanziamenti non impegnati e non spesi di tutti i Fondi destinati alle isole minori, di cui al precedente 1° comma.

112.07

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

113

Emendamento

Art. 113

Al comma 1 sostituire le parole: "30 giugno 2020" con le seguenti "30 ottobre 2020" e aggiungere in fine le seguenti lettere:

"d-bis) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi al registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DPR 157/2011 che regola l'esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio;

d-ter) tutte le scadenze relative ad obblighi di comunicazione in campo ambientale disposti da norme regionali o locali (quali ad esempio la comunicazione annuale riferibile all'applicativo ORSo);


CASINO, MAZZETTI


113.1

A.C. 2463


Emendamento

Articolo 113

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. L'obbligo di vidimazione previsto dall'articolo 190, comma 6, e dall'articolo 193 comma 6 lett. b) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sospeso fino al 30 settembre 2020"

CASINO, MAZZETTI, CORTELAZZO



113.2

Emendamento


Articolo 113

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

“1-bis. Sino al 31 dicembre 2020, per i centri di raccolta dei rifiuti urbani di cui al decreto 8 aprile 2008, la durata del deposito di cui all’Allegato I, punto 7.1 del medesimo decreto è raddoppiata, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal citato decreto.

1-ter. Sino al 31 dicembre 2020, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 208 e 213, nonché del titolo III-bis della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i titolari degli impianti già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possono aumentare la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 30%. La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero sottoposte alle procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I titolari dei suddetti impianti e delle operazioni di recupero che intendono avvalersi di tale possibilità inviano apposita comunicazione all’autorità competente, in cui vengono indicati i quantitativi aggiuntivi dei rifiuti oggetto della deroga, nonché gli adeguamenti temporanei dell’impianto che, in deroga a quanto previsto nell’autorizzazione, si rendono a tal fine necessari. Detta comunicazione ha efficacia costitutiva e non necessita di approvazione da parte dell’autorità competente.”

CASINO, MAZZETTI



113.3

Emendamento

Articolo 113

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“1-bis. Fino al 31 luglio 2020 sono sospese le sanzioni amministrative e penali in caso di motivata mancata o parziale esecuzione degli adempimenti previsti nell’autorizzazione e nei piani di monitoraggio periodico finalizzati al monitoraggio ed al controllo dei parametri di qualità ambientale, compresi quelli relativi alle emissioni dell’impianto ed al campionamento ed analisi dei rifiuti, nonché delle sostanze e materiali da questi ottenuti. Le autorizzazioni di cui agli artt. 208, 210 e 213 del Dlgs 152/06 in scadenza fino al 31 luglio 2020 si intendono automaticamente prorogate di ulteriori 6 mesi”

CORTELAZZO, MAZZETTI



113.4

A.C. 2463

Emendamento

Art. 113

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"1-bis. I termini previsti dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospesi sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020."

CORTELAZZO, MAZZETTI, LABRIOLA



113.5

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

113-*bis*

A.C. 2463

Art. 113-bis

Al comma 1, dopo le parole "è consentito" sono inserite le seguenti: "con cadenza semestrale ovvero".

FREGOLENT, OCCHIONERO

*Fregolent
Occhionero*

113-bis.1

AC 2463

EMENDAMENTO

Art. 113-bis

GAVA, BELLACHIOMA, CATTOI, VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo l'art. 113-bis inserire il seguente:

“Art. 113-ter

(Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività di gestione dei rifiuti)

1. Fino al 31 marzo 2021, si attuano le seguenti disposizioni:
 - a) I produttori e i nuovi produttori di rifiuti urbani, sentite le Regioni e le autorità d'ambito ove costituite, che certificano l'indisponibilità di impianti a ricevere rifiuti nel territorio di riferimento, conferiscono i rifiuti in impianti di destinazione autorizzati allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti posti sul territorio nazionale anche oltre il limite dell'ambito o confine regionale, in deroga del principio di autosufficienza ma nel rispetto del principio di prossimità tra gli impianti di destinazione disponibili.
 - b) Le singole Regioni, in deroga ai titoli abilitativi esistenti, possono autorizzare gli impianti di stoccaggio, di recupero e smaltimento definitivo di rifiuti urbani e speciali a ricevere rifiuti per cui sono autorizzati, in misura superiore a quella consentita dall'autorizzazione dell'impianto e nei limiti della durata dell'emergenza. Le Regioni possono autorizzare gli impianti di recupero e smaltimento finale a ricevere rifiuti diversi da quelli autorizzati nei limiti degli stessi capitoli e famiglie EER dell'Allegato D del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006.
 - c) I rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria sono considerati indifferenziati e pertanto sono conferiti e raccolti insieme. Il successivo trattamento seguirà le regole previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 per i rifiuti sanitari a rischio infettivo.
 - d) La raccolta dei rifiuti proveniente da soggetti infetti da Covid-19 può avvenire in deroga alle autorizzazioni in appositi scarrabili collocati all'interno di aree recintate nella disponibilità dei gestori competenti, che devono essere adeguatamente attrezzate e presidiate e comunicate alla Regione, alla Provincia, alla ASL, all'ARPA e all'Autorità d'ambito territorialmente competenti.
 - e) I rifiuti da Covid-19 destinati a trattamento termico o a discarica dovranno essere conservati in appositi contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza indicate dall'Istituto Superiore di Sanità e possono essere conferiti a recupero o smaltimento senza alcun trattamento preliminare decorsi dieci giorni dalla raccolta.
 - f) Il conferimento dei rifiuti ai singoli impianti è comunicato giornalmente, il giorno prima per il giorno successivo, di concerto tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti prevedendo apposita comunicazione all'Autorità d'ambito ove esistente, all'ASL, all'ARPA e alla Regione territorialmente competente.
 - g) Nel caso di indisponibilità degli impianti, le Regioni, sentite le Autorità d'ambito, dispongono, all'occorrenza, la redistribuzione dei flussi di rifiuti urbani da gestire nei territori di competenza, al fine di assicurare il conferimento e la corretta gestione dei rifiuti in oggetto.
 - h) Al fine di assicurare le condizioni igieniche essenziali per gli operatori ecologici e altri addetti raccoglitori e separatori di rifiuti nello svolgimento delle proprie mansioni, è assicurata la messa a

113-bis.01/49

disposizione di dispositivi di protezione individuali essenziali, quali mascherine per la protezione delle vie respiratorie e i guanti per la protezione da rischi chimici e biologici».

2. Fino al 30 settembre 2020 è consentito l'uso di registri di carico e scarico dei rifiuti e di formulari di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, non vidimati, previo invio di apposita comunicazione alla Camera di commercio competente per territorio con i riferimenti dell'impresa e dei registri o formulari in uso.

3. Fino al 30 settembre 2020 si applicano le seguenti tempistiche di annotazione sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:

- a) per i produttori, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro trenta giorni lavorativi dal compimento del trasporto;
- c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.”

4. Al fine di consentire la continuità dei servizi essenziali da parte di aziende che operano nel settore dei servizi di pubblica utilità nel campo delle bonifiche, di recupero di materia da rifiuto e di produzione di energia elettrica da biomassa, è assicurato il recupero di liquidità immediata attraverso il riconoscimento dei crediti maturati da parte delle imprese verso la Pubblica Amministrazione per mezzo di un canale di prestito a tasso zero erogato dagli istituti di credito a fronte delle garanzie dei contratti in essere con le PA. A tal fine:

- a) gli istituti di credito garantiscono l'immediata erogazione del prestito, inclusa la possibilità di compensazione dei crediti certificati ed accumulati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per le spese correnti e gli investimenti;
- b) i soggetti devono presentare specifica istanza entro il 31 agosto 2020, correlata della dimostrazione del contratto in essere e del bilancio in positivo dell'azienda, come forma di garanzia; il diniego, anche parziale, da parte dell'istituto di credito deve essere puntualmente motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

113-bis.01/

C. 2463 Governo, approvato dal Senato

(DL 18/2020)

114

A.C. 2463

Emendamento

Articolo 114

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Al fine di contenere il rischio infettivo, il fondo di cui al presente comma è finalizzato altresì a concorrere alle spese di acquisto di tecnologie per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata, utilizzando i criteri e i parametri previsti nella norma Uni 10384/94 Parte prima, in situ, presso le strutture sanitarie pubbliche. A tale fine, sino al termine dello stato di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga all'art.198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, i rifiuti sanitari trattati ai sensi del presente periodo sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: Il fondo è destinato per 60 milioni di euro ai Comuni, per 5 milioni di euro alle province e alle città metropolitane e per 5 milioni di euro alle Regioni per destinarle alle strutture sanitarie pubbliche per le finalità di cui al presente comma.

Conseguentemente

alla Rubrica aggiungere le seguenti parole: "e per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari"

ZOLEZZI, DEIANA, FONTANA Ilaria, DAGA, D'IPPOLITO, FEDERICO, LICATINI, MANCA
Alberto, MARAIA, MICILLO, RIOCIARDI, TERZONI, VARRICA, VIANELLO, VIGNAROLI.

DOWN O
ZOLEZZI

114.1

Articolo 114

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il personale delle imprese che svolgono i servizi e gli interventi cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso e considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario."

1-ter. Per le finalità di cui al presente articolo, è prorogato fino alla durata dello stato di emergenza, il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato degli stessi, a valere sulle risorse già stanziate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro

L'ABINQIA

114.2

Articolo 114

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Il personale delle imprese che svolgono i servizi e gli interventi cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso e considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario.”

1-ter. Per le finalità di cui al presente articolo, è prorogato fino alla durata dello stato di emergenza, il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato degli stessi, a valere sulle risorse già stanziare per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro

LABRIOLA

114.3

EMENDAMENTO


Art. 114

Dopo l'art.114 è aggiunto in seguente articolo:

114 bis:

(Fondo di sostegno comunale per riduzione taxa rifiuti)

1. In relazione all'emergenza Covid 19, è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di un miliardo di euro destinato agli enti locali e destinato a finanziare la riduzione di gettito delle entrate locali determinata dalla rimodulazione selettiva della taxa sui rifiuti in favore delle categorie economiche maggiormente penalizzate dalla pandemia.
2. L'utilizzo delle disponibilità del fondo avviene sulla base di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.


LOLLOBRIGIDA, FRANCIASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

114.01

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

115

A.C. 2463

EMENDAMENTO


Articolo 115

Dopo l'articolo 115 aggiungere il seguente:

“Articolo 115-bis

1. Al personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, è assicurata la tempestiva fornitura di dispositivi di protezione individuale e di ogni altro strumento utile a tutelare la salute del predetto personale nonché a prevenire il rischio di contagio.”

Calabria



115.01

AC 2463
EMENDAMENTO

ART. 115

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato di personale negli enti locali)

1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'emergenza sanitaria e socio-economica in atto e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio nonché di garantire tutti gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID- 19, gli enti locali possono, in via eccezionale, effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, per l'anno 2020, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

LOLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPPELLI, LUCASELLI

115.02

AC 2463
EMENDAMENTO

ART. 115

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

*(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato di personale della
Polizia Locale)*

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio finalizzati alla cessazione della diffusione del COVID-19, pertanto connessi all'emergenza sanitaria in corso, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, a tempo determinato, di agenti di Polizia Locale per l'anno 2020.
2. Con provvedimenti dei Ministeri dell'interno e dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 1, tenendo conto dell'urgenza connessa all'assunzione straordinaria di cui al presente articolo, anche ai fini della definizione delle rispettive graduatorie, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo e della migliore posizione nelle rispettive graduatorie.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 126.»


LOLLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

115.03

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

117

Emendamenti A.C. 2463 - Lattanzio

Articolo 117

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

“31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica”.

Lattanzio

Motivazione:

Con sentenza n. 4993/2019 la sesta sezione del Consiglio di Stato ha riconosciuto la piena legittimità del regolamento per la tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). Con la medesima decisione il Supremo organo della giustizia amministrativa ha peraltro rilevato la mancanza di una norma primaria che attribuisca espressamente all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nell'ipotesi di inottemperanza agli ordini da essa legittimamente impartiti per prevenire o impedire le violazioni del diritto d'autore online. La norma mira pertanto a colmare la lacuna rilevata dal Consiglio di Stato attraverso l'inserimento nell'art. 1 della legge n. 249 del 1997, istitutiva dell'Agcom, di un comma con il quale viene espressamente attribuito a quest'ultima il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie anche nel caso di inottemperanza agli ordini da essa impartiti per la tutela del diritto d'autore. Secondo i recenti dati IPSOS-FAPAV, gli atti di pirateria del 2018 sono stati 578 milioni pari a 600 milioni di fatturato perso direttamente dall'industria audiovisiva e creativa del nostro Paese, che aumenta ad 1,08 miliardi se si considerano tutti i settori economici direttamente o indirettamente connessi a questa filiera. Si stimano 5.900 posti di lavoro a rischio a causa della pirateria e 203 milioni introiti fiscali persi dallo Stato.

117.1

Art. 117-bis

(Attribuzione di competenza speciale all'AGCOM per il contrasto alle fake news sanitarie sull'emergenza COVID-19)

1. In merito alla comprovata di necessità di garantire una informazione corretta e trasparente in relazione all'attuale emergenza sanitaria, in aggiunta alle competenze individuate all'articolo 1, comma 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è attribuita all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la specifica competenza atta al controllo ed al contrasto della diffusione sulle reti di comunicazione elettroniche, stampa e servizi media di fake news sanitarie, direttamente collegate alla pandemia da COVID-19.
2. Per fake news sanitarie si intende la diffusione attraverso reti di comunicazione elettroniche, stampa e servizi media, di messaggi e informazioni, in parte o del tutto non corrispondenti al vero, non fondate su ricerche riconosciute dalla comunità scientifica e/o da istituzioni sanitarie competenti, capaci di arrecare disorientamento, allarmismo e plausibili danni alla salute fisica e psicologica dei cittadini. La caratteristica principale è la loro notevole verosimiglianza, circostanza che le rende più accettabili da un largo pubblico, soprattutto di base culturalmente meno attrezzato.
3. Per la competenza di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha la facoltà di creare un presidio stabile per il monitoraggio, il controllo, il contrasto della diffusione di fake news sanitarie relative alla attuale emergenza, assistito da riconosciuti esperti del mondo accademico, del Servizio Sanitario Nazionale e della preposta unità di crisi. E' inoltre prevista la possibilità per l'Autorità di ordinare la rimozione di contenuti contenenti fake news sanitarie da piattaforme digitali, siti internet e tutti i canali di diffusione, sia digitali che analogici. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di mancata rispetto dell'ordine di rimozione, l'Agenzia, nel quadro delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, può applicare sanzioni amministrative pecuniarie da euro 100.000,00 a euro 5.000.000,00.
4. L'Autorità, così come disposto all'articolo 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249 di alcune delle funzioni proprie dell'Autorità, potrà avvalersi dei Comitati regionali per le comunicazioni per assicurare le esigenze di decentramento sul territorio ed un adeguato coordinamento delle iniziative, anche per lo studio e la condivisione di possibili soluzioni ai fenomeni di disinformazione online.
5. Le disposizioni previste dal presente articolo non comportano ulteriori oneri a carico dello Stato.

Relazione: sin dall'inizio della crisi causata dalla diffusione del virus, accanto all'emergenza sanitaria si è immediatamente percepita l'esigenza di un contrasto effettivo alla diffusione di notizie false e/o allarmiste, che in questi particolari momenti storici trovano terreno estremamente fertile di attecchimento. È proprio in questi frangenti che deve concretizzarsi in maniera più strutturata un'efficace azione di controllo e di contrasto al dilagare di fake news sanitarie, che possono creare confusione nelle pratiche di comportamento ed un accentuato allarmismo. Per tale motivo si rende necessario l'intervento della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, già operativa sul tema della disinformazione online. L'Autorità, infatti, a partire dal 2017, ha istituito il "Tavolo per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali" con l'obiettivo di favorire e promuovere l'autoregolamentazione delle piattaforme e lo scambio di buone prassi per l'individuazione ed

117.017.

il contrasto dei fenomeni di disinformazione online frutto di strategie mirate. Iniziativa, questa, che si iscrive nel percorso istituzionale intrapreso da AGCOM, a partire dal 2015, con la pubblicazione di rapporti e indagini conoscitive sul sistema dell'informazione online.

LATTANZIO

117.011.

C. 2463 Governo, approvato dal Senato

(DL 18/2020)

119

A.C. 2463

EMENDAMENTO

ARTICOLO 119

1. Al comma 1, dopo le parole “decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116,”, sono inserite le seguenti: “e dei magistrati onorari ausiliari di cui all’articolo 63 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98,”.

2. Alla copertura dei maggiori oneri previsti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.”

Elvira SAVINO



119.1

A.C. 2463

EMENDAMENTO

ARTICOLO 119

1. Al comma 1, dopo le parole " decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116," , sono inserite le seguenti:
"e dei magistrati onorari ausiliari di cui all'articolo 63 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98,".

2. Alla copertura dei maggiori oneri previsti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico."

Est. per *gare* *est*
E. SAVINO, PRESTIGIACOMO, RUSSO, D'ETTORE, MANDELLI, OCCHIUTO, CANNIZZARO,
PELLA, D'ATTIS

119.2

AC 2463
EMENDAMENTO

ART. 119

Apportare le seguenti modificazioni:

«1. al comma 1:

- a) le parole "600 euro" sono sostituite dalle seguenti "1.500 euro";
- b) le parole "per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all'articolo 83" sono sostituite dalle seguenti "per tutta la durata dell'incarico ed è dovuto quale indennizzo per aggiornamento, assistenza sanitaria e indennità di rischio";

2. il comma 2 è abrogato;

3. dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: "2-bis. Il contributo è dovuto indipendentemente dalla presenza in udienza o in ufficio, anche nel periodo di sospensione feriale";

4. al comma 3:

- a) le parole "nel limite complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020" sono soppresse;
- b) dopo le parole "Ministero della Giustizia" sono inserite le seguenti "con modalità che assicurino periodicità su base mensile";

5. al comma 4, le parole "nell'anno 2020" sono soppresse.

LOLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPPELLI, LUCASELLI

119.3

C. 2463 Governo, approvato dal Senato

(DL 18/2020)

120

Emendamento

GAGLIARDI, PEDRAZZINI, BENIGNI, SILLI, SORTE

Articolo 120


1. Il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 70 milioni per l'anno 2020.”*
2. Il comma è sostituito dal seguente: *“2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
a) per 7 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
b) per 60 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;
c) per 3 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.”*
3. Dopo il comma 2 è inserito il seguente: *“2-bis. Vengono assegnati a favore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali euro 15 milioni per l'anno 2020, al fine di consentire alle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità.”*
4. Dopo il comma 4 è inserito il seguente: *“4-bis. Viene istituito presso il Ministero dell'Istruzione un fondo di 25 milioni di euro per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità per l'anno scolastico 2019-2020. Il fondo è onnicomprensivo degli interventi di cui al comma 2 e al comma 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione le suddette risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna”*.
5. Il comma 7 è sostituito dal seguente: *“7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 110 milioni per l'anno 2020 di euro, e a 9,30 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 126.”*

120.1

AC 2463
EMENDAMENTO

ART. 120

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali», inserire le seguenti: «, da mettere a disposizione prioritariamente dei docenti titolari di contratti di supplenza annuale, breve o saltuaria,».


LOLLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

120.2

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi

EMENDAMENTO

Articolo 120

Al comma 6 bis, sostituire le parole "2 milioni" con le seguenti: 8 milioni.

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscano il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Spina

OCCHIUTO, RUSSO, MANDELLI, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS, RUFFINO, GIACOMETTO

120.3

AC 2463

EMENDAMENTO

ART. 120

FONTANA LORENZO, SASSO, RIBOLLA, LUCCHINI, GUIDESI, BASINI, BELOTTI, COLMELLERE, FOGLIANI, FURGIUELE, LATINI, PATELLI, RACCHELLA, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

All'articolo 120, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti :

“7-bis. In considerazione della diminuzione dei servizi resi agli studenti dalle scuole paritarie a causa del perdurare stato di emergenza epidemica Covid-19, l'ammontare delle quote per il doposcuola, la mensa ed eventuali altri servizi accessori non erogati nell'anno scolastico 2019/2020 deve essere restituito o, a scelta delle famiglie, scontato dai pagamenti previsti per la frequenza del prossimo anno scolastico quali rette o servizi accessori. Nel caso di rette onnicomprensive, il rimborso sarà pari al 30 per cento dell'importo annuale. Lo Stato provvede a ristorare le singole scuole delle somme restituite.

7-ter Allo scopo di consentire agli asili-nido e a tutte le strutture pubbliche e private che si occupano dei servizi per l'infanzia di fronteggiare le complesse problematiche connesse all'emergenza dell'epidemia COVID19 è istituito presso il ministero della salute un apposito fondo di 80 ml di euro destinato a finanziare le regioni e gli enti locali che ne facciano specifica richiesta.

7-quater Il suddetto fondo è finalizzato prioritariamente a garantire i servizi alle famiglie e a fornire agli educatori professionali tutti gli strumenti idonei per lo svolgimento in regime di massima sicurezza dei servizi erogabili in regime di emergenza epidemica

Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal comma 7-ter, pari a 80 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

120.4

C.2463

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 120, inserire il seguente

«Art. 120 bis

(Piattaforme per la didattica a distanza per le istituzioni formative)

1. Al fine di favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito un Fondo con una dotazione pari a 11.370.000 euro per il 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) a consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

b) a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;

c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

3. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni formative di cui al comma 1 accedono al finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le spese relative alle finalità di cui al comma 2. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede alla emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni formative accreditate di cui al comma 1 consentendo anche la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

»
Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti,

PELLA, PRESTIGIACOMO, RUSSO, D'ETTORE, MANDELLI, OCCHIUTO, CANNIZZARO,
D'ATTIS

120.01

A.C. 2463

EMENDAMENTO

Articolo 120

Dopo l'articolo 120 aggiungere il seguente:

"Articolo 120-bis
(Misure per contrastare la povertà educativa)

1. Al fine di contrastare l'emergenza sociale da Covid-19 e in considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero dell'Istruzione, una Cabina di regia composta dai rappresentanti del Ministero della Salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei servizi sociali, della rappresentanza studentesca e del personale docente con il compito di definire specifici piani operativi strategici, soprattutto nelle aree a maggiore rischio di evasione dell'obbligo scolastico, con l'indicazione degli interventi e delle misure da adottare al fine di promuovere una rete territoriale volta a favorire progetti educativi di inclusione sociale nonché adeguate misure di contrasto alla povertà educativa."

ANNAUSA

Baroni, Spina, Marrocco, Versace

120.02

Articolo 120

Dopo l'articolo 120 aggiungere il seguente:

Articolo 120-bis

(Detrazione fiscale per acquisto strumenti informatici per lo smart working o per l'insegnamento a distanza)

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, per l'anno 2020 la detrazione prevista dal comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 si applica alle spese effettuate dalle persone fisiche finalizzate all'acquisto degli strumenti tecnologici e dei sussidi informatici necessari a consentire il lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n.81, nonché la didattica a distanza, prevista presente decreto per gli studenti di ogni ordine e grado. La misura è usufruibile, nel limite di importo 250 euro per ciascun avente diritto:

a) da ciascun lavoratore sotto qualsiasi forma contrattualizzato. In tale ambito gli accordi previsti dal comma 1 dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n.81, possono prevedere che il lavoro sia svolto, per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria in atto, anche esclusivamente al di fuori dei locali aziendali e che il lavoratore si doti autonomamente degli strumenti tecnologici e dei sussidi informatici, in deroga al comma 2 del medesimo articolo 18 della legge n.81 del 2017;

b) da ciascuno studente regolarmente iscritto nelle scuole di ogni ordine e grado o presso gli istituti universitari, le istituzioni AFAM e le scuole di specializzazione postuniversitaria.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta ai contribuenti con un reddito fino a 40.000 euro annui, incrementato di 5000 euro per ciascun avente diritto facente parte di un medesimo nucleo familiare. Per gli acquisti effettuati su piattaforme informatiche sono adottate misure, anche di inversione contabile, volte ad assicurare il regolare versamento dell'IVA. Le modalità applicative del presente comma sono disciplinate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'onere di cui al presente articolo nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad appianare le occorrenti variazioni di bilancio.

Giacometto

120.03

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 120

Dopo l'articolo 120, inserire il seguente:

«Articolo 120-bis

(Adeguamento delle Piattaforme per la didattica a distanza alle esigenze delle persone con disabilità e previsione programmazione didattica e insegnamenti speciali)

1. Il Ministero dell'istruzione assicura che le Piattaforme per la didattica a distanza di cui all'articolo 120 siano idonee a garantire la fruizione e l'utilizzo da parte degli studenti con disabilità.

2. Con Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, assicurano che, laddove, le Piattaforme per la didattica a distanza non siano fruibili o utilizzabili dagli studenti con disabilità, il diritto all'istruzione sia comunque ad essi garantito mediante apposita programmazione didattica ed erogazione di insegnamenti speciali, eventualmente mediante prestazioni in forme individuali domiciliari.»


LOLLOBRIGIDA


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASEGLI

120.0U

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

121

AC 2463
EMENDAMENTO

ART. 121

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa».

Colombo, Lotti, Rampelli, Lucarelli
LOLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPELLI, LUCARELLI

121.1

A.C. 2463

EMENDAMENTO

Articolo 121

Dopo l'articolo 121 aggiungere il seguente:

“Articolo 121-bis.

1. In considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate ad interventi volti a favorire la ripresa delle attività educative e ludiche nonché a garantire adeguate misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori delle predette strutture.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.”

Ruffino



121.01

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

121-ter

A.C. 2463 Emendamento

Articolo 121-ter

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare la continuità didattica nelle scuole di ogni ordine e grado la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. provvede a rafforzare i contenuti didattici previsti dall'articolo 3, comma 3 lettere c) ed e) del Contratto Nazionale di Servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, pubblicato dalla gazzetta ufficiale 7 marzo 2018 n.55. A tal fine con specifica convenzione, stipulata entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, tra il Ministro della pubblica istruzione e la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sono individuati gli spazi e i contenuti della programmazione dedicata.


Giacomo

121-ter.1

EMENDAMENTO

ART. 121-ter

PICCOLI NARDELLI, DI GIORGI, PRESTIPINO, CIAMPI, ROSSI, ORFINI, PEZZOPANE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Qualora, a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano realizzare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il percorso formativo, l'anno formativo 2019- 2020 conserva comunque validità;

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, non si applicano in caso di interruzione delle attività, a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-19 che comportino riduzioni dei livelli qualitativi e quantitativi in relazione alle attività svolte presso i percorsi formativi di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e presso gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.).

Nota: Validità Anno Formativo 2019/2020 e validità dei contributi dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europeo

121-ter.2

AC 2463

EMENDAMENTO


Dopo l'art. 121-ter inserire il seguente:

Art. 121-quater

(Proroga termini in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria)

All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 e successivamente modificato dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "entro il 30 aprile 2020" sono sostituite dalla seguenti: "31 dicembre 2020".

FRATOIANNI, FASSINA, ORFINI



121-ter.01

C.2463

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 121 ter, inserire il seguente:

<<Articolo 121 quater
(fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie)

1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie" con una dotazione pari a 150 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri e le modalità per l'accesso e il riparto delle risorse di cui al precedente periodo tra le istituzioni scolastiche ed educative .

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Spena

OCCHIUTO, RUSSO, MANDELLI, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
D'ATTIS, RUFFINO, GIACOMETTO

121-ter.02

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

122

Emendamento

Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini

Art. 122

1. Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario collabora con le regioni e con le **province autonome** e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni e **province autonome**, può adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni e **province autonome** su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite. **Per i territori delle Province autonome di Bolzano e di Trento le misure di cui al comma 1 sono disposte, d'intesa con il Commissario, dalla provincia autonoma competente nel rispetto dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.»**

122.1

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

123

Emendamento

Articolo 123

MICELI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Articolo 123

(Disposizioni in materia di detenzione domiciliare).

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, con provvedimento immediatamente esecutivo del magistrato di sorveglianza competente, la pena della reclusione non superiore a 36 mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero in case famiglia protette.
2. Per la determinazione circa l'accesso alla concessione dei benefici di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4-bis e 47-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
3. Sono, altresì, esclusi dai benefici coloro i quali nel corso degli ultimi 12 mesi non avessero dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione di cui all'articolo 27 della Costituzione ed all'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
4. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza o del tribunale di sorveglianza competente ha una durata massima di novanta giorni. Su istanza del beneficiario, con medesimo procedimento, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza competente può prorogare il beneficio di ulteriori novanta giorni nei confronti di coloro i quali, nel periodo di concessione del beneficio, avessero dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione di cui all'articolo 27 della Costituzione ed all'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

123.1

EMENDAMENTO

Art. 123

TURRI, MORRONE, BISA, CANTALAMESSA, TATEO, POTENTI, PAOLINI, MARCHETTI,
DI MURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

“Articolo 123

(Commissario straordinario del Governo per l'organizzazione e il coordinamento delle attività ordinarie e straordinarie degli Istituti penitenziari)

1. Al fine di gestire uniformemente su tutto il territorio nazionale l'emergenza epidemiologica del Covid 19, il Ministro della Giustizia nomina un Commissario straordinario del Governo per l'organizzazione e il coordinamento delle attività ordinarie e straordinarie degli Istituti penitenziari, ivi inclusi gli interventi di cui all'articolo 86. Al Commissario straordinario del Governo sono assegnati i seguenti compiti:

- a) fornire a tutti gli operatori degli istituti penitenziari, ai detenuti, nonché ai visitatori esterni, i dispositivi medici di sicurezza al fine di evitare i contagi del virus Covid 19;
- b) messa in sicurezza degli istituti penitenziari al fine di evitare i contagi del virus Covid 19, prevedendo zone dedicate degli stessi istituti per eventuali detenuti contagiati;
- c) programmazione dell'attività di edilizia penitenziaria;
- d) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
- e) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria;
- f) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta e forme di partenariato pubblico-privato *ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale;*
- g) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla permuta o alla valorizzazione al fine della realizzazione di strutture carcerarie, *anche secondo le modalità di cui alla lettera f);*
- h) raccordo con il capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile.

2. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere f) ed g), sono adottati d'intesa con l'Agenzia del demanio.

3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo

per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1. Il Commissario straordinario del Governo riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.

4. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1 sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente. Il medesimo Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione dei compiti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123.

5. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie non spetta alcun tipo di compenso. Alla struttura amministrativa posta alle sue dipendenze si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

6. Agli oneri derivanti dall'espletamento dei compiti di cui al comma 1 si provvede a valere sui fondi indicati dal comma 3 dell'articolo 86.”

123.21.

Emendamento

Art. 123

MAGI

Al comma 1, le parole "diciotto mesi" sono sostituite con le parole "trentasei mesi".

123.3

Emendamento

Art. 123

MAGI

Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).

123.4

Emendamento

Art. 123

MAGI

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

123.5

Emendamento

Articolo 123

Bazoli, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Zan, Soverini, PEZZOPANE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici non appena si rendano disponibili, anche successivamente all'esecuzione della misura della detenzione domiciliare. In tali casi le Autorità deputate al controllo sono rese edotte della circostanza per poter intensificare l'attività di sorveglianza.”

b) al comma 5 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L'applicazione della procedura di controllo che non avvenga contestualmente all'esecuzione della misura, avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua superiore.”

123.6

EMENDAMENTO

Articolo 123

MICELI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

3-bis Per i condannati la cui pena da eseguire è ricompresa tra i 6 e i 12 mesi può essere disposta, su istanza, la pena detentiva domiciliare a tempo per la durata di sei mesi, anche senza l'applicazione della procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari. Al termine dei sei mesi il magistrato di sorveglianza può disporre, ove ne ravvisi le condizioni anche in relazione al protrarsi dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da covid-19, la proroga del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio.

3-ter. Per i condannati la cui pena da eseguire è ricompresa tra i 12 e i 18 mesi per i quali è necessario attivare gli strumenti di controllo indicati può essere disposta, su istanza, la pena detentiva domiciliare a tempo per la durata di sei mesi. Al termine dei sei mesi il magistrato di sorveglianza può disporre, ove ne ravvisi le condizioni anche in relazione al protrarsi dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da covid-19, la proroga del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio.

123.7


AC 2463

Emendamento


Art. 123

Al comma 3, alla fine, aggiungere le seguenti parole: "Qualora tali mezzi non fossero disponibili o di non pronta applicazione, il giudice di sorveglianza decide in merito all'istanza tenendo conto del percorso carcerario del richiedente"

CONTE



FASSINA



123.8

AC 2463

Emendamento

Art.123

MORRONE, TURRI, BISA, CANTALAMESSA, DI MURO, MARCHETTI, MORRONE, PAOLINI, POTENTI, TATEO, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo l'articolo 123, inserire il seguente:

<<Art. 123-bis

(Istituzione del ruolo tecnico dei Medici del Corpo di Polizia penitenziaria)

1. E' istituito il ruolo dei medici della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria. Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto legge, sono definiti, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale appartenente alle Forze di polizia, la consistenza massima del ruolo pari a venti unità, il riconoscimento al personale del ruolo dei medici di attribuzioni analoghe a quelle previste all'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, l'individuazione delle sedi di servizio del personale del ruolo dei medici presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e i relativi provveditorati regionali, l'istituzione, presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, della divisione di sanità del personale del Corpo alla quale viene preposto un primo dirigente medico.
2. Alle spese derivanti dal comma 1 si provvede con una corrispondente riduzione della consistenza della dotazione organica del personale dei ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c). >>

123.01

A.C. 2463

Art. 123

Dopo l'art. 123 aggiungere il seguente:

Art.123-bis

(Procedure per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 e per la relativa diagnosi in ambito penitenziario)

1. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare di concerto con il Ministro della Giustizia, sono stabilite le procedure per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, nonché quelle diagnostiche e medico-legali per l'accertamento del medesimo in ambito penitenziario. "
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono redatte sul modello di quanto previsto dall'art. 286-bis cpp in tema di accertamento dei casi di Aids conclamata o di grave deficienza immunitaria.

GIACHETTI



123.02

A.C. 2463

Emendamento

Dopo l'articolo 123, è aggiunto il seguente:

“Articolo 123-bis. Disposizioni in materia di arresti domiciliari

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la custodia cautelare in carcere è sostituita dalla misura di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, fatti salvi gli articoli 285-bis e 286 del medesimo codice.
2. Il giudice applica la misura di cui al comma 1, ovvero la sostituisce, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e vi siano comprovati elementi, autonomamente motivati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 181 del codice di procedura penale, per ritenere che la custodia cautelare in carcere possa essere eseguita senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti.
3. Salvo che si tratti di minotenni, la misura di cui al comma 1 è subordinata all'applicazione della procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso in cui si proceda:
a) per soggetti sottoposti a procedimento per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; c) per soggetti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 123, commi da 5 a 9, del presente decreto”.

Costa, Cassinelli, Cristina, Ferrajoli, Pittalis, Rossello, Siracusano, Sisto, Zanettin

123.03

Emendamento

Dopo l'articolo 123, è aggiunto il seguente:

“Articolo 123-bis. Disposizioni in materia di arresti domiciliari

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la custodia cautelare in carcere è sostituita dalla misura di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, fatti salvi gli articoli 285-bis e 286 del medesimo codice.

2. Il giudice applica la misura di cui al comma 1, ovvero la sostituisce, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e vi siano comprovati elementi, autonomamente motivati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 181 del codice di procedura penale, per ritenere che la custodia cautelare in carcere possa essere eseguita senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti.

3. In caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, il giudice dispone la custodia cautelare in carcere.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso in cui si proceda:
a) per soggetti sottoposti a procedimento per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; c) per soggetti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

Ferraioli

123.04

C. 2463 Governo, approvato dal Senato

(DL 18/2020)

124

Emendamento

Art. 124

MAGI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente: e-bis): "persona che riporti problemi sanitari tali da rischiare aggravamenti a causa del virus Covid-19".

1-ter. All'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole "quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata" sono sostituite con le parole "settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, applicabili retroattivamente fino all'intero 2018".

1-quater. All'articolo 280 del codice di procedura penale, al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: "Non può essere disposta per la persona che riporti problemi sanitari tali da rischiare aggravamenti a causa del virus Covid-19, salvo che il giudice motivi con eccezionali ragioni di sicurezza".

1-sexties. All'articolo 650 del codice di procedura penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "2-bis. Salvo motivati casi eccezionali, i provvedimenti di esecuzione delle sentenze emesse nei confronti di persone che si trovano a piede libero sono trasformati dalla magistratura in provvedimenti di detenzione domiciliare"».

124.1

AC 2463

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 124 è aggiunto il seguente:

“Art. 124-bis

(Proroga entrata in vigore dell'articolo 11 del Reg. CE 883 del 2004)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici interessati anche mediante la dilazione degli adempimenti, il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 11 del Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è prorogato di tre mesi.
2. Al fine di garantire l'attuazione della proroga di cui al comma 1, il Governo attua gli opportuni interventi in sede Europea finalizzati alla rettifica dei termini di entrata in vigore delle disposizioni del Reg. CE 883/2004.”

Fitzgerald Nissoli



124.01

A.C. 2463



Articolo 124

Dopo l'articolo 124 inserire il seguente:

Articolo 124-bis

(Decadenza dai benefici fiscali)

1. Il contribuente decade dai benefici fiscali riconosciuti ai sensi della presente legge in caso di accertata violazione delle misure relative al contenimento del contagio del virus Covid-19 vigenti sull'intero territorio nazionale.


GELMINI, GIACOMONI, MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE,
CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS, RUSSO, SPENA, GIACOMETTO


124.02

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

125

All'art. 125 sono apportate le seguenti modifiche:

A) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e la data di conversione del presente decreto legge il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Per i contratti che scadono tra il giorno successivo alla data di conversione del presente decreto legge e il 31 luglio 2020 il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 è prorogato di ulteriori 15 giorni»;

b) Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l'assicurato ha inviato la richiesta all'impresa di assicurazione e sino al termine indicato dall'assicurato o, in mancanza, sino al 31 luglio 2020.

Conseguentemente le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato.

La sospensione del contratto conseguita in applicazione del presente articolo è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato che restano pertanto esercitabili.».

Caso, Donno, Grimaldi

Caso Donno Grimaldi

125.1


A.C. 2463

Articolo 125

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

“2-bis La durata del contratto assicurativo per la R.C. auto è automaticamente prorogata di un numero di giorni pari alla durata delle misure che riducono la mobilità adottate per il contrasto al contagio da Covid 19, ridotti di un coefficiente parametrato alla riduzione di percorrenza derivante dai dati medi di tutte le scatole nere. Laddove il Ministro dello sviluppo economico entro tre giorni dalla entrata in vigore della presente norma non adotta un decreto che disciplini la procedura di proroga del valore contrattuale, il coefficiente di riduzione applicato è del 10%.

PAOLO RUSSO, CASCIELLO, SIBILIA, PENTANGELO



125.2

Emendamento

Articolo 125

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

"2-ter. Le società assicuratrici, per ogni contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con l'esclusione dei natanti, in essere al 10 aprile 2020, erogano, su richiesta dell'assicurato, un voucher pari ad una mensilità del premio pagato da poter essere utilizzato per il rinnovo della polizza."

NOVELLI



125.3

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 125

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire una maggiore liquidità alle imprese del settore edilizio, e al fine di non penalizzare le iniziative che mirano a uno sviluppo sostenibile, viene portata al 4% la ritenuta sui bonifici bancari prevista dalla legge 190/2014 per gli interventi tesi all'efficientamento energetico di cui alla legge 296 del 2006 (commi 347 e ss.).»


LOLLOBRIGIDA


MANTOVANI


FRANCASSINI


RAMPELETTI


LUCASEGLI

125.4

AC 2463

EMENDAMENTO

Art.125

PAROLO, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

All'articolo 125 è aggiunto il seguente comma:

“I termini previsti dall'articolo 1, commi 32 e 34, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente all'annualità 2020, sono prorogati di 6 mesi.

I termini previsti dal comma 5 dell'articolo 30 del Decreto-legge n.34/2019, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificati per effetto del comma 8-ter dell'art. 1 del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, sono prorogati di 6 mesi.”

125.5

Emendamenti
A.C. 2463

Articolo 125

Dopo l'articolo 125 aggiungere il seguente:

Articolo 125-bis

Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

On. Rospi

125.01

Emendamenti
A.C. 2463

Articolo 125

Dopo l'articolo 125 aggiungere il seguente:

Articolo 125-bis

Per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica e/o di miglioramento sismico di parti comuni degli edifici condominiali di cui ai commi 2-quater e 2-quater.1 dell'articolo 14 e 1-quater dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, i condomini che optano per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, possono beneficiare a titolo gratuito di una garanzia dello Stato pari al 100 per cento sulla quota non coperta dagli incentivi fiscali per la quale viene richiesto un finanziamento ad istituti di credito o ad intermediari finanziari. La medesima garanzia viene resa anche sui finanziamenti diretti al condominio per le medesime finalità.

On. Rospi

125.02

Emendamenti
A.C. 2463

Articolo 125

Dopo l'articolo 125 aggiungere il seguente:

Articolo 125-bis

Il comma 1-septies dell'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è sostituito dal seguente:

1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, la detrazione d'imposta del comma 1-quater spetta all'acquirente delle unità immobiliari, nella misura del 90 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

On. Rospi

125.03

Emendamenti
A.C. 2463

Articolo 125

Dopo l'articolo 125 aggiungere il seguente:

Articolo 125-bis

Il comma 1- quinquies dell'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è sostituito dal seguente:

1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, la detrazione d'imposta di cui al comma 1-quater si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1^o gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

On. Rospi

125.04

Emendamenti
A.C. 2463

Articolo 125

Dopo l'articolo 125 aggiungere il seguente:

Articolo 125-bis

Il comma 1-quater dell'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è sostituito dal seguente:

1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 90 per cento della spesa sostenuta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

On. Rospi

125.05

Emendamenti
A.C. 2463

Articolo 125

Dopo l'articolo 125 aggiungere il seguente:

Articolo 125-bis

Il comma 1-ter dell'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è sostituito dal seguente:

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

On. Rospi

125.06

Emendamenti
A.C. 2463

Articolo 125

Dopo l'articolo 125 aggiungere il seguente:

Articolo 125-bis

Il comma 3.1 dell'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è sostituito dal seguente:

3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di cui al presente articolo effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

On. Rospi

125.07

Emendamento
A.C. 2463

Articolo 125

Dopo l'articolo 125 aggiungere il seguente:

Articolo 125-bis

Il comma 2-quater.1 dell'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è sostituito dal seguente:

2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura del 90 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio almeno ad una classe di rischio inferiore. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

On. Rospi

125.08

Emendamento
A.C. 2463

Articolo 125

Dopo l'articolo 125 aggiungere il seguente:

125-bis. Il comma 2-quater dell'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è sostituito dal seguente:

"2-quater. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2023 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 90 per cento. La medesima detrazione spetta, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

On. Rospi

125.09

Art. 125-bis

Dopo l'articolo 125-bis, inserire il seguente:

Art. 125-bis.1

(Misure di sostegno ai consumi)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede agevolazioni tariffarie, anche per fasce orarie, da applicare ai pagamenti relativi alle fatture e avvisi di pagamento da emettere a decorrere dal 30 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 e comunque comprendenti i consumi del mese di marzo.
2. Entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, introduce con propri provvedimenti le agevolazioni di cui al comma 1 e disciplina le modalità per copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

PAITA, NOBILI

Paite
Nobili

125.010

EMENDAMENTO

Articolo 125

MELILLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

(Cessione crediti sanitari).

1. I crediti sanitari, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale derivanti dalla stipula di accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 possono essere eventualmente ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di espressa notifica all'ente debitore. L'Ente debitore, effettuate le dovute verifiche, rende esplicita accettazione o rifiuto alla cessione del credito entro 15 giorni dalla notifica.
2. L'atto di cessione dovrà avere una validità non superiore ai 24 mesi e comunque fino e non oltre il termine di vigenza del contratto di fornitura.
3. Non possono essere ceduti crediti relativi a prestazioni, contratti e forniture antecedenti l'atto di cessione dei crediti.
4. L'ente debitore non risponde per i pagamenti effettuati al cedente antecedentemente alla notifica dell'atto di cessione.
5. In ogni caso, la cessione dei crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale diviene efficace solo previa certificazione degli stessi mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35. Ai fini dell'efficacia della cessione, altresì, il cedente dovrà richiedere all'Ente debitore l'accettazione espressa alla cessione del credito che contenga l'esplicito riferimento all'inesistenza di situazioni di inadempimento a proprio carico.”.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa prevede la possibilità di cedere i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati a qualsiasi titolo nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale. L'atto di cessione avrà una validità non superiore a 24 mesi e diverrà efficace solo previa certificazione mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 35 del 2013.

125.011

EMENDAMENTO

Articolo 125

MELILLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 125-bis

(Blocco pignoramenti Enti SSR).

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonché per assicurare al servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, del decreto legislativo n.118/2011 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive.
2. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento, non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente all'intera durata del periodo dell'emergenza sanitaria."

Relazione illustrativa

La proposta emendativa ha lo scopo di bloccare ogni azione esecutiva nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, limitatamente alla durata del periodo dell'emergenza sanitaria, al fine di fronteggiare le esigenze urgenti e straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19.

125.012

Emendamento

SORTE, PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SILLI

Articolo 125

Dopo l'art. 125 è inserito il seguente

Art. 126

(Proroga entrata in vigore plastic tax e sugar tax)

1. Al comma 652 dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole "*dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651*" sono sostituite dalle parole "*dal 1 gennaio 2022*".
2. Al comma 676 dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole "*dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 675*" sono sostituite dalle parole "*dal 1 gennaio 2022*".

125.013

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

125-bis

Emendamento

Art. 125-bis

BORGHI ENRICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art.125-bis

(Disposizioni in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico).

1. In relazione allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'articolo 12, i commi 1, 1 bis, 1-ter, 1-quater e 1-sexies sono sostituiti dai seguenti:

" 1. Le Regioni e le Province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, o, nel caso di concessioni già scadute o con scadenza anteriore ai cinque anni, all'entrata in vigore delle norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee che detteranno le linee guida per la riassegnazione delle concessioni idroelettriche di grande derivazione, nel rispetto dei principi di concorrenza, reciprocità e parità di condizioni tra gli operatori, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'utilizzo idroelettrico, indicano una gara ad evidenza pubblica, in conformità alle succitate norme nazionali di recepimento delle disposizioni europee nonché ai principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione, reciprocità e assenza di conflitto di interessi."

"1-bis. Le norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee recanti le linee guida per la riassegnazione delle concessioni idroelettriche di grande derivazione saranno adottate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

2. L'esercizio delle concessioni idroelettriche di grande derivazione già scadute nonché di quelle in scadenza prima dell'entrata in vigore delle norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee in tema di riassegnazione, in attesa dell'entrata in vigore delle predette norme nazionali attuative e fino alla conseguente riassegnazione mediante gara, viene proseguito dai titolari attuali per garantire la continuità della produzione elettrica da fonte rinnovabile sino al subentro dell'aggiudicatario e alle stesse condizioni stabilite dagli atti concessori vigenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo.

125-bis. 1°.

3. Fino alla riassegnazione della concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, il titolare della concessione scaduta è tenuto a versare annualmente all'Amministrazione concedente un canone aggiuntivo, ulteriore al canone demaniale, come previsto dal comma 1-septies dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato ai sensi della presente legge. Tale canone aggiuntivo, dovuto per le concessioni scadute con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, è determinato in misura pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, o proporzionalmente per frazione di annualità.

4. Il canone aggiuntivo di cui al comma 3 viene obbligatoriamente destinato al miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di riferimento, nonché come misura di compensazione territoriale a favore degli enti locali interessati, da definirsi mediante Accordo di Programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., fra i Comuni montani del bacino imbrifero interessato e le Regioni di pertinenza. È fatto obbligo di impiegare integralmente le risorse del canone aggiuntivo di cui al comma 3 nel perimetro dei territori dei Comuni montani del bacino imbrifero di riferimento.

5. In conseguenza di quanto previsto nel comma 4 del presente articolo, al comma 1-septies dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole *“; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni”* sono soppresse.

6. È stabilita con legge regionale la quota della componente variabile del canone demaniale di cui al comma 1-quinquies dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 da destinare alle Province rivierasche per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite. Alle Province montane di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, deve essere in ogni caso riversata da parte delle rispettive Regioni una quota, da stabilirsi con legge regionale, non inferiore all'ottanta per cento dell'ammontare complessivo dei canoni demaniali percepiti per le concessioni di grande derivazione idroelettrica ubicate nelle predette Province montane. Dev'essere comunque fatta salva l'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti.

7. Fatti salvi i criteri e le modalità di ripartizione interna del gettito stabiliti dai commi 4 e 6 del presente articolo, al comma 1-septies dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole da *“sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies”* fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: *“è determinato il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni possono determinare l'importo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies in misura non inferiore a 30 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, ferma l'esigenza di rispettare l'equilibrio economico finanziario della gestione degli impianti”*.

8. I titolari di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, anche scadute, prima dell'entrata in vigore delle norme nazionali di attuazione di cui all'art. 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, fermi restando tutti gli obblighi ed i vincoli gravanti sui medesimi ai sensi della vigente normativa, sono tenuti a realizzare, con oneri a proprio carico a fronte della rideterminazione della durata della concessione, un piano di investimenti che dovrà principalmente riguardare interventi di manutenzione, anche straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la maggiore efficienza dei beni di cui all'art. 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché gli interventi, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, necessari per assicurare la migliore

125-bis. 1%.

conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra. Al fine di garantire l'adozione di procedure uniformi su tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, e con il Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie Locali, e previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sono definiti i criteri e i parametri tecnico-economici per consentire all'amministrazione concedente di rideterminare la durata delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico per un periodo congruo, non inferiore a dieci anni, in funzione dell'entità e del valore degli investimenti proposti dal concessionario. Il concessionario, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del predetto decreto, è tenuto, pena la decadenza della relativa facoltà, a comunicare all'ente concedente la richiesta di rideterminazione della durata della concessione ed il programma degli interventi da effettuare, impegnandosi ad eseguire il predetto piano entro il nuovo periodo di validità del titolo per come rideterminato. In caso di mancato rispetto del termine per l'adozione del decreto di cui sopra, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) può definire i criteri e parametri per consentire la rideterminazione della durata delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico in funzione dell'entità e del valore degli investimenti.

9. Al comma 1-octies dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono aggiunte alla fine le seguenti parole *"Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare modalità di affidamento, norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti offerenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente comma, i beni di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà degli enti locali di competenza per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al precedente periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge di cui al secondo periodo del presente comma. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi degli enti locali di competenza per i rispettivi territori.*

10. Al fine di omogeneizzare la disciplina italiana con quella prevalente in altri Stati membri dell'Unione Europea, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera a), comma 2, art. 6 regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW.

125-his. 1%.

Relazione tecnico-finanziaria

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate.

Nell'ottica di difendere un comparto strategico per la sicurezza nazionale, e di porre le condizioni per un rapido rilancio di rilevanti investimenti diffusi sul territorio e suscettibili di determinare sia positivi impatti occupazionali sia migliorie infrastrutturali, la norma intende perseguire un'armonizzazione (tanto a livello UE, quanto in termini di omogeneizzazione interna, a tutela della concorrenza) della disciplina della riassegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, ossia quelle con potenza nominale superiore attualmente a 3 MW (ma nell'intento della norma –sempre a scopo di armonizzazione– elevabile a 10 MW).

Come osservato da Stati membri, associazioni degli operatori (i maggiori gestori idroelettrici sono peraltro controllati dallo Stato o da Enti locali) e scientificamente provato nello studio della Florence School of Regulation dell'European University Institute (cfr. Regimes for granting the right to use hydropower in Europe, J.M. Glachant, M. Saguan, V. Rious e S. Douguet, 2014), la disciplina dell'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche è estremamente disarmonica nell'Unione europea, coesistendo Stati membri, come l'Italia, che sono in procinto di avviare la riassegnazione competitiva di concessioni di durata contenuta, e altri Stati membri, come l'Austria e la Polonia, che assegnano concessioni con durata molto più lunga o comunque non prevedono procedure competitive di riassegnazione. Altri ancora, come la Svezia, assegnano concessioni con durata addirittura illimitata. Solo recentemente (marzo 2019) le istituzioni dell'UE hanno iniziato a prendere atto di queste gravi sperequazioni anticoncorrenziali, lesive del principio di reciprocità, e hanno avviato una procedura di messa in mora (pre-infrazione) nei confronti degli Stati membri caratterizzati da regimi normativi, in tema di concessioni idroelettriche, più chiusi alla concorrenza e alla reciproca contendibilità (segnatamente: Austria, Germania, Polonia e Svezia).

E' dunque lecito supporre e auspicare che questa attivazione della Commissione UE preluda a una prossima definizione omogenea, per tutti i Paesi dell'Unione, dei principi che dovranno presiedere alle future assegnazioni delle grandi concessioni idroelettriche. Principi che poi dovranno essere recepiti nell'ordinamento dello Stato e delle Regioni, in qualità di Amministrazioni concedenti e contitolari di potestà normativa concorrente in materia, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato (art. 117 Cost.).

In questo nuovo contesto, si deve constatare che la scelta del legislatore italiano, con l'art. 11 quater della legge 12/2019 (di poco precedente: febbraio 2019), di delegare completamente alle Regioni la normazione delle procedure di assegnazione delle grandi concessioni idroelettriche si è rivelata intempestiva, fallace e potenzialmente controproducente.

Fallace in quanto solo una Regione (la Lombardia), con procedure peraltro piuttosto forzate, risulta aver ottemperato alla norma, mentre sono pochissime le Regioni, nonché la Provincia autonoma di Trento, che risultano avere incardinato nei rispettivi Consigli regionali delle proposte di legge in materia, mentre la stragrande maggioranza delle Regioni risulta sostanzialmente inerte. L'esame delle proposte di legge formulate, nonché della legge n. 5/2020 della citata Regione Lombardia (l'unica approvata, e peraltro oggetto di censura per l'assenza di confronto in sede di Commissioni consiliari, nonché ancora potenzialmente impugnabile innanzi alla Corte Costituzionale), rivela peraltro una notevole disomogeneità dei contenuti, anche e forse soprattutto nei temi di maggiore rilievo, quali la definizione della graduatoria

125-4. 1/.

dei criteri di riassegnazione, o la disciplina dei profili autorizzativi e ambientali. Tali disomogeneità sono suscettibili di determinare ad esempio una grave alterazione delle condizioni concorrenziali nel territorio nazionale, in violazione dei principi fondamentali delle leggi dello Stato in materia energetica, così come rilevanti criticità di coordinamento tra le competenze ambientali dello Stato e delle Regioni, le quali hanno talora ritenuto di rinviare la normazione di profili essenziali addirittura a successivi regolamenti da emettersi da parte delle rispettive Giunte.

L'art. 11 quater rischia però di rivelarsi anche controproducente, nella misura in cui le Regioni potrebbero ipoteticamente a breve avviare procedure competitive di riassegnazione, alle quali parteciperebbero certamente anche operatori di altri Stati membri -o magari ivi aventi la sede legale, pur venendo dall'ambito extra-UE- senza che sia ancora affermato nel concreto il principio di reciprocità e di parità di condizioni concorrenziali tra gli operatori degli Stati membri, con la previsione che tutti i gestori possano concorrere per le concessioni idroelettriche esistenti nel mercato unico dell'energia della UE, sulla base di principi competitivi omogenei (possesso di idonei requisiti tecnici, prim'ancora che finanziari; tutela dell'ambiente e dell'occupazione; trasparenza delle procedure di riassegnazione; ecc.). Tali principi di armonizzazione, che dovranno necessariamente essere emanati nel prossimo futuro dalle istituzioni dell'Unione con il proattivo supporto italiano, saranno poi declinati e attuati dai singoli Stati membri nei loro ordinamenti, talvolta con il necessario concorso -come in Italia- del livello regionale, come sancito anche dalla sent. 1/2008 della Corte Costituzionale.

In assenza di tali necessarie norme europee di armonizzazione, l'avvio delle procedure di riassegnazione delle concessioni in un solo Stato membro contrasterebbe con i principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, non discriminazione, reciprocità e parità di condizioni degli operatori.

E' facile prevedere che la qualità e la disomogeneità della normazione di talune Regioni, l'inerzia di molte altre, nonché la violazione sia di competenze esclusive dello Stato (tutela dell'ambiente, tutela della concorrenza), sia di principi fondamentali dell'ordinamento Eurounitario produrrebbero una vasta moltitudine di contenziosi in tutte le sedi giurisdizionali, nazionali e dell'Unione, con il risultato di protrarre il blocco di un comparto strategico per il perseguimento degli obiettivi del PNIEC, ed ipoteticamente di svendere il comparto stesso a operatori esteri di incerta qualità, in un periodo già molto delicato per l'economia nazionale.

Ne consegue pertanto la necessità e l'urgenza di porre riparo, nel senso indicato, agli errori compiuti con l'art. 11 quater, sancendo la necessità che la riassegnazione delle grandi concessioni idroelettriche avvenga a seguito del prossimo necessario varo di una normativa europea di armonizzazione, e con garanzie di reciprocità e parità di condizioni.

Sotto altro profilo, la norma proposta intende invece salvaguardare e perfezionare alcune previsioni introdotte dall'art. 11 quater della legge 12/2019 per garantire alle comunità territoriali ospitanti gli impianti idroelettrici di grande derivazione una maggiore partecipazione ai benefici economici conseguenti.

Si intende perciò mantenere pienamente detti maggiori benefici economici, finalizzando peraltro il c.d. canone aggiuntivo (stabilito per le concessioni scadute, nella misura ragguardevole di 20 €/kW di concessione) a misure di compensazione territoriale, e ai sempre più imprescindibili interventi di miglioramento e risanamento ambientale, anche a contrasto del dissesto idrogeologico, che affligge particolarmente i territori montani, per i quali ultimi sarebbe inoltre garantita una ripartizione più favorevole anche dei canoni demaniali. Dunque sotto questo aspetto la norma non determinerebbe alcuna riduzione delle risorse destinate alle Pubbliche Amministrazioni (permarrebbero inoltre anche i c.d.

125-bis. 1%.

sovraccanoni BIM, nonché i c.d. sovraccanoni rivieraschi), ma consentirebbe una maggiore finalizzazione delle stesse a beneficio dei territori direttamente interessati dalle derivazioni idroelettriche.

Infine, sempre in prospettiva di armonizzazione della disciplina a livello UE, si reputa opportuno elevare a 10 MW la soglia di distinzione tra piccole e grandi derivazioni idroelettriche.

125 - bis. 1/.

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

125-ter

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 125-ter

Dopo l'articolo 125-ter, inserire il seguente:

«Art. 125-quater.

(Modifiche alla disciplina in materia di fondazioni bancarie.)

1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera: «*l-bis*) "Attività istituzionale": l'attività svolta dalle Fondazioni per scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico, con esclusione delle attività di cui all'articolo 7-bis.»;

b) all'articolo 2:

1. al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché le attività di cui all'articolo 7-bis.»;

2. al comma 2, dopo le parole: «indirizzano la propria attività», è inserita la seguente: «istituzionale», e, le parole: «destinazione delle risorse e» sono sostituite con le seguenti: «destinazione delle risorse utilizzate per l'attività istituzionale.»;

c) all'articolo 3, è aggiunto in fine il seguente comma: «4-bis. Le attività di cui all'articolo 7-bis non soggiacciono alle limitazioni ed ai divieti previsti dal presente articolo.»;

d) all'articolo 5:

1. al comma 1, dopo le parole: «degli scopi statutarî», sono inserite le seguenti: «e delle attività di cui all'articolo 7-bis» e, dopo le parole: «una redditività adeguata» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle attività di cui all'articolo 7-bis.»;

2. al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; sono sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 7-bis»;

e) all'articolo 6:

1. al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e negli enti e società di cui all'articolo 7-bis.»;

2. al comma 4, le parole: «né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25»;

f) all'articolo 7, al comma 1, dopo le parole: «in particolare con lo sviluppo del territorio», sono inserite le seguenti: «, salva in ogni caso la possibilità di effettuare le operazioni di cui all'articolo 7-bis» e, al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; sono sempre salve le disposizioni di cui all'articolo 7-bis»;

g) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente: «Art. 7-bis. *(Operazioni di rilevante interesse nazionale)*. 1. Le Fondazioni investono in enti e società dichiarati di rilevante interesse nazionale da parte del Governo della Repubblica, agendo di volta in volta in concerto con l'Autorità di vigilanza. 2. La gestione, ivi inclusi gli eventuali finanziamenti e capitalizzazioni, e la dismissione delle partecipazioni di cui al comma precedente è fatta di volta in volta in concerto con l'Autorità di vigilanza. 3. Le operazioni di cui ai commi precedenti possono essere fatte sia sui mercati regolamentati nazionali ed esteri sia al di fuori da detti mercati, anche mediante veicoli societari appositamente costituiti, organismi collettivi di investimento e contratti derivati non speculativi. 4. In caso di urgenza o opportunità l'Autorità di vigilanza può emanare istruzioni vincolanti alle Fondazioni per le attività di cui ai commi precedenti e per la dismissione di attività finanziarie detenute le

125-ter. 01%.

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

quali rendano più difficoltosa o impediscano l'applicazione del presente articolo. 5. Sono nulle le eventuali operazioni di cui al presente articolo fatte non in concerto con Autorità di vigilanza. 6. L'Autorità di vigilanza dispone di illimitati poteri di accesso e controllo per vigilare sulle operazioni di cui al presente articolo. 7. La redditività minima di cui al cui all'articolo 10 comma 3b tiene conto, per le singole Fondazioni, delle attività di cui al presente articolo. 8. Le previsioni del presente articolo prevalgono, in caso di conflitto, su qualsiasi norma di questo decreto o degli statuti delle Fondazioni nonché su quanto previsto in qualsiasi accordo, protocollo, atto di indirizzo e simili.

h) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) l'ammontare di reddito necessario per le attività di cui all'articolo 7-bis.»;

i) all'articolo 9, comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'Autorità di vigilanza può dettare norme contabili specifiche relative ai risultati delle attività di cui all'articolo 7-bis, sentite le Fondazioni interessate.»;

j) all'articolo 10, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, il rispetto di quanto previsto al comma 7-bis.» e, al comma 3, è aggiunta in fine la seguente lettera: «k-ter) agisce e vigila ai sensi dell'articolo 7-bis e delle altre disposizioni di questo decreto.»;

k) all'articolo 11, comma 1, le parole: «, che regolano l'» sono sostituite dalla seguente: «nell'» e, il comma 9 è sostituito dal seguente: «L'Autorità di vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di presidenza, amministrazione e di controllo, e se del caso annullare o sospendere le loro decisioni, e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto, delle regole di buon governo, e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità, al fine di assicurare il

regolare andamento dell'attività della fondazione ed il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7-bis.»;

l) l'articolo 25 è sostituito dal seguente: «25. (Incrementi ai Fondi di dotazione)1. Al fine di favorire le operazioni di cui all'articolo 7-bis, lo Stato o gli enti e le società da esso indicati possono fare conferimenti gratuiti al fondo di dotazione o equivalente delle Fondazioni senza per ciò acquisire alcun diritto patrimoniale, di gestione o controllo.».

LOLLOBRIGIDA

FRANCASSINI

RAMPELLI

LUCASELLI

125-ter. 01/.

AC 2463

EMENDAMENTI

ARTICOLO 125 TER

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art 125-quater. "Per i sindaci dei comuni sotto i 3000 abitanti che concludono il naturale mandato elettorale negli anni 2021 2022 2023 2024 il limite previsto dall'articolo 1, comma 138, della legge n. 56/2014, è aumentato di un mandato".


SILVESTRONI, TRANCASSINI, RAMPPELLI, LUCASELLI, ZUCCONI

125-ter.02

EMENDAMENTO

ART. 125 TER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-quater.

1. All'art. 84 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lett. b):

1) sostituire le parole *“precedente a quello di cui al comma 35-bis”* con le seguenti: *“precedente a quello di riferimento”*;

2) aggiungere alla fine le seguenti parole: *“, e nella lett. b) sostituire le parole “euro 5.500.000” con le seguenti: “euro 3.000.000”*;

b) dopo la lett. b) inserire la seguente: *“b-bis) nel comma 37 sostituire le parole “L'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi” con le seguenti: “L'imposta si applica in ragione del numero degli utenti serviti nel territorio dello Stato. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si assume l'indice univoco di utenza digitale sulla base dell'analisi dei dati riferiti agli utenti di tutti i servizi digitali considerati ai fini della presente imposta, tenuto conto delle attività di gestione di piattaforme digitali di selezione, ricerca e acquisizione di informazioni e contenuti digitali, servizi di pagamento, interconnessione e comunicazione, posta elettronica, esercizio di funzioni di intermediazione per l'acquisizione di beni o servizi e gli altri servizi che possono essere determinati con il predetto decreto. L'indice univoco di utenza digitale è determinato nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali e della localizzazione nel territorio dello Stato del dispositivo utilizzato per l'accesso, ai sensi del comma 40-bis, in misura tale da garantire maggiori entrate non inferiori a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020. A decorrere dal 1.1.2020 e fino all'effettiva applicazione del criterio di imposizione fondato sull'indice univoco di utenza digitale di cui al presente comma, l'imposta si applica in ragione del numero degli utenti serviti nel territorio dello Stato determinato secondo l'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo o altro idoneo sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali, come stabilito ai sensi del comma 40-bis, con applicazione di un'imposta annua, per ciascun indirizzo di protocollo internet (IP) connesso, nella misura fissata con apposito decreto del Ministero*

dell'economia e delle finanze in maniera da garantire le maggiori entrate di cui al terzo periodo, in presenza della fornitura dei seguenti servizi”;

c) alla lett. c), capoverso comma 37-bis, sopprimere le lettere a), c), d) ed e);

d) dopo la lett. c) inserire la seguente: *“c-bis) nel comma 38 sostituire le parole “Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui al comma 37” con le seguenti: “L'imposta non si applica in relazione alla prestazione dei servizi di cui al comma 37”;*

e) dopo la lett. d) inserire la seguente: *“d-bis) Nel comma 40, al secondo periodo sostituire le parole “Un ricavo” con le seguenti: “L'attività”;*

f) alla lett. e), sopprimere il comma 40-ter;

g) sostituire la lett. f) con la seguente: *“sopprimere il comma 41”;*

h) alla lett. i), capoverso comma 44-bis, sostituire le parole da *“sui ricavi dei servizi imponibili”* fino alla fine del periodo con le seguenti: *“sui servizi imponibili.”;*

i) sopprimere la lett. n).»

LOLLOBRIGIDA, FRANCASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

125-tn.031.

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

126

EMENDAMENTO

ARTICOLO 126

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

“ARTICOLO 126 bis - Delega al Governo per l'emissione di titoli di stato denominati “Orgoglio italiano”

1. Il Governo è autorizzato all'emissione di titoli di stato dedicati al rilancio dell'Italia, denominati “Orgoglio italiano”, riservati a persone fisiche italiane, e/o a imprese ed enti riconducibili a soci italiani, da rimborsarsi mediante compensazione a partire dal terzo anno con i debiti d'imposta scaturenti dalla propria dichiarazione modello UNICO con tasso di interesse del 3% esenti da imposta.

2. L'attuazione della presente delega deve avvenire entro tre mesi dalla conversione in legge del presente decreto.

DELMASTRO DELL'EREDOVE, TRANICASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

126.01